

N. R.G. 12549/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione Specializzata Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente
dott.ssa Raffaella Simone	Giudice est.
dott.ssa Assunta Napoliello	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12549/2020** promossa da:

BDM BANCA S.P.A., (P.I. 16868201001), già Banca Popolare di Bari S.p.a., con il patrocinio del prof. avv. **FERRUCCIO AULETTA** e del prof. avv. **ANDREA GUACCERO**, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Dalfino Reboli Delle Foglie & Partners, indirizzo pec.

ATTRICE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio del prof. avv. **MICHELE SALVATORE DE SARIO** e dell'avv. **GIOVANNI PORCELLI**, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, indirizzi pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. LUCA THOMAS VILLA, dell'avv. ANTONIO CAPUTO e dell'avv. LUIGI BONOMI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), contumace.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI DI CAGNO, dell'avv. FABIO DI CAGNO e dell'avv. PAOLO DI BELLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO FLORO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. prof. GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ALDO SACCHI e dell'avv. MAURIZIO GALBIATI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Benegiamo, indirizzi pec.

CONVENUTA

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI DI CAGNO e del prof. avv. FRANCESCO SAVERIO BELVISO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE FALCONE, dell'avv. FRANCESCO FALCONE e dell'avv. ALESSANDRA KOSTNER, domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED], indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI DI CAGNO e dell'avv. PAOLO DI BELLO, presso lo studio dei difensori, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. DONATELLA D'AMBROSIO e dell'avv. ETTORE MARIA NEGRO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, indirizzo pec.

CONVENUTI

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO BOCHICCHIO, dell'avv. LORENZO DEL GIUDICE e dell'avv. NUNZIO TRABACE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti prof. Vincenzo Mariconda, Guido Genovesi e prof. Sabino Fortunato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ANNA PAOLA NEGRI CLEMENTI e dell'avv. ARIANNA LEONARDELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. MASSIMO [REDACTED] e dell'avv. MARCO GROSSO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. prof. GABRIELE [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. prof. GIUSEPPE MICCOLIS, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE IANNACCONE, dell'avv. ANNA MELGRATI e dell'avv. MAURIZIO LASAGNA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, indirizzi pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. prof. GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo pec.

CONVENUTO

e

[REDACTED], [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA SOZZI e dell'avv. MATTEO DIFINO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec.

TERZA CHIAMATA

e

[REDACTED], con il patrocinio del prof. avv. ALBERTO MONTI, dell'avv. FRANCO MONTI e dell'avv. DOMENICO ANTONINI

TERZA CHIAMATA

e

[REDACTED], con il patrocinio del prof. avv. pag 5 di 192

ALBERTO MONTI, dell'avv. FRANCO MONTI e dell'avv. DOMENICO ANTONINI

TERZA CHIAMATA

e

[REDACTED], con il patrocinio del prof. avv. ALBERTO MONTI,
dell'avv. FRANCO MONTI e dell'avv. DOMENICO ANTONINI

TERZA CHIAMATA

INDICE

- Le conclusioni precise dalle parti all'udienza del 5.6.2025 ed in atti..... pagg. 7- 35
- Le domande e le difese delle parti negli atti di costituzione..... pagg. 36 - 65
- Le precisazioni nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.pagg: 65 - 70
- Le eccezioni preliminari.....pagg. 70 -78
- I principi di dirittopagg. 78 - 89
- Gli illeciti addebitati e le singole operazioni.....pagg. 89 – 90
- Gli elementi probatori e l'inquadramento delle vicende.....pagg. 90 – 98
- Le richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.....pagg. 98 - 99
- I criteri di accertamento dell'*an* e di stima del *quantum*pagg. 99 – 101
- Maiora Group s.p.a.....pagg.101 - 110
- Barimmobiliarepagg.110 – 112
- Gruppo Leggiero.....pagg.112 – 113
- Gruppo [REDACTED] – Immoberdanpagg.113 - 117
- Gruppo Parnasipagg.117 – 124
- Monferini Apeironpagg.124 - 131

- Denver pagg.131 – 134
- Sorgente..... pagg.134 – 136
- Naxos pagg.137 - 139
- Ospedale Miulli..... pagg.139 - 142
- Le operazioni minori..... pagg.143 - 144
- La responsabilità dell'ultimo CdA pagg. 144 - 145
- La responsabilità dei Sindaci pagg.145 - 158
- La responsabilità della società di revisione..... pagg.159 - 166
- I danni non patrimoniali - Il concorso del fatto colposo del creditore..... pagg.166 - 167
- Le condanne..... pagg. 167 - 170
- Le azioni di regresso e manleva..... pagg. 170 – 184
- La regolamentazione delle spese processuali..... pagg. 184 – 187
- Il dispositivo..... pagg. 187 - 192

CONCLUSIONI

Per l'attrice BdM Banca s.p.a., già BPB s.p.a.:

in via istruttoria:

a) ordinare l'acquisizione di “informazioni scritte relative ad atti e documenti” ai sensi dell'art. 213 c.p.c. dei procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Bari, R.G. nn. 7109/2017, 12212/2020 (ex 5709/2019), 4081/2020 (ex 10280/2016), e al Tribunale di Roma, R.G. n. 12720/2019 (pag. 51, mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

b) ordinare l'acquisizione di “informazioni scritte relative ad atti e documenti” ai sensi dell'art. 213 c.p.c. dei procedimenti fallimentari dinanzi al Tribunale di Bari, R.G. n. 79/2017, 54/2018, 121/2019, 122/2019, 146/2019, 39/2020, e al Tribunale di Milano, R.G. n. 333/2017 (pag. 52 s., mem. BdM ex pagina 7 di 192

art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

c) in alternativa a b), ordinare per ciascuna delle procedure fallimentari dinanzi al Tribunale di Bari, R.G. n. 79/2017, 54/2018, 121/2019, 122/2019, 146/2019, 39/2020, e al Tribunale di Milano, R.G. n. 333/2017, l'esibizione dei seguenti documenti:

- relazione iniziale del Curatore ai sensi dell'art. 33 l. fall. e ultima relazione periodica;

- stato passivo (progetto di – decreto di);

- relazione del Curatore sulle prospettive della liquidazione;

- programma di liquidazione;

- progetto di riparto;

- riparti parziali e finale (pag. 52 s., mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

d) ordinare l'acquisizione di "informazioni scritte relative ad atti e documenti" ai sensi dell'art. 213 c.p.c. del procedimento di amministrazione straordinaria relativo a Sorgente SGR (pag. 53, mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

e) in alternativa a d), ordinare per il procedimento di amministrazione straordinaria relativo a Sorgente SGR l'esibizione dei seguenti documenti:

- relazione sulla situazione patrimoniale ed economica;

- rapporti periodici e al termine delle funzioni;

- bilancio redatto (pag. 53, mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

f) ordinare l'esibizione del documento integrale del rispettivo provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia del 16 giugno 2021, rivolto ai convenuti [REDACTED], ovvero, in subordine, a Banca

d'Italia (pag. 53 s., mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

g) ordinare a Banca d'Italia l'esibizione del documento integrale del provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia del 16 giugno 2021 a carico del convenuto contumace dott. [REDACTED]

[REDACTED] (pag. 54, mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

h) ordinare l'esibizione del documento integrale del provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia del 4 maggio 2021 al convenuto [REDACTED] ovvero, in subordine, a Banca d'Italia (pag. 54, mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

i) disporre l'interrogatorio formale del convenuto contumace dott. [REDACTED] sui seguenti capitoli di prova:

- “1) se, in qualità di componente del CdA di BPB, in data 20/4/2019 ha riferito ad altri, tra i quali il Presidente del Collegio sindacale p.t., che «[ne]i bilanci 2016 e 2017 [...] sono stati proposti provisioning falsi non adeguati»;

“2) se a Denver Consulting s.r.l. è stato fatto credito da BPB per l'importo di € 1.015.000 su autorizzazione «del Consigliere con deleghe (...) [REDACTED], sentiti preventivamente il Presidente del CDA prof. [REDACTED] e l'Amministratore Delegato, Ing. [REDACTED]
[REDACTED]»;

“3) se nella seduta del CdA di BPB del 27 dicembre 2018, quale consigliere con deleghe, ha promosso la deliberazione dell'investimento nel Fondo Naxos per complessivi € 51,5 milioni rappresentando che i relativi proventi avrebbero compensato il sottoscrittore di emittende obbligazioni AT1” (pag. 54 s., mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

nel merito e previa eventuale convocazione a chiarimenti del ctu:

a) previo accertamento della responsabilità per gli inadempimenti sopra specificamente imputati (§§ 4.1. > 4.10 dell'atto di citazione) e comunque agli obblighi e/o doveri generali di valutare e/o curare o

vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e di tutti i danni conseguenti, condannare, in solido tra loro e con [REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t.:

[REDACTED] e [REDACTED], in qualità – rispettivamente – di amministratore di diritto p.t., e di amministratore di fatto nonché Direttore generale di fatto (dal 9 maggio 2011 al 30 gennaio 2019) e comunque Condirettore generale (dal 14 ottobre 2015 al 30 gennaio 2019);

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], in qualità rispettivamente, tutti, di amministratore di diritto p.t. nonché, [REDACTED] e [REDACTED], di Direttore generale (dal 1° settembre 2011 al 30 aprile 2015, il primo; dal 28 novembre 2018 al 24 luglio 2019, il secondo);

[REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], ciascuno in qualità di componente del Collegio sindacale p.t., al risarcimento del danno patrimoniale patito e patiendo, da liquidare in importo non minore di € 380,696 mln. (trecentottantamilioniseicentonovantaseimila/00) ovvero fino a concorrenza dell'importo massimo per ciascuno accertato in corso di causa;

nonché:

- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED],

nelle qualità già rispettivamente indicate, al risarcimento del danno anche non patrimoniale da liquidare nell'importo accertato in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa;

b) inoltre, previo accertamento della responsabilità – relativamente alle «posizioni di minore importo»

(§§ 3.3, 5.2 dell'atto di citazione) – per gli inadempimenti agli obblighi e/o doveri generali di valutare e/o curare nonché di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e il suo concreto funzionamento e di tutti i danni conseguenti, condannare, in solido tra loro e con [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t.:

[REDACTED] e [REDACTED], nelle qualità rispettivamente indicate sopra;

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], ciascuno nella qualità di amministratore di diritto p.t.;

[REDACTED], nella qualità di Direttore generale p.t.,

[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], ciascuno nella qualità di componente del Collegio sindacale p.t., al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale patito e patiendo, da liquidare in importo non minore di € 65,5 mln. (sessantacinquemilonicinquecentomila/00) ovvero fino a concorrenza dell'importo massimo per ciascuno accertato in corso di causa;

c) infine, previo accertamento della responsabilità per gli inadempimenti alle obbligazioni proprie della Società di revisione relativamente alla prestazione di revisione dei bilanci di ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, condannare [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniale e non patrimoniale patiti e patiendi, da liquidare complessivamente nell' importo pari alla somma corrispondentemente accertata - anche nei confronti di [REDACTED] – con le pronunce sub a) e b) e comunque in importi non minori, quanto al danno patrimoniale, di € 179,924 mln. (centosettantanove milioni novecentoventiquattromila/00), e, quanto al danno non patrimoniale, di quello ulteriore accertato in corso di causa;

in ogni caso [a), b), c)], con liquidazione degli importi aggiuntivi pari alla rivalutazione monetaria e agli interessi esigibili a norma dell'art. 1284 (anche ex c. 4) c.c. sulla somma rivalutata; e con ordine

di pubblicazione della emananda decisione di merito a cura e spese dei convenuti soccombenti, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche e in siti internet designati dal Giudice; nonché, condanna alle spese e prenotazione a debito dell'imposta di registro ai sensi degli artt. 59, 1° comma, lett. d), e 60 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per il convenuto [REDACTED]:

1. *in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità dell'avversa azione per carenza di: i) applicazione del procedimento di cui all'art.72, comma 5, TUB; ii) motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia; iii) titolarità del credito risarcitorio azionato;*
2. *in via principale, nel merito, per tutti i motivi esposti negli atti, verbali di udienza e nelle note 127 ter c.p.c., rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'ing. [REDACTED] dalla BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari s.p.a., in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;*
3. *in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, in ragione delle polizze prodotte in atti, dichiarare la “[REDACTED] - [REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t., la “[REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t., la “[REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t. e la “[REDACTED] - [REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t., per quanto di rispettiva competenza e per le ragioni esposte in atti, tenute a garantire l'ing. [REDACTED] dalle richieste risarcitorie avanzate in suo danno con l'atto di citazione avverso e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne esso ing. [REDACTED] mediante il pagamento in favore degli aventi titolo di tutte le somme che egli stesso fosse tenuto a pagare in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, ivi comprese le eventuali spese di soccombenza;*

4. *in via ulteriormente subordinata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree con riferimento alla responsabilità solidale, accertare il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti e degli eventuali terzi chiamati, anche ai fini dell'esercizio del diritto di regresso;*
5. *in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni di invalidità e di inefficacia delle polizze assicurative formulate dalle compagnie terze chiamate in giudizio, si chiede che venga accertata e dichiarata a tal fine la esclusiva responsabilità della Banca con conseguente condanna della stessa a manlevare e tenere indenne l'ing. [REDACTED] da ogni eventuale responsabilità che dovesse emergere a suo carico.*
6. *il tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.*

Per il convenuto [REDACTED]:

come da comparsa di costituzione e note di udienza del 23.1.2025:

si riporta a tutte le difese in atti e insiste nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta. Si abbiano in questa sede ritrascritte le censure sollevate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. e con riferimento alla CTU depositata dal Dott. Bastia, si fanno proprie le osservazioni del CTP Dott. Massimiliano Cocola.

Per il convenuto [REDACTED]:

--in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda proposta dalla Banca Popolare di Bari, e/o rigettarla, per carenza di legittimazione attiva, o per incapacità processuale, o per mancanza di un presupposto processuale quale la delibera del CdA;

--rigettare comunque la domanda nel merito, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, essendo la CTU inutilizzabile perché sono state formulate valutazioni e conclusioni giuridiche che non competono al Consulente, con condanna della Banca attrice al pagamento delle spese e

competenze.

Per il convenuto [REDACTED]:

- (a) *in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione per carenza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia;*
- (b) *in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi;*
- (c) *in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree, accertare la ripartizione del quantum di responsabilità ascrivibile in capo a tutti e ciascuno dei soggetti convenuti nel presente giudizio e degli eventuali terzi chiamati, in ragione degli obblighi agli stessi facenti capo, per il rapporto negoziale in essere tra le parti del presente giudizio, nonché alle singole responsabilità eventualmente accertate;*
- (d) *in via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare la “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore; la [REDACTED] - [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore; la “[REDACTED] - [REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in atti, uniche responsabili del risarcimento del danno che sarà eventualmente ritenuto imputabile all'avv. [REDACTED], in qualità di componente del c.d.a., all'esito della presente controversia e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne l'avv. [REDACTED] a pagare esse stesse la somma che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla predetta, ed eventuale, responsabilità civile, ovvero, in via subordinata, dichiarare la sussistenza in capo all'avv. [REDACTED] del diritto di rivalersi contro la “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore; la [REDACTED] - [REDACTED] “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore; la “[REDACTED] - [REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella*

denegata ipotesi in cui fosse lui stesso condannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori e spese;

(e) in via ulteriormente subordinata, nel merito, nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere che i contratti di assicurazione stipulati dalla Banca Popolare di Bari con le predette Assicurazioni, “████████”, “████████ - ██████████ ██████████ ██████████ ██████████”, “████████”, “████████ - ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████”, non operino causa informazioni inesatte, ritardi nelle denunce del sinistro o altre ragioni inerente alla responsabilità di Banca Popolare di Bari, ora BdM Banca s.p.a., condannare la stessa BdM Banca s.p.a. a risarcire l'avv. ██████████ di ogni danno che lo stesso dovesse subire a causa della non operatività delle coperture assicurative, oltre interessi e rivalutazione;

(f) in via istruttoria si oppone a tutte le richieste formulate dalla BdM Banca s.p.a.

(g) condannare la BdM Banca s.p.a. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Per il convenuto ██████████:

in via preliminare, processuale:

accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato al Dott. ██████████ ex artt. 163, terzo comma, n. 4) e 164, quarto comma, c.p.c.;

in via principale, nel merito:

–rigettare integralmente le domande e le istanze istruttorie formulate dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. nei confronti del Dott. ██████████, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta e nei successivi atti difensivi depositati in giudizio nell'interesse del Dott. ██████████;

in via subordinata, nel merito:

nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate dalla Banca

Popolare di Bari S.p.A. nei confronti del Dott. [REDACTED]:

- accertare e dichiarare la natura solidale della responsabilità ascritta al Dott. [REDACTED] con gli altri convenuti e chiamati in causa e il diverso grado di colpa di ciascuno dei corresponsabili nella causazione del danno effettivamente patito dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. e, per l'effetto, accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità e, comunque, il grado di colpa effettivamente ascrivibile al Dott. [REDACTED] e l'entità dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della sua condotta;
- accertare e dichiarare il diritto di regresso del Dott. [REDACTED] verso gli altri convenuti e chiamati in causa coobbligati in via solidale per le rispettive quote di responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c., condannando questi ultimi a rifondere al Dott. [REDACTED] tutte le somme che quest'ultimo dovesse pagare alla Banco Popolare di Bari S.p.A. in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto per il suo grado di colpa;
- dichiarare tenute e condannare, anche in solido tra loro, [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA/R.I. [REDACTED], con sede di [REDACTED] in Milano, [REDACTED] (20159), e [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA/R.I. [REDACTED], con sede legale in Trieste, [REDACTED] (34132), e [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA/R.I. [REDACTED], con sede secondaria in Milano, [REDACTED] (20145), a tenere indenne e manlevato il Dott. [REDACTED] da ogni e qualsivoglia costo, spesa (anche di difesa nel presente giudizio), onere o esborso che lo stesso fosse eventualmente chiamato a sostenere in relazione al presente giudizio e, per l'effetto, condannare le predette compagnie assicurative, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere al Dott. [REDACTED] quanto quest'ultimo fosse eventualmente condannato a pagare all'esito del presente giudizio;

- *in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con condanna della Banca Popolare di Bari S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.*

Per il convenuto [REDACTED]:

1. *in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità dell'avversa azione per carenza di: i) applicazione del procedimento di cui all'art.72, comma 5, TUB; ii) motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia; iii) titolarità del credito risarcitorio azionato;*
2. *in via principale, nel merito, per tutti i motivi esposti negli atti, verbali di udienza e nelle note 127 ter c.p.c., rigettare tutte le domande formulate nei confronti del rag. [REDACTED] dalla BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari s.p.a., in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;*
3. *sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la temerarietà dell'azione promossa dalla BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari s.p.a., in danno del convenuto rag. [REDACTED] e, per l'effetto, condannare la stessa (ovvero i suoi successori/aventi causa) al pagamento in favore di esso convenuto al risarcimento del danno, da determinarsi anche in via equitativa ex-art.96, terzo comma, c.p.c., e che comunque si indica nell'importo di € 100.000,00 (centomila/00) ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia;*
4. *in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, in ragione delle polizze prodotte in atti, dichiarare la “[REDACTED] – [REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t., la “[REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t., e la “[REDACTED] – [REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t., per quanto di rispettiva competenza e per le ragioni esposte in atti, tenute a garantire il rag. [REDACTED] dalle richieste risarcitorie avanzate in suo danno con l'atto di citazione avverso e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne esso rag. [REDACTED]*

mediante il pagamento in favore degli aventi titolo di tutte le somme che egli stesso fosse tenuto a pagare in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, ivi comprese le eventuali spese di soccombenza;

5. in via ulteriormente subordinata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree con riferimento alla responsabilità solidale, accertare il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti e degli eventuali terzi chiamati, anche ai fini dell'esercizio del diritto di regresso;

6. in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni di invalidità e di inefficacia delle polizze assicurative formulate dalle compagnie terze chiamate in giudizio, si chiede che venga accertata e dichiarata a tal fine la esclusiva responsabilità della Banca con conseguente condanna della stessa a manlevare e tenere indenne il rag. [REDACTED]

[REDACTED] da ogni eventuale responsabilità che dovesse in ipotesi emergere a suo carico.

7. il tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per il convenuto [REDACTED]:

- nel merito, respingere le domande promosse da Banca Popolare di Bari nei confronti del sig. [REDACTED]

[REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto.

- In via ulteriormente subordinata di merito, nella non creduta ipotesi in cui dovesse risultare anche solo in minima parte fondata la pretesa attorea, determinato il risarcimento nella misura che dovesse emergere ad esito dell'istruttoria e comunque inferiore a quanto invocato dall'attrice, identificate le responsabilità e la misura di quelle denegatamente ascrivibili al convenuto [REDACTED], accertare, dichiarare e condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Trieste, [REDACTED] e [REDACTED] Insurance, [REDACTED]

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via [REDACTED], P.IVA [REDACTED], ciascuna per il periodo di rispettiva competenza, in solido

o in via alternativa, in conformità alle condizioni di polizza, a manlevare, tenere indenne e comunque a rifondere al predetto ogni e qualsiasi somma a qualunque titolo addebitatagli in accoglimento delle domande svolte dall'attore.

Spese rifuse.

Per il convenuto [REDACTED]:

- in via principale, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione a contraddirlo o, comunque, passiva del prof. [REDACTED] e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento;*
- in ogni caso, nel merito, rigettare tutte le eccezioni e domande formulate dell'attrice, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prova;*
- condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., già richiesto con la memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., che si rimette alla valutazione equitativa del Giudice, considerando (cfr. relazione medica rilasciata in data 03.06.2025 dal Prof. [REDACTED], Direttore del Policlinico di Foggia, allegata) la cardiopatia ipertensiva che ha colpito il prof. [REDACTED] (guarda caso) due mesi dopo la notificazione dell'atto di citazione contenente una domanda risarcitoria anche nei suoi confronti di oltre 380 milioni di euro, sfociata nell'evento patologico invalidante (lesione vascolare ischemica con afasia globale) accaduto in data 23.1.2024 (prima di conoscere l'esito della CTU che ha riconosciuto la sua totale estraneità ai fatti per cui è causa);*
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;*
- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree, accertare la ripartizione del quantum di responsabilità ascrivibile in capo a tutti e ciascuno dei soggetti convenuti nel presente giudizio e dei terzi chiamati, in ragione degli obblighi agli stessi facenti capo, per il rapporto negoziale in essere tra le parti del presente giudizio, nonché alle singole*

responsabilità eventualmente accertate;

- in via gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree, condannare la compagnia assicuratrice “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante p.t., e [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore per le ragioni di esposte e provate in giudizio, uniche responsabili del risarcimento del danno che sarà eventualmente ritenuto imputabile al prof. [REDACTED], in qualità di componente del c.d.a. e presidente del c.d.a., all'esito della presente controversia e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne il prof. [REDACTED] e a pagare esse la somma che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla predetta, ed eventuale, responsabilità civile, ovvero, in via subordinata, dichiarare la sussistenza in capo al prof. [REDACTED] del diritto di rivalersi contro la “[REDACTED]” e la [REDACTED], nella denegata ipotesi in cui fosse lui stesso con-dannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori e spese.

Per il convenuto [REDACTED]:

in via pregiudiziale di rito:

accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione contabile;

in rito:

rinnovare la CTU con altro consulente al fine di emendare i vizi che la caratterizzano che, pur evidenziati in sede di note alla ctu, non sono stati ricolti;

nel merito:

rigettare la domanda di risarcimento nei confronti del dott. [REDACTED] in quanto priva dell'allegazione dei fatti constitutivi del diritto vantato dei quali, comunque, difetterebbe la prova;

nel merito in via subordinata:

per la non creduta e denegata ipotesi in cui il dott. [REDACTED] dovesse essere ritenuto

responsabile e condannato, solidalmente con gli altri convenuti e previa determinazione del contributo personale di ciascuno alla produzione del danno, a risarcire il pregiudizio lamentato da parte attrice, condannare la compagnia assicurativa [REDACTED] a manlevarlo, in forza della polizza corrente, fino al massimale previsto in contratto nonché a rifondergli le spese legali; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Per il convenuto [REDACTED]:

(i) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 3, nn. 3 e 4 cod. prov. civ.;

(ii) in via principale: rigettare, in quanto prescritta, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, ogni domanda svolta nei confronti del rag. [REDACTED];

(iii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta da BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in Amministrazione Straordinaria:

- accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile al rag. [REDACTED] e agli altri coobbligati solidali;

- previa occorrendo declaratoria di invalidità e/o inefficacia della clausola claims made contenuta nella polizza, condannare, nei limiti del contratto di assicurazione, [REDACTED] a tenere manlevato il rag. [REDACTED] da tutto quanto quest'ultimo dovesse essere tenuto a pagare in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata da BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in Amministrazione Straordinaria anche con riferimento alle spese di giudizio;

(iv) in via di ulteriore subordine e di domanda riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere che il contratto di assicurazione stipulato da BdM Banca s.p.a., già Banca

Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in A.S., con [REDACTED] non operi a causa di reticenze, informazioni inesatte, per il ritardo nella denuncia del sinistro e/o, più in generale, per ragioni attinenti alla gestione dei rapporti contrattuali con la compagnia assicurativa o comunque a responsabilità di BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in A.S., condannare la stessa BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in A.S., a risarcire il rag. [REDACTED] di ogni danno che egli dovesse subire a causa della mancata operatività della copertura assicurativa, oltre interessi e rivalutazione (se dovuta), con compensazione tra le poste risarcitorie che dovessero essere riconosciute a BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A. in A.S., e quelle riconosciute al rag. [REDACTED].

Con rifusione delle spese e dei compensi».

Per il convenuto [REDACTED]:

- 1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità dell'avversa azione per carenza di: i) applicazione del procedimento di cui all'art.72, comma 5, TUB; ii) motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia; iii) titolarità del credito risarcitorio azionato;*
- 2. in via principale, nel merito, per tutti i motivi esposti negli atti, verbali di udienza e nelle note 127 ter c.p.c., rigettare tutte le domande formulate nei confronti del prof. [REDACTED] dalla BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari s.p.a., in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;*
- 3. in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, in ragione delle polizze prodotte in atti, dichiarare la “[REDACTED] - [REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t., la “[REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t., e la “[REDACTED] - [REDACTED]”, in persona del suo legale rappresentante p.t., per quanto di rispettiva competenza e per le ragioni esposte in atti,*

tenute a garantire il prof. [REDACTED] dalle richieste risarcitorie avanzate in suo danno con l'atto di citazione avverso e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne esso prof. [REDACTED] mediante il pagamento in favore degli aventi titolo di tutte le somme che egli stesso fosse tenuto a pagare in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, ivi comprese le eventuali spese di soccombenza;

4. in via ulteriormente subordinata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree con riferimento alla responsabilità solidale, accertare il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti e degli eventuali terzi chiamati, anche ai fini dell'esercizio del diritto di regresso;

5. in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni di invalidità e di inefficacia delle polizze assicurative formulate dalle compagnie terze chiamate in giudizio, si chiede che venga accertata e dichiarata a tal fine la esclusiva responsabilità della Banca con conseguente condanna della stessa a manlevare e tenere indenne il prof. [REDACTED]

[REDACTED] da ogni eventuale responsabilità che dovesse in ipotesi emergere a suo carico.

7. il tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per il convenuto [REDACTED]:

1. in via preliminare, accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti (in particolare alla Sez. II, cap. 5, della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione del 1° ottobre 2020 proposto nei confronti del deducente, per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. quanto alla domanda sub a) delle avverse conclusioni con riguardo “al risarcimento del danno anche non patrimoniale da liquidare nell'importo accertato in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa” e, ancora, relativamente alla domanda sub b) delle avverse conclusioni;

2. in via ancora preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità

dell'avversa azione per i motivi ampiamente esposti in atti (in particolare alla Sezione I della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta) e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile e/o improponibile, previa, se del caso, disapplicazione della Delibera n. 525/2020 di Banca d'Italia; 3. in via principale, nel merito, respingere, per tutti i motivi ampiamente esposti in atti, ogni avversa domanda siccome inammissibile, afferente a diritti prescritti, infondata e non provata, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum;

4. in via subordinata rispetto alle precedenti domande, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda (anche solo parzialmente) nei confronti del dott. [REDACTED], rideterminare, per i motivi ampiamente esposti in atti, derogando alla presunzione di responsabilità solidale, il quantum debeatur concretamente ascrivibile al medesimo dott. [REDACTED] in considerazione del diverso contributo della sua condotta alla causazione del danno ex adverso lamentato;

5. ancora in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale o per una misura ridotta, delle domande di parte attrice, dichiarare la nullità delle domande di regresso avanzate dai convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] o da altri convenuti ancora o comunque respingerle in quanto inammissibili, afferenti a diritti prescritti, infondate e non provate, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum.

In ogni caso

disporsi in favore del dott. [REDACTED] la rifusione delle spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre che la rifusione delle spese di CTU inclusi i compensi dei CTP, il tutto comprensivo degli oneri come per legge stabiliti.

Per il convenuto [REDACTED]:

1. in via preliminare, accertare e dichiarare per i motivi esposti nelle difese in atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione del 1° ottobre 2020 proposto nei

confronti del deducente, per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. quanto alla domanda sub a) delle avverse conclusioni con riguardo “al risarcimento del danno anche non patrimoniale da liquidare nell'importo accertato in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa” e, ancora, relativamente alla domanda sub b) delle avverse conclusioni;

2. ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'avversa azione per i motivi ampiamente esposti nella Sezione I della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile e/o improponibile, previa, se del caso, disapplicazione della Delibera n. 525/2020 di Banca d'Italia;

3. in via principale, nel merito, rigettare, per tutti motivi ampiamente nelle proprie difese tutte, ogni avversa domanda siccome inammissibile, afferente a diritti prescritti, infondata e non provata, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum;

4. in via subordinata rispetto alle precedenti domande, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda (anche solo parzialmente) nei confronti del Prof. Dott. [REDACTED], rideterminare, per i motivi ampiamente esposti nelle difese in atti, derogando alla presunzione di responsabilità solidale, il quantum debeatur concretamente ascrivibile al medesimo in considerazione del diverso contributo della sua condotta alla causazione del danno ex adverso lamentato, in ogni determinando, per i motivi ampiamente esposti nelle odierni note di udienza, il quantum debeatur in misura non superiore ad € 1.000.000,00;

5. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale o per una misura ridotta, delle domande di parte attrice, nell'interesse del prof. [REDACTED], dichiarare tenute e, per l'effetto, condannare, nei limiti di cui ai massimali indicati nelle polizze richiamate nella narrativa che precede, la “[REDACTED] – [REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, la “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, la “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di compagnie che hanno assicurato la Banca Popolare di Bari S.p.A. a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori, sindaci, dirigenti apicali in ragione delle polizze innanzi richiamate, a rifondere parte attrice ovvero, in via gradata, a manlevare il prof. [REDACTED], per tutto quanto dovesse essere tenuto a corrispondere a favore della parte attrice.

7. ancora in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale o per una misura ridotta, delle domande di parte attrice, dichiarare la nullità delle domande di regresso avanzate dai convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] o da altri convenuti ancora o comunque respingerle in quanto inammissibili, afferenti a diritti prescritti, infondate e non provate, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.

Per i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] :

In via pregiudiziale:

- dichiarare improcedibile l'azione instaurata dalla Banca Popolare di Bari s.p.a. per difetto di autorizzazione ad agire dei Commissari straordinari;

Nel merito:

- rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui agli atti, verbali e documenti di causa;

- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare [REDACTED] [REDACTED] a tenere indenni e manlevati il prof. [REDACTED] e il dott. [REDACTED] da qualunque somma fossero condannati a pagare all'attrice per le vicende per cui è

causa;

- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica alla luce delle contraddizioni evidenziate in atti.

Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

Per il convenuto [REDACTED]:

In via preliminare e/o pregiudiziale:

- accertare il trasferimento in sede penale delle domande formulate da BPB nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del processo civile nei confronti dell'esponente, per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità dell'avversa azione per mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, TUB;
- accertare la carenza di legittimazione passiva del dott. [REDACTED] e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande svolte dalla Banca;
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Imprese, per essere competente, in via esclusiva, il Giudice del Lavoro, per i motivi di cui in narrativa;

Nel merito:

- in *principalità*, rigettare tutte le domande attoree perché prescritte e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- in *via subordinata*, nella denegata ipotesi in cui il dott. [REDACTED] fosse dichiarato tenuto al risarcimento dei danni nei confronti della Banca:

(i) accertare e dichiarare, secondo la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze che ne

sono derivate, la responsabilità concorrente della stessa Banca ex art. 1227 c.c. per i motivi di cui in narrativa;

(ii) nella denegata ipotesi in cui il dott. [REDACTED] fosse condannato al risarcimento dei danni nei confronti dell'attrice in solido con altri convenuti, accertare la quota interna di responsabilità riferibile al dott. [REDACTED];

(iii) dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917, secondo comma, c.c. [REDACTED] e [REDACTED], in persona del loro rappresentante pro tempore, tenute a corrispondere direttamente alla Banca Popolare di Bari S.p.A. in amministrazione straordinaria l'importo oggetto di eventuale condanna e per l'effetto condannarle - nei limiti dei massimali pattuiti ovvero nei limiti di quanto ritenuto dovuto alla luce delle argomentazioni svolte in atti - al pagamento dei danni che l'esponente fosse condannato a risarcire a parte attrice e, in subordine, a tenere indenne e/o manlevare – entro il predetto limite - il dott. [REDACTED], da tutti i danni che lo stesso fosse condannato a risarcire a parte attrice, anche con riferimento alle spese di giudizio, nel caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta dell'attrice, nonché da ogni ulteriore conseguenza negativa derivante dalle pretese avversarie;

(iv) in ogni caso, rigettare tutte le domande di regresso formulate dagli altri convenuti e dalle terze chiamate nei confronti di [REDACTED];

- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il dott. [REDACTED] fosse condannato al risarcimento dei danni nei confronti dell'attrice e fosse esclusa la copertura assicurativa in ragione del comportamento reticente tenuto dalla Banca medesima, condannare la Banca a sua volta a risarcire al dott. [REDACTED] i danni consequenti alla perdita della copertura assicurativa;

In ogni caso:

- con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l'IVA nella misura di legge, il 15% per

spese generali ed il Contributo Cassa Avvocati.

In via istruttoria:

- si chiede che venga disposta la rinnovazione del CTU o che, in subordine, venga adottata ogni altra misura integrativa o correttiva idonea ad emendare l'elaborato del CTU, in dipendenza delle opzioni di carattere giuridico dal medesimo operate (alla luce di quanto verbalizzato nell'udienza del 23 gennaio 2025 e di quanto verrà illustrato negli scritti difensivi finali dell'esponente);

-si chiede inoltre che venga ordinata a parte attrice l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:

-dell'accordo del 31.12.2019 (nonché delle due successive modifiche, rispettivamente in data 18 aprile e 27 maggio 2020) intercorso tra BPB in A.S. da un lato, e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e la Banca del Mezzogiorno, dall'altro lato;

-dei documenti (e.g. spese corrisposte dalla Banca, estratti carte credito dell'esponente) attestanti le trasferte, dal 2014 al 2016, dell'esponente a Teramo (presso Banca Tercas).

Per la convenuta [REDACTED]:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. (già in Amministrazione Straordinaria e ora denominata BDM Banca S.p.A.) nei confronti di [REDACTED] in relazione all'attività di revisione dalla stessa svolta sui bilanci della Banca Popolare di Bari S.p.A. al 31 dicembre 2014 e precedenti, per l'intervenuto decorso del relativo termine.

Nel merito, in via principale:

- respingere tutte le domande proposte da Banca Popolare di Bari S.p.A. (già in Amministrazione Straordinaria e ora denominata BDM Banca S.p.A.) nei confronti di [REDACTED], in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;

- respingere ogni altra domanda da chiunque proposta, anche in via subordinata, nei confronti di [REDACTED], in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.

Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, anche solo in parte, le domande proposte nei confronti di [REDACTED]:

- accertare e dichiarare la non risarcibilità del preteso danno lamentato nei confronti di [REDACTED] ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c., ovvero la riduzione del danno eventualmente risarcibile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'eventuale quota di responsabilità di [REDACTED] rispetto agli altri soggetti asseritamente corresponsabili.

In via istruttoria:

- rigettare le istanze istruttorie avversarie formulate nell'ambito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto inammissibili ed irrilevanti;

rigettare le asserite richieste di chiarimento da sottoporre al CTU formulate da Banca Popolare di Bari S.p.A. (già in Amministrazione Straordinaria e ora denominata BDM Banca S.p.A.) nel corso dell'udienza del 14 novembre 2024 e ribadite in sede di note di trattazione scritta per l'udienza in data 23 gennaio 2025;

- rigettare le ulteriori richieste di rinnovazione e/o chiarimento della CTU formulate dal Dott. [REDACTED], dai Dott.ri [REDACTED] e [REDACTED] e da [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED];

- occorrendo, ammettere prova testimoniale sui capitoli di prova formulati;
con vittoria di spese ed onorari di causa.

Per il convenuto [REDACTED]:

1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva del Dott. [REDACTED];

2) in via principale: rigettare, in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, ogni domanda svolta nei confronti del Dott. [REDACTED];

3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta da Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., già in Amministrazione Straordinaria, accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile al Dott. [REDACTED];

4) in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui nei confronti del Dott. [REDACTED] dovesse risultare anche solo in minima parte fondata la pretesa attorea, determinato il risarcimento nella misura emergente ad esito dell'istruttoria, identificate le responsabilità e la misura delle responsabilità in via assolutamente denegata ascrivibili allo stesso Dott. [REDACTED], accertare, dichiarare e condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Trieste, [REDACTED] e [REDACTED] Insurance, [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via [REDACTED], P.IVA [REDACTED] manlevare e garantire il predetto Dott. [REDACTED] da ogni e qualsiasi somma a qualunque titolo addebitatagli e comunque rifondergli in pari misura le somme che, a qualunque titolo nessuno escluso, il medesimo fosse condannato a versare in accoglimento delle domande svolte dall'attore.

Con condanna delle controparti al pagamento delle spese e degli onorari di Giudizio a favore del Dott. [REDACTED]

Per il convenuto [REDACTED]:

(a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione per carenza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia;

- (b) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi;
- (c) in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree, accertare la ripartizione del quantum di responsabilità ascrivibile in capo a tutti e ciascuno dei soggetti convenuti nel presente giudizio e degli eventuali terzi chiamati, in ragione degli obblighi agli stessi facenti capo, per il rapporto negoziale in essere tra le parti del presente giudizio, nonché alle singole responsabilità eventualmente accertate;
- (d) in via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attoree, condannare la “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore; la [REDACTED] - [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore; la “[REDACTED] - [REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in atti, uniche responsabili del risarcimento del danno che sarà eventualmente ritenuto imputabile al dott. [REDACTED], in qualità di componente del c.d.a., all'esito della presente controversia e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne il dott. [REDACTED] a pagare esse stesse la somma che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla predetta, ed eventuale, responsabilità civile, ovvero, in via subordinata, dichiarare la sussistenza in capo al dott. [REDACTED] del diritto di rivalersi contro la “[REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore; la [REDACTED] - [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore; la “[REDACTED] - [REDACTED]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella denegata ipotesi in cui fosse lui stesso condannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori e spese;
- (e) in via ulteriormente subordinata, nel merito, nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere che i contratti di assicurazione stipulati dalla Banca Popolare di Bari con le predette Assicurazioni,

“[REDACTED]”, “[REDACTED] - [REDACTED]”, “[REDACTED]”, “[REDACTED] - [REDACTED]”, non operino causa informazioni inesatte, ritardi nelle denunce del sinistro o altra ragioni inerente alla responsabilità di Banca Popolare di Bari, ora BdM Banca s.p.a., condannare la stessa BdM Banca s.p.a. a risarcire il dott. Franco [REDACTED] di ogni danno che lo stesso dovesse subire a causa della non operatività delle coperture assicurative, oltre interessi e rivalutazione;

(f) in via istruttoria si oppone a tutte le richieste formulate dalla BdM Banca s.p.a.

(g) condannare la BdM Banca s.p.a. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Per la terza chiamata [REDACTED]:

Accertare e dichiarare la carenza di titolarità in capo a [REDACTED] della posizione passiva del rapporto assicurativo controverso.

Rigettare integralmente le domande di accertamento e condanna da chiunque formulate nei confronti di [REDACTED] mandando quest'ultima assolta da ogni avversa pretesa a qualunque titolo vantata.

Con vittoria di spese diritti, onorari, sentenza e successive occorrente, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Per la terza chiamata [REDACTED]:

in via principale:

accertare e dichiarare l'inoperatività nella specie delle garanzie assicurative ex adverso invocate per tutte le ragioni in fatto e in diritto ampiamente dedotte in atti, nonché ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e, per l'effetto rigettare integralmente le domande di accertamento e condanna da chiunque formulate nei confronti di [REDACTED], mandando quest'ultima assolta da ogni avversa pretesa a qualunque titolo vantata;

in via subordinata:

nela assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso formulate, accertare e dichiarare la misura dell'indennizzo effettivamente dovuto da [REDACTED]

[REDACTED] nella vertenza per cui è causa in forza della polizza assicurativa n.30339085, tenuto conto dei termini, delle condizioni e delle esclusioni tutti contrattualmente previsti e, per conseguenza;

limitare la condanna di [REDACTED] al pagamento dell'indennizzo nella sola misura effettivamente accertata come dovuta in forza della polizza n.30339085, nonché di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e comunque:

(i) nel rispetto del massimale, dei termini e delle condizioni applicabili;

(ii) in eccesso rispetto al massimale della Polizza n.380809411 di primo rischio emessa da [REDACTED] SpA;

(iii) in eccesso rispetto a qualsiasi altro contratto di assicurazione valido ed efficace in applicazione della condizione prevista dall'articolo 2, Sezione B, della Polizza n.380809411 emessa da [REDACTED] SpA.;

in ogni caso, con vittoria di spese diritti, onorari, sentenza e successive occorrente, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Per la terza chiamata [REDACTED] Insurance Europe AG:

1. Dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere anche nel merito tutte le domande formulate nei confronti di [REDACTED].
2. Condannare i chiamanti in causa, e comunque chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrente.
3. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso.

Per la terza chiamata [REDACTED]:

nel merito, in via principale:

accertare e dichiarare l'inoperatività nella specie delle garanzie assicurative ex adverso invocate per tutte le ragioni in fatto e in diritto ampiamente dedotte in atti, nonché ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e, per l'effetto Rigettare integralmente le domande di accertamento e condanna da chiunque formulate nei confronti di [REDACTED] SpA, mandando quest'ultima assolta da ogni avversa pretesa a qualunque titolo vantata;

in via subordinata:

nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso formulate, accertare e dichiarare la misura dell'indennizzo effettivamente dovuto da [REDACTED] SpA nella vertenza per cui è causa in forza della polizza assicurativa che dovesse essere ritenuta applicabile, tenuto conto dei termini, delle condizioni e delle esclusioni tutti contrattualmente previsti e, per conseguenza;

limitare la condanna di [REDACTED] SpA al pagamento dell'indennizzo nella sola misura effettivamente accertata come dovuta in forza della polizza di assicurazione che dovesse essere ritenuta applicabile alla fattispecie, nonché di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e comunque:

(i) nel rispetto del massimale, dei termini e delle condizioni applicabili;

(ii) in eccesso rispetto a qualsiasi altro contratto di assicurazione valido ed efficace in applicazione della condizione prevista dall'articolo 2, Sezione B, di Polizza;

in ogni caso, con vittoria di spese diritti, onorari, sentenza e successive occorrente, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazioni dell'8/15.10.2020 **la Banca Popolare di Bari s.p.a., già S.C.p.A., in amministrazione straordinaria, ora BDM Banca s.p.a.**, - premesso che: la Banca d'Italia, con decisione del 13 dicembre 2019, aveva disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari (BPB), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario (TUB), in ragione delle perdite patrimoniali; in precedenza la medesima Banca d'Italia aveva effettuato, nel 2010, accertamenti ispettivi, dai quali erano emerse carenze nell'organizzazione e nei controlli interni sul credito, nonché, nel 2013, verifiche sul rischio di credito, sulla governance aziendale e sul sistema dei controlli interni e le tematiche di *compliance*, ossia di conformità di procedure e comportamenti alle regole di funzionamento; nel 2016 erano stati altresì disposti accertamenti sui profili di adeguatezza patrimoniale e del credito, conclusisi con valutazione parzialmente sfavorevole ed in particolare con la constatazione di ritardi nella realizzazione delle misure di rafforzamento dei mezzi propri e nel sistema dei controlli sui crediti, anche a seguito dell'acquisizione del Gruppo Tercas, oltre che di irregolarità nel collocamento dell'aumento di capitale negli anni 2014-15, realizzato con un'operazione di rafforzamento patrimoniale di complessivi € 550 mln, tra emissioni di nuove azioni (330 mln) e collocamento di obbligazioni subordinate (220 mln), operazioni per le quali successivamente la Consob irrogava sanzioni per circa € 2 mln.; nel novembre 2018 la Banca d'Italia aveva richiesto di condurre una verifica sulla correttezza della classificazione e degli accantonamenti sulle esposizioni nei confronti dei maggiori gruppi ed alla chiusura dello stesso esercizio 2018 si era manifestata una perdita consolidata già di € 430 mln, così che i coefficienti precipitavano al di sotto della riserva di conservazione del capitale; emergendo, altresì nel 2019, conflittualità interne, con stallo gestionale; la Banca d'Italia aveva, inoltre, trasmesso sollecitazioni al Collegio sindacale ed al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'inserimento di figure di maggiore esperienza ed autorevolezza, cui era seguito un mero parziale rinnovo dell'Organo amministrativo, con la nomina del prof. [REDACTED], quale

presidente, nonché del rag. [REDACTED], quale consigliere; al 31 marzo 2020 la situazione patrimoniale redatta dai nominati Commissari straordinari rivelava un valore del patrimonio netto negativo per € 346,8 milioni (per avere incluso già nel novero di questo il versamento erogato dal FITD in data 31 dicembre 2019 per € 310 milioni, e, quindi, in assenza di questo, complessivamente negativo per € 656,8 milioni) e perdite maturate alla stessa data per € 1.144 milioni; su tale realtà dei conti il valore di recesso delle azioni era risultato pari a € 0,00 (zero) per ciascuna azione; la rovinosa situazione innanzi descritta era imputabile alla governance della Banca, nella quale [REDACTED] aveva rivestito per 30 anni il ruolo di presidente, con la costante presenza del figlio di questi, [REDACTED] da ultimo, condirettore generale; in particolare, l'emersione delle perdite dell'esercizio 2018 era imputabile a regole e prassi di concessione e gestione dei fidi imprudenti e a gravi carenze nel monitoraggio, nella classificazione e nel recupero dei crediti, mentre l'assetto dei controlli si era mostrato incapace sia di intercettare le violazioni delle regole di vigilanza e aziendali e sia di correggere i comportamenti devianti quando riscontrati, con riferimento soprattutto al credito e al settore contabile; in tale contesto il Direttore generale ed il Condirettore non avevano offerto i necessari contributi al Consiglio ed anche il Collegio sindacale aveva svolto un'azione gravemente lacunosa, quanto alla funzione di Risk management, relativamente al portafoglio creditizio ed alla funzione di Internal auditing, oltre che alla verifica della *mala gestio* del portafoglio dei crediti e delle tecniche di contabilizzazione delle operazioni di rinegoziazione e/o postergazione dei finanziamenti accordati alla clientela, con effetti di sottostima della rischiosità delle linee di credito interessate da tale fenomeno; sulla base delle risultanze che attestavano le responsabilità, ai sensi del comma 5 dell'art. 72 TUB, la Banca d'Italia da ultimo, dietro apposita istanza all'uopo proposta all'ADV da parte dei Commissari Straordinari, aveva autorizzato, in data 29 settembre 2020, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disiolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, nominativamente censiti nel provvedimento prot. n. 1256125/20; **i soggetti passivi dell'azione erano i seguenti:**

quanto agli amministratori (anche) con incarichi speciali e/o direttori e condirettore generali:

██████████, quale componente del CdA dal 28/12/1978 e poi presidente; in particolare, vice Presidente e Amministratore delegato dal 02/03/2008 al 16/04/2011 nonché Presidente del CdA dal 17/04/2011 al 24/07/2019;

██████████, quale Vice Direttore Generale» della BPB dal 9/05/2011 al 14/10/2015, in effetti «Direttore generale di fatto», nonché formale Condirettore Generale dal 14/10/2015 al 30/1/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 02/07/2019, e Presidente dal 24/07/2019 al 13/12/2019;

██████████, quale componente CdA dal 30/05/2012, e Amministratore delegato dal 01/05/2015 al 03/12/2018;

██████████, quale Direttore generale dal 01/09/2011 al 30/04/2015, nonché quale componente del CdA con deleghe dal 12/12/2018 al 21/07/2019, e, infine, quale Amministratore delegato dal 24/07/2019 al 13/12/2019;

██████████, quale Direttore generale dal 28/11/2018 al 24/07/2019, nonché quale componente del CdA dal 24/07/2019 al 13/12/2019;

quanto agli amministratori c.d. non esecutivi:

██████████, quale componente del CdA dal 28/05/1989 al 20/07/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 03/03/2002 al 13/12/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 18/10/2002 al 20/07/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 06/04/2005 al 13/12/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 26/03/2007 al 20/07/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 25/03/2009 al 13/12/2019;

[REDACTED], quale componente del CdA dal 06/04/2011 al 13/12/2019;

[REDACTED], quale componente del CdA dal 10/12/2011 al 13/12/2019;

[REDACTED], quale componente del CdA dal 17/04/2011 al 29/04/2018 (già presidente del Collegio sindacale dal 13/03/2005 al 16/04/2011);

quanto ai sindaci:

[REDACTED], quale presidente del Collegio sindacale dal 17/04/2011 al 29/04/2018;

[REDACTED], quale presidente del Collegio sindacale dal 29/04/2018 al 13/12/2019;

[REDACTED], quale componente del Collegio sindacale dal 07/03/2004 al 13/12/2019;

[REDACTED], quale componente del Collegio sindacale dal 13/03/2005 al 09/09/2019;

ricorrevano nella specie: 1) responsabilità per inadempimento di obblighi e doveri propri degli amministratori con incarichi speciali e degli amministratori c.d. non esecutivi della Banca, questi ultimi in relazione al dovere di agire informati; 2) responsabilità per inadempimento di obblighi e doveri propri dei sindaci della Banca; 3) responsabilità per inadempimento di obblighi e doveri propri del D.G. della Banca; in particolare, quanto alle condotte commissive od omissive in rapporto causale con i danni innanzi indicati, risultavano violate le regole sul processo del credito da una serie di operazioni di finanziamento con riferimento alle quali, da un lato, l'Organo amministrativo non aveva correttamente applicato le disposizioni di legge o regolamentari e, dall'altro, l'Organo di controllo non aveva adeguatamente vigilato sull'applicazione delle stesse, né in generale gli esponenti aziendali avevano agito con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico; sussisteva altresì la responsabilità della società di revisione, [REDACTED], per concorso con alcuni amministratori nella falsificazione dei dati di bilancio a partire dall'esercizio 2016, per l'omessa segnalazione agli organi amministrativi delle carenze dei controlli interni, necessari per l'affidabilità dei dati contabili, nonché per l'assenza di terzietà ed indipendenza della stessa dagli organi della

società controllata; nel quadro delle indicate violazioni ed inadempienze, emergevano, in particolare le operazioni di seguito indicate, sintomatiche della *mala gestio*: **1)** l'abnorme concessione al Gruppo Maiora di finanziamenti chirografari ammontanti, a fine 2018, ad € 100 mln circa, su un totale di esposizione verso la Banca pari a € 140 mln, con successiva proroga di fidi in scadenza per circa 31 mln, nonché l'incremento per circa € 15 mln della esposizione del Gruppo Maiora verificatosi tra la fine del 2017 e il primo semestre del 2018 alla luce del fatto che il Consiglio di amministrazione della Banca aveva valutato in € 125 mln. (importo peraltro irragionevole, considerato l'esposizione chirografaria di cui si è appena detto) il «plafond individuale» del Gruppo Maiora; **2)** l'acquisto da parte di Barimmobiliare, del “Palazzo Barone Ferrara”, immobile di pregio situato nel centro di Bari, venduto da Maiora Group s.p.a. il 27.12.2013 per il prezzo di € 21,5 mln, operazione finanziata dalla Banca con la concessione di un mutuo ipotecario di € 20 mln, con rimborso bullet alla scadenza del 31 dicembre 2016, effettuata dall'acquirente al solo fine di accontentare la Banca e favorire la riduzione della complessiva esposizione del Gruppo Maiora, posizione appostata, in forza della successiva constatazione del rientro solo mediante vendita dell'immobile, a *inadempienza probabile con dubbio esito* di € 3,4 mln; **3)** la promessa di acquisto da parte di Roma Trevi, società di scopo costituita nel settembre 2016 da Leggiero Real Estate s.r.l, di un immobile sito in Roma, via delle Muratte, da Fimco s.p.a. (“Fimco”), società del Gruppo Maiora, anch'essa, in precedenza finanziata dalla Banca, con corrispettivo della compravendita pattuito in € 40 mln., da corrispondere in larga misura (36 mln), a titolo di caparra, alla consegna dell'Immobile in Roma (prevista al 31 dicembre 2016) e per i residui € 4 mln. al contratto definitivo, stipulato il 1° dicembre 2017; operazione sovvenzionata dalla Banca, con erogazione anticipata rispetto all'effettivo acquisto dell'Immobile in Roma, sulla base del solo preliminare, mediante concessioni di finanziamenti erogati il 31 gennaio 2017 a Roma Trevi per € 40,5 mln complessivi, di cui € 32,25 mln per l'acquisto (mutuo ipotecario con rimborso bullet a fine 2019) e € 8,25 mln per la ristrutturazione (chirografario con rimborso bullet a 18 mesi dall'erogazione ossia a giugno 2019); in sede ispettiva le posizioni Roma Trevi e LRE (in precedenza in bonis) venivano

classificate a Inadempienza Probabile, e precisamente Roma Trevi per € 14,7 mln e LRE per € 4,6 mln.; danno aggravato dal rischio di impossibilità di recupero dell'intero credito in caso di accoglimento di domanda revocatoria, proposta nelle more dalla Curatela del Fallimento Fimco, della compravendita perfezionata tra Fimco e Roma Trevi; **4)** la concessione nel dicembre 2011 da parte della Banca, quale capofila in pool con Banca Popolare di Vicenza, per quote rispettive del 40% e del 60%, di un mutuo edilizio di € 60 mln (erogato in tranches successive, sino ad agosto 2014, per € 38,6 mln complessivi, alla Immoberdan s.r.l., avente capitale sociale di € 10.000,00, già impegnata in un progetto edilizio di ampia portata ed acquisita dal Gruppo █ s.r.l. nell'aprile del 2011 (entrambe in seguito dichiarate fallite); successivamente, nel dicembre 2012, la Banca accordava ad Immoberdan un'anticipazione di credito per € 3,5 mln (ancora in pool con Banca Popolare di Vicenza, questa volta in quote paritetiche); erogazioni effettuate in momenti in cui erano percepibili difficoltà, quanto meno nei tempi, di realizzazione del progetto edilizio finanziato; la posizione veniva successivamente classificata in Sofferenza, con incremento di perdita aziendale sino ad € 9,9 mln, cui si aggiungevano continue erogazioni e/o proroghe di crediti in favore del Gruppo █, in deroga ai limiti previsti dalla politica del credito, con classificazione a sofferenza della relativa posizione per € 8,981 mln; **5)** la concessione di finanziamenti alla società Ferrara 2007 e di fido alla società Figepa s.r.l., i primi, una prima volta per € 15 mln. nel 2013 (c/c ipotecario con scadenza bullet a 36 mesi) per la riqualificazione del compendio immobiliare sito in Ferrara denominato "Palazzo degli Specchi", ed una seconda volta, il 20 luglio 2016, per ulteriori € 15 mln (apertura di credito ipotecaria) concessi nel quadro di un piano di ristrutturazione ex art. 67 L.F. finalizzato al rientro totale di alcune società del Gruppo ed in parte specificamente destinati allo sviluppo di terreni oggetto di acquisizione nell'ambito del piano stesso; il secondo, per € 20 mln, concesso dalla Banca nell'agosto del 2015, con rimborso bullet e scadenza al 31 dicembre 2019, destinato: (i) quanto a € 10 mln, all'estinzione di un precedente finanziamento; (ii) quanto a € 8,5 mln, all'investimento in quote del fondo immobiliare ETA e, (iii) quanto a € 1,5 mln, ad esigenze di liquidità. Tale fido era garantito con pogni sulle quote ETA, per un controvalore di € 21

mln, su un deposito di denaro e titoli per € 4,5 mln e sul denaro come sopra concesso per esigenze di liquidità; per entrambe le operazioni era derivato danno per un importo pari, quanto meno, ad € 31 mln. (17,9 + 13,1), riconducibile alla natura delle concessioni di credito caratterizzata (in quanto bullet) da intrinseca rischiosità, ad una non adeguata valutazione dei beni concessi in garanzia e al mancato monitoraggio del credito; **6)** la concessione di credito alla Finanziaria Immobiliare Monferini S.p.A. (“FIM”), in data 28 maggio 2014, pur in presenza di numerose segnalazioni alla centrale rischi, nonché alla società Apeiron s.r.l., in data 16 marzo 2016, nonostante le criticità della C.R., la prima fallita con sentenza in data 26 aprile 2017 e la seconda vana proponente di un piano ex art. 67 L.F., con conseguente classificazione a Sofferenza delle suddette posizioni, con danno pari a circa € 10,2 mln; **7)** la cessione del 30% del capitale sociale di Edisud S.p.A. da Barieditrice s.r.l. a Denver, intervenuta nel novembre 2016, per il prezzo di € 33.357.274,19 mediante accolto per corrispondente importo del mutuo che la cedente aveva nei confronti della Banca e garantito da pegno sul 30% delle azioni EDISUD», accolto liberatorio per la cedente, con riduzione della garanzia al capitale sociale di Denver ed al patrimonio di fatto inesistente della target ed inevitabile classificazione come Inadempienza Probabile dell’esposizione Denver per l’importo di € 29,9 mln; operazione seguita dall’esito negativo di domanda di concordato in bianco e successivo fallimento della Edisud; **8)** investimenti effettuati dalla Banca, senza le necessarie verifiche, in taluni fondi gestiti da Sorgente Group s.r.l., in particolare i Fondi Donatello e Tiziano ed i relativi comparti San Nicola, Puglia II e Federico II, resisi acquirenti di immobili di proprietà del Gruppo Maiora e di altri soggetti esposti verso la Banca, con la finalità di trasformazione del rischio di credito in rischio di mercato; iniziativa seguita dalla sottoposizione di Sorgente, con provvedimento del 18 dicembre 2018, ad amministrazione straordinaria per gravi violazioni normative e irregolarità nell’amministrazione, con perdita per € 47 mln; **9)** le operazioni parallele di emissione di un Prestito Obbligazionario AT1 e di investimento nel Fondo Naxos SIF Capital Plus (“Fondo Naxos”) alla fine del 2018, la prima delle quali, caratterizzata da carenze istruttorie, non perfezionatasi; la seconda portata a compimento senza alcun versamento al Fondo

Naxos, anticipato dalla mandataria di questi Caceis e seguito da sentenza, pronunciata dal Tribunale di Lussemburgo, di condanna della BPP al pagamento della somma di € 51,5 mln, oltre spese di giudizio in favore di Naxos; **10)** la cessione in garanzia, nell'anno 2010, da parte dell'Ente Ecclesiastico Ospedale F. Miulli alla Banca, a fronte di un affidamento concessole, di un credito per circa € 32 mln. da maggiorarsi di interessi, vantato verso l'INPS e oggetto di un contenzioso tra quest'ultimo e il Miulli; a seguito della pronuncia d'appello nel citato contenzioso (29 luglio 2010), e in attesa del giudizio di Cassazione, l'INPS in esito ad un procedimento esecutivo, nel marzo 2012, versava alla Banca la somma oggetto del credito (ammontante ad € 41,7 mln); la Banca girava quindi la somma incassata al Miulli, al fine di consentire a quest'ultimo il rientro dal citato affidamento del 2010 e da ulteriori esposizioni verso la Banca; a seguito dell'esito sfavorevole del procedimento, la Banca era costretta a versare all'INPS la somma a suo tempo incassata e, nonostante ciò, concedeva al Miulli un nuovo affidamento per € 6 mln; in seguito la Banca chiedeva ed otteneva, nel 2017, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del Miulli per rientrare nella disponibilità della somma che era stata costretta a restituire all'INPS; la Banca in tal modo rientrava (in data 6 dicembre 2017) dell'importo di € 15 mln circa; successivamente il Miulli veniva ammesso a procedura di concordato ed il credito, classificato a dubbio esito era pari ad € 18,8 mln; dalle riferite condotte emergevano i presupposti per l'accertamento della responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto, dei sindaci e dei direttori generali e condirettori, per l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni, fonte di danni patrimoniali e non, nonché della società di revisione; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, gli indicati convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni:

a) previo accertamento della responsabilità per gli inadempimenti sopra specificamente imputati (§§ 4.1. > 4.10) e comunque agli obblighi e/o doveri generali di valutare e/o curare o vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e di tutti i danni conseguenti, condannare, in solido tra loro e con [REDACTED], in

persona del legale rapp.te p.t.:

- [REDACTED] e [REDACTED], in qualità – rispettivamente – di amministratore di diritto p.t., e di amministratore di fatto nonché Direttore generale di fatto (dal 9 maggio 2011 al 30 gennaio 2019) e comunque Condirettore generale (dal 14 ottobre 2015 al 30 gennaio 2019);

- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], in qualità rispettivamente, tutti, di amministratore di diritto p.t. nonché, [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], di Direttore generale (dal 1° settembre 2011 al 30 aprile 2015, il primo; dal 28 novembre 2018 al 24 luglio 2019, il secondo);

- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], ciascuno in qualità di componente del Collegio sindacale p.t.,

al risarcimento del danno patrimoniale patito e patiendo, da liquidare in importo non minore di € 380,696 mln. (trecentottantamilioniseicentonovantaseimila/00) ovvero fino a concorrenza dell'importo massimo per ciascuno accertato in corso di causa, se del caso mediante apposita CTU;

nonché:

- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED],

nelle qualità già rispettivamente indicate, al risarcimento del danno anche non patrimoniale da liquidare nell'importo accertato in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa;

b) inoltre, previo accertamento della responsabilità – relativamente alle «posizioni di minore importo»

(§§ 3.3, 5.2) – per gli inadempimenti agli obblighi e/o doveri generali di valutare e/o curare nonché di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e il suo concreto funzionamento e di tutti i danni conseguenti, condannare, in solido tra loro e con

[REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t.:

- [REDACTED] e [REDACTED], nelle qualità rispettivamente indicate sopra;
- [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], ciascuno nella qualità di amministratore di diritto p.t.;
- [REDACTED], nella qualità di Direttore generale p.t.;
- [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], ciascuno nella qualità di componente del Collegio sindacale p.t., al risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale patito e patiendo, da liquidare in importo non minore di € 65,5 mln. (sessantacinquemilonicinquecentomila/00) ovvero fino a concorrenza dell’importo massimo per ciascuno accertato in corso di causa, se del caso mediante apposita CTU;

c) infine, previo accertamento della responsabilità per gli inadempimenti alle obbligazioni proprie della Società di revisione relativamente alla prestazione di revisione dei bilanci di ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, condannare [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniale e non patrimoniale patiti e patiendi, da liquidare complessivamente nell’importo pari alla somma corrispondentemente accertata –anche nei confronti di [REDACTED] – con le pronunce sub a) e b) e comunque in importi non minori, quanto al danno patrimoniale, di € 179,924 mln. (centosettantanove milioni novecentoventiquattromila/00), e, quanto al danno non patrimoniale, di quello ulteriore accertato in corso di causa, se del caso mediante apposita CTU e/o con valutazione equitativa;

in ogni caso [a), b), c)], con liquidazione degli importi aggiuntivi pari alla rivalutazione monetaria e agli interessi esigibili a norma dell'art. 1284 (anche ex c. 4) c.c. sulla somma rivalutata; e con ordine di pubblicazione della emananda decisione di merito a cura e spese dei convenuti soccombenti, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche e in siti internet designati dal Giudice; nonché, condanna alle spese.

Con comparsa del 26.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED] – [REDACTED]”, con la “[REDACTED]”, con la “[REDACTED]” e con la “[REDACTED] S.p.A, con la “[REDACTED] – [REDACTED]”.

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, nonché l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari, nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Nel merito il convenuto [REDACTED] deduceva d'essere stato Direttore Generale di BPB dal 03.12.2018 al 24.07.2019 e, successivamente, amministratore sino al commissariamento dell'Istituto disposto in data 13.12.2019 e, in ragione del limitato arco temporale di svolgimento delle indicate funzioni, contestava l'addebito di responsabilità ed i relativi danni in relazione a ciascuna delle operazioni e delle vicende esposte in citazione, sostenendo di aver di contro assunto iniziative nell'interesse della società, a fronte di antecedenti condotte censurabili e situazioni pregiudizievoli.

Precisava la parte che nel novembre 2018, rivestendo - su nomina della Banca d'Italia - la carica di Commissario in Temporaneo Affiancamento presso la Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. di Viterbo, gli era stato offerto di assumere la carica di D.G. presso BPB, accettata previa consultazione con gli esponenti di vertice dell'istituto centrale, che seguivano la posizione di essa BPB.

Aggiungeva il convenuto che il CdA del 12.12.2018 aveva deliberato che esso D.G. dovesse *“focalizzare la propria azione essenzialmente nella conduzione della gestione ordinaria e nel coordinamento [REDACTED] vità quotidiana nei termini previsti in sede di budget/piani operativi”*, sicché era estraneo a qualsivoglia rete finalizzata all'erogazione sistematica del credito a soggetti immeritevoli.

Richiamata pertanto la diligente attività svolta quale D.G. nell'indicato periodo, anche con riassetto organizzativo, avversata dagli [REDACTED], sosteneva di aver contribuito ad una rivoluzione nella governance di BPB, nonché di aver avviato un processo di profonda riorganizzazione della Funzione Crediti.

Quanto all'incarico di amministratore, il convenuto deduceva che il nuovo CdA di BPB aveva agito in contatto strettissimo e continuo con l'Autorità di Vigilanza, con cui aveva concordato ogni passo ed il percorso di risanamento, interrotto dal successivo commissariamento della Banca.

Pertanto il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda, con risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., quantificati in € 100.000,00 o nel diverso importo dovuto, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, con accertamento del grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti, anche ai fini del regresso.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED] – [REDACTED]” (per il periodo sino a tutto il

31.12.2017, n. polizza Z066211 – all.12), con la “[REDACTED]” (per il periodo dal 24.01.2018 al 24.01.2019, n. polizza 380809411 - all.13), con la “[REDACTED]” e con la “[REDACTED]” (per il periodo dal 24.01.2019 al 24.01.2020, n. polizza 390792317 - all.14), con la “[REDACTED] - [REDACTED]” (per il periodo dal 24.01.2018 al 24.01.2019, n. polizza 30339085 - all.15).

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, nonché l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari, nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Nel merito deduceva la parte d'essere stato componente del Consiglio di amministrazione senza deleghe, privo, in quanto amministratore non esecutivo, del potere di richiedere informazioni sulla gestione ed organizzazione della società, scelte peraltro non sindacabili, in ogni caso estraneo alla violazione delle regole aziendali, alla falsificazione dei dati sottoposti al CdA ed all'Autorità di Vigilanza.

Aggiungeva il convenuto che i rilievi ispettivi della Banca d'Italia, assistiti da fede privilegiata per i soli accertamenti fattuali, escludevano l'inadeguatezza degli assetti organizzativi sino all'anno 2016.

Deduceva altresì la parte che le gravissime patologie consistite nella violazione delle norme aziendali che presiedevano al processo del credito, e nell'occultamento – anche al CdA – della reale situazione patrimoniale della Banca, erano imputabili esclusivamente ad alcuni manager apicali.

Ribadiva, inoltre, il convenuto l'insindacabilità delle scelte gestorie con riferimento alle 10 vicende dedotte a fondamento dell'azione di responsabilità e, con riferimento alle operazioni di erogazione di

crediti, deduceva che le stesse non erano mai state portate all'attenzione del CdA, né dallo stesso approvate, concludendo per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, con accertamento del grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti, anche ai fini del regresso.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED] – [REDACTED]”.

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa della suddetta Compagnia di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, nonché l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari, nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Nel merito deduceva d'essere stato componente non esecutivo del Consiglio di amministrazione sino al 20.7.2019, senza deleghe, nonché di aver svolto con diligenza l'incarico sulla base delle informazioni ricevute.

Contestava, altresì, il convenuto la fondatezza degli addebiti relativi alle 10 operazioni, deducendo peraltro la genericità ed indeterminatezza delle censure inerenti le posizioni minori ed il danno all'immagine, che negava in radice, al pari degli elementi essenziali della ventilata responsabilità, concludendo per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, in ogni caso previo accertamento del *quantum debeatur* riferibile alla sua condotta.

Con comparsa di pari data si costituiva [REDACTED], eccepido la carenza di legittimazione dell'attrice, per essere venuta meno l'Amministrazione Straordinaria della Banca, a seguito della ricostituzione degli organi sociali alla data di notifica della citazione del 15.10.2020 ed, in subordine, la carenza di capacità ad agire dei Commissari straordinari, privi di potere rappresentativo alla medesima data.

In ulteriore subordine eccepiva la parte la carenza del presupposto processuale della delibera assembleare per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Nel merito il convenuto contestava la fondatezza della domanda per carenza di prova del nesso causale.

Deduceva altresì di aver svolto il ruolo di amministratore non esecutivo e di non aver mai violato obblighi e doveri inerenti a tale sua qualifica, né posto in essere atti di *mala gestio*, dal momento che tutte le richieste di credito, sulle quali era basata la domanda, erano state valutate dalle apposite strutture esistenti presso la Banca, destinate all'istruzione delle pratiche per la concessione del credito, ed avevano ottenuto una previa valutazione positiva, che escludeva ogni ipotesi di violazione dei doveri a lui spettanti.

Chiedeva pertanto la parte, in attesa della definizione dei processi penali, la sospensione del giudizio civile ed, in ogni caso, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Nella medesima data si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED] [REDACTED] – [REDACTED]”, con la “[REDACTED]”, con la “[REDACTED] [REDACTED]” e con la “[REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED]”.

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione

alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

Nel merito il convenuto deduceva l'estraneità agli addebiti mossigli, sostenendo di aver agito, quale amministratore non esecutivo, nell'interesse della Banca e nel rispetto delle regole sul processo del credito, sulla base delle informazioni ricevute, condotta osservata in relazione alle 10 operazioni indicate dall'attrice, per alcune delle quali negava peraltro la configurabilità di danni risarcibili, allegando, infine, la genericità delle allegazioni riferite alle operazioni minori.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, in ogni caso previo accertamento del *quantum* di responsabilità ascrivibili a tutti ed a ciascun convenuto.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED] – [REDACTED]” e la “[REDACTED]

Il convenuto chiedeva, quindi, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

Nel merito, deduceva di aver accettato la carica di amministratore indipendente e senza deleghe della Banca attrice in data 30 maggio 2012, assumendo in data 1° maggio 2015 la carica di amministratore delegato, mantenuta sino alle dimissioni, divenute operative dal 3 dicembre 2018.

Sosteneva la parte la sua estraneità, per ragioni temporali, alla gran parte delle operazioni indicate dall'attrice e l'assenza di responsabilità in relazione all'incarico di amministratore non esecutivo.

Quanto al periodo in cui aveva svolto l'incarico di amministratore delegato, sosteneva il convenuto di aver migliorato la governance della Banca, con nuove strategie nel piano industriale, contenimento dei rischi e riduzione dei costi, nonché erogazioni garantite, contestando le carenze nella sezione crediti e nell'assetto organizzativo e rimarcando la mancata allegazione da parte dell'attrice del nesso causale.

In ordine alle 10 operazioni il convenuto deduceva l'estranchezza per ragioni temporali e/o l'infondatezza delle pretese nell'*an* e nel *quantum*, chiedendo, previa sospensione del giudizio civile per pregiudizialità ex art.295 c.p.c. rispetto ad azione revocatoria promossa dal Fallimento Fimco, il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché la manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, nei limiti di quanto a lui attribuibile.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED]”, nonché [REDACTED]

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa della suddetta Compagnia di assicurazione.

Nel merito il convenuto deduceva che, quale consigliere, prima, e presidente, poi, del CdA, lungi dall'operare in sintonia con gli [REDACTED] aveva assunto iniziative in forte discontinuità con la passata gestione, finalizzate a riorganizzare la governance della Banca, garantire separazione tra gestione e controllo, rafforzare il flusso informativo, tutte in dettaglio esposte in citazione.

Assumeva il convenuto la sua totale estraneità alle operazioni indicate dall'attrice, poste in essere dalla precedente governance e sottoposte, con la sua presidenza, a verifiche ed accertamenti, seguiti da iniziative tese al salvataggio della Banca, con ridimensionamento dei costi, interventi sui crediti, rafforzamento patrimoniale, secondo le indicazioni della Banca d'Italia.

Il convenuto chiedeva pertanto accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva ed, in ogni caso,
pagina 52 di 192

rigettarsi la domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, previa ripartizione del *quantum* della responsabilità a carico di ciascuno dei convenuti.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED] – [REDACTED]”.

Il convenuto chiedeva, pertanto, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza della Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Bari e, nel merito, contestava l'addebito di responsabilità in relazione alle 10 operazioni indicate dall'attrice ed alle posizioni minori, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese, nonché manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED]

Eccepiva il convenuto la nullità della citazione, ai sensi degli artt. 164, c. 4, e 163, c. 3, nn. 3 e 4, c.c. per assoluta indeterminatezza, la prescrizione dell'azione nei suoi confronti, quale presidente del collegio sindacale, nonché l'infondatezza degli addebiti, quanto all'asserita inadeguatezza dell'assetto organizzativo e dei sistemi di controllo, contestando altresì la ricorrenza di danno e nesso causale.

Chiedeva, quindi, la parte rigettarsi la domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, previo

accertamento della quota di responsabilità dei convenuti.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED] – [REDACTED]”, con la “[REDACTED]”, con la “[REDACTED]” e con la “[REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED].

Il convenuto chiedeva, pertanto, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, nonché l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari, nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Nel merito deduceva la parte d'essere stato componente del Consiglio di amministrazione senza deleghe, privo, in quanto amministratore non esecutivo, del potere di richiedere informazioni sulla gestione ed organizzazione della società, scelte peraltro non sindacabili, in ogni caso estraneo alla violazione delle regole aziendali, alla falsificazione dei dati sottoposti al CdA ed all'Autorità di Vigilanza.

Aggiungeva il convenuto che i rilievi ispettivi della Banca d'Italia, assistiti da fede privilegiata per i soli accertamenti fattuali, escludevano l'inadeguatezza degli assetti organizzativi sino all'anno 2016.

Deduceva altresì la parte che le gravissime patologie consistite nella violazione delle norme aziendali che presiedevano al processo del credito, e nell'occultamento – anche al CdA – della reale situazione patrimoniale della Banca, erano imputabili esclusivamente ad alcuni manager apicali e che, di contro,

l'operato dell'Organo amministrativo della Banca nell'anno 2018 aveva ricevuto apprezzamenti da parte della Banca d'Italia, mentre nell'anno 2019 era stata approvata la riorganizzazione della Funzione Crediti, con definizione di un nuovo piano industriale ed il rafforzamento patrimoniale.

Aggiungeva d'aver svolto un ruolo determinante nel cambio della governance e nella limitazione del potere di influenza degli [REDACTED], in sintonia con le indicazioni della Banca d'Italia, e contestava la dedotta responsabilità, tanto in relazione alle 10 operazioni indicate, quanto in relazione alle posizioni di minore importo, concludendo per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, con accertamento del grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti, anche ai fini del regresso.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED]”, le “[REDACTED]”, “la [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED]” e la “[REDACTED]”.

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

Nel merito il convenuto deduceva l'estranetità agli addebiti mossigli, sostenendo di aver agito, quale amministratore non esecutivo, nell'interesse della Banca e nel rispetto delle regole sul processo del credito, sulla base delle informazioni ricevute, condotta osservata in relazione alle 10 operazioni indicate dall'attrice, per alcune delle quali negava peraltro la configurabilità di danni risarcibili, allegando, infine, la genericità delle allegazioni riferite alle operazioni minori.

Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in ipotesi di accoglimento della domanda, in ogni caso previo accertamento del *quantum* di responsabilità ascrivibili a tutti ed a ciascun convenuto.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva la società [REDACTED], eccependo la prescrizione dell'azione e contestando la fondatezza degli addebiti relativi all'attività di revisione dei bilanci.

La convenuta chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda e, in subordine, accertare e dichiarare la non risarcibilità del preteso danno lamentato nei confronti di [REDACTED] ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c., ovvero la riduzione del danno eventualmente risarcibile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.p.c., con determinazione della quota della sua responsabilità e vittoria di spese.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con “[REDACTED]” e “[REDACTED] – [REDACTED]”.

Il convenuto chiedeva, quindi, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

Nel merito contestava gli addebiti in ragione del suo ruolo di amministratore non esecutivo, privo di poteri ispettivi e non informato di fatti negativi.

Contestava altresì la parte i presupposti dell'azione di responsabilità, imputando la situazione critica della Banca a fattori eccezioni ed imprevedibili, quale l'acquisizione di Banca Tercas/Caripe

Chiedeva, pertanto, il convenuto il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché la manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, previo

accertamento della quota di responsabilità dei convenuti.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “[REDACTED] - [REDACTED]”, con la “[REDACTED]” e con la “[REDACTED] - [REDACTED]”.

Il convenuto chiedeva, quindi, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, contestava la domanda, deducendo di aver svolto l'incarico di presidente del Collegio Sindacale dal 29 Aprile 2018 al 13 Dicembre 2019, non anche di revisore contabile, in parte sotto la vigilanza della Banca d'Italia.

Precisava la parte d'aver promosso iniziative finalizzate alla tutela dell'interesse degli azionisti e al rafforzamento delle funzioni aziendali di controllo, dettagliatamente indicate, con conseguente estraneità alle 10 operazioni indicate dall'attrice ed ai danni allegati, contestati in ogni caso nel *quantum*.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. e vittoria di spese, nonché manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda.

Chiedeva altresì il convenuto, in ipotesi di accoglimento della domanda, l'accertamento del suo diritto di regresso verso gli altri coobbligati solidali, per quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto al suo grado di colpa.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituivano in giudizio [REDACTED] e [REDACTED],

dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la [REDACTED] – [REDACTED], giusta n. polizza Z066211 (doc. 14), con la [REDACTED], giusta n. polizza 380809411 (doc. 15), con la [REDACTED] e [REDACTED], giusta polizza n. polizza 390792317 (doc. 16), con la [REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED], giusta n. polizza 30339085 (in calce al doc. 15).

I convenuti chiedevano il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito i convenuti eccepivano l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari nei confronti dell'[REDACTED], nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Il convenuto [REDACTED] eccepiva altresì la prescrizione dei diritti vantati in relazione a buona parte delle contestazioni ed entrambi contestavano la fondatezza degli addebiti, in ogni caso generici, tanto in relazione alle 10 operazioni indicate dall'attrice, quanto in relazione alle posizioni minori, nonché la sussistenza di nesso causale tra le condotte ed i danni, eccependo, in subordine il concorso dell'attrice nella causazione dei danni, con conseguente estinzione della pretesa risarcitoria.

Contestava altresì il convenuto [REDACTED] il dedotto legame con la società di revisione.

Entrambi i convenuti, pertanto, ferme le eccezioni preliminari, chiedevano rigettarsi la domanda, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, con accertamento del *quantum debeatur* loro attribuibile.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituivano in giudizio [REDACTED] e [REDACTED]

██████ dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la “████████ – ██████████”.

I convenuti chiedevano il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa della suddetta Compagnia di assicurazione.

In rito i convenuti eccepivano l'improcedibilità dell'azione, ex art. 72, comma 5, del TUB, per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

Nel merito i medesimi deducevano che, quali amministratori non esecutivi, avevano operato con diligenza, in assenza di segnali d'allarme o di percepibili irregolarità e/o condotte di *mala gestio*, imputabili agli Jacobini ed ai loro fedeli collaboratori.

Enunciavano altresì i convenuti le iniziative assunte, nella rispettiva qualità di Presidente e componente del CCIIR, che avevano condotto all'adozione di provvedimenti disciplinari, al licenziamento del condirettore generale [REDACTED], alla proposta di avvio di azione di responsabilità nei confronti dell'ex presidente [REDACTED].

Da ultimo i convenuti contestavano la sussistenza di danni e del nesso causale, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed, in caso di accoglimento, con manleva da parte della società assicuratrice.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la [REDACTED] – [REDACTED] e [REDACTED]

Il convenuto chiedeva, quindi, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione

alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art.164, comma IV, c.p.c., la carenza di legittimazione passiva in relazione agli addebiti quale direttore di fatto e amministratore di fatto, l'incompetenza del Tribunale adito in relazione agli addebiti quale condirettore generale, di cognizione del Giudice del lavoro, nonché la prescrizione della relativa azione.

Nel merito la parte contestava la fondatezza degli addebiti relativi alle 10 operazioni allegate dall'attrice.

Chiedeva, pertanto, il convenuto rigettarsi la domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, previo accertamento della quota di responsabilità dei convenuti.

Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa, con contestuale differimento dell'udienza di prima comparizione, le società assicuratrici venivano ritualmente evocate in giudizio.

Con comparsa del 3.6.2021 si costituiva [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], facendo proprie le eccezioni e le deduzioni di merito svolte dai chiamanti in ordine alla domanda dell'attrice.

In subordine la società deduceva che il rapporto assicurativo si fondava sulla polizza n. Z 066211 avente originaria decorrenza 31 dicembre 2012 e scadenza 31 dicembre 2013, più volte rinnovata sino al 31 dicembre 2017 e, successivamente, anorché non rinnovata, corredata da convenzione di attivazione del periodo di garanzia postuma sino al 31 dicembre 2022.

Deduceva la parte che la garanzia assicurativa, ai sensi dell'art.1917, comma I, c.c., non operava in caso di accertamento di illeciti penali, allo stato *sub iudice*, e di danni derivanti da fatti dolosi, nonché conseguenti a fatti commessi dopo il 31.12.2017 ed, in ogni caso, di danni non patrimoniali.

Deduceva altresì che la polizza prevedeva un “Massimale aggregato”, inteso quale importo massimo

in relazione a tutte le richieste di risarcimento ed a tutti gli assicurati durante il periodo di assicurazione o ove applicabile durante il periodo di garanzia postuma, di € 10.000.000,00 (10 milioni/00), nonché “a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze, ossia per la parte eccedente i massimali di queste ultime.

La società chiedeva, pertanto, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande nei suoi confronti, con condanna dei chiamanti o di chi di ragione al pagamento delle spese di lite.

Con comparsa di pari data si costituiva in giudizio la società [REDACTED], facendo proprie le eccezioni e le deduzioni di merito svolte dai chiamanti in ordine alla domanda dell’attrice.

Eccepiva altresì la terza chiamata la carenza di legittimazione passiva, per mancata assunzione del rischio avente ad oggetto la responsabilità civile degli amministratori, direttori generali e sindaci della BPB, essendo state sottoscritte le polizze n.380809411 e n.390792317 esclusivamente da [REDACTED]
[REDACTED] SpA.

La parte chiedeva, quindi,, rigettarsi le domande, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio nella medesima data [REDACTED], deducendo che in data 24 gennaio 2018 aveva stipulato con BPB la Polizza n.30339085 (di seguito, la “Polizza Eccesso AGC&S”), di secondo rischio in eccesso specifico alla Polizza n.380809411 di primo rischio emessa da [REDACTED] SpA .

Tale polizza forniva la garanzia assicurativa delle richieste di risarcimento pervenute nel periodo corrente dal 24 gennaio 2018 al 24 gennaio 2019, secondo gli stessi termini e condizioni previsti dalla polizza di [REDACTED], tra cui le date di retroattività e di continuità, entrambe fissate al 31 dicembre 2017, ma soltanto nel limite di massimale aggregato di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) il quale operava in eccesso specifico - ossia “a secondo rischio” - rispetto al massimale della prima polizza, a sua volta pari ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00)

L'ambito cronologico di operatività della copertura non era legato in via principale al momento in cui fosse stato commesso il fatto generatore del danno, bensì principalmente al momento in cui la richiesta di risarcimento fosse stata per la prima volta indirizzata dal danneggiato all'assicurato.

La polizza, inoltre, era stata stipulata sull'espresso presupposto che gli ultimi bilanci di esercizio di BPB, approvati dal Consiglio di amministrazione, indicanti i dati economico-patrimoniali e finanziari, inseriti nel questionario assuntivo del rischio, costituivano la base di valutazione del rischio e formavano parte integrante della polizza in caso di conclusione del contratto.

La società eccepiva, pertanto, l'invalidità e l'inefficacia del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., per l'infedele informativa in ordine al rischio, a suo tempo fornita con dolo o colpa grave da BPB, con la conseguente perdita da parte dei convenuti chiamanti di qualsivoglia diritto all'indennizzo.

Eccepiva altresì la parte l'inoperatività *ratione temporis* delle garanzie assicurative, prestate da AGC&S in forma c.d. claims made e, dunque, esclusivamente con riguardo a richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dal terzo danneggiato nei confronti degli assicurati durante il periodo di assicurazione, mentre, nel caso di specie, l'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato in data successiva alla scadenza del termine finale di operatività cronologica della garanzia.

Deduceva, inoltre la società l'anteriorità degli atti illeciti contestati da BPB rispetto alla data di retroattività della Polizza Eccesso AGC&S, richiamando, in ogni caso la previsione 3.1 della Polizza Generali, in forza del quale *“l'Assicuratore non pagherà alcun Indennizzo per quelle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti delle Persone Assicurate se originate, connesse o conseguenti a qualsiasi ispezione, inchiesta o indagine ufficiale o altro procedimento promosso dalla pubblica autorità competente che sia iniziato prima o che sia pendente alla DATA DI CONTINUITÀ specificata al Punto 7 bis del Modulo”*, fissata al 31 dicembre 2017, evenienza configurabile in relazione alle condotte attribuite ai chiamanti.

Eccepiva, infine, l'esclusione dalla garanzia dei danni derivanti da fatti dolosi, ex art. 3.2 della polizza di Assicurazione Generali ed ex art. 1917, comma 1, c.c.

La società chiedeva, pertanto, rigettarsi le domande formulate nei suoi confronti ed, in subordine, emettersi pronuncia di condanna al pagamento dell'indennizzo nei limiti del dovuto, nel rispetto del massimale e per la parte eccedente il massimale della polizza di primo rischio.

Con comparsa di pari data si costituiva [REDACTED], deducendo che aveva emesso la polizza n.380809411 - con decorrenza del periodo di assicurazione dal 24 gennaio 2018 al 24 gennaio 2019, date di retroattività e di continuità entrambe fissate al 31 dicembre 2017 e limite di massimale aggregato pattuito in Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) - sulla base dei dati dei bilanci di esercizio al 31.12.2015 ed al 31.12.2016, recepiti nel questionario di assunzione del rischio, nonché sul presupposto che gli stessi costituivano la base di valutazione del rischio e formavano parte integrante della polizza in caso di conclusione del contratto.

Alla scadenza della prima annualità di Polizza BPB aveva consegnato a [REDACTED] un nuovo questionario redatto in data 4 gennaio 2019, con il quale aveva invitato [REDACTED] ad esaminare il nuovo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 al tempo disponibile.

Per mezzo di tale nuovo Questionario BPB aveva comunicato a [REDACTED] che l'ultima ispezione di vigilanza era stata avviata nel mese di giugno del 2016 ed aveva avuto un esito "sostanzialmente positivo", sicché le garanzie assicurative erano state rinnovate sino al 24 gennaio 2020 mediante l'emissione della polizza n.390792317.

Le garanzie, inoltre, erano state prestate sulla base della c.d. *claims made*, ossia con riferimento alle sole richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di assicurazione, con esclusione dall'ambito della copertura dei sinistri basati su o connessi ai fatti ed alle circostanze già oggetto di procedimenti giudiziali o di contestazioni stragiudiziali in data antecedente il periodo di validità della copertura assicurativa.

La società eccepiva, pertanto, l'invalidità e l'inefficacia del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., per l'infedele informativa in ordine al rischio, a suo tempo fornita con dolo o colpa grave da BPB, con la conseguente perdita da parte dei Convenuti chiamanti di qualsivoglia diritto all'indennizzo.

Eccepiva altresì la parte l'inoperatività *ratione temporis* delle garanzie assicurative, prestate in forma c.d. claims made e, dunque, esclusivamente con riguardo a richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dal terzo danneggiato nei confronti degli assicurati durante il periodo di assicurazione, mentre, nel caso di specie, l'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato in data successiva alla scadenza del termine finale di operatività cronologica della garanzia.

Deduceva, inoltre, la società l'anteriorità degli atti illeciti contestati da BPB rispetto alla data di retroattività della Polizza, richiamando, in ogni caso la previsione 3.1. della Polizza Generali, in forza del quale “*l'Assicuratore non pagherà alcun Indennizzo per quelle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti delle Persone Assicurate se originate, connesse o conseguenti a qualsiasi ispezione, inchiesta o indagine ufficiale o altro procedimento promosso dalla pubblica autorità competente che sia iniziato prima o che sia pendente alla DATA DI CONTINUITÀ specificata al Punto 7 bis del Modulo*”, fissata al 31 dicembre 2017, evenienza configurabile in relazione alle condotte attribuite ai chiamanti.

Eccepiva, infine, l'esclusione dalla garanzia dei danni derivanti da fatti dolosi, ex art. 3.2 della polizza Generali ed ex art. 1917, comma 1, c.c.

La società chiedeva, quindi, rigettarsi le domande formulate nei suoi confronti ed, in subordine, emettersi pronuncia di condanna al pagamento dell'indennizzo nei limiti del dovuto, nel rispetto del massimale, dei termini e delle condizioni applicabili, nonché in eccesso rispetto a qualsiasi altro contratto di assicurazione valido ed efficace in applicazione della condizione prevista dall'articolo 2, Sezione B, di Polizza, con vittoria di spese.

In data 15.4.2021 interveniva nel procedimento [REDACTED] quale titolare di 685 azioni Banca Popolare di Bari, lamentando criticità gestionali e di bilancio della BPB, dovute agli ex amministratori, che avevano portato all'azzeramento del suo patrimonio in azioni emesse dalla BPB.

La parte evidenziava la necessità di intervenire nel procedimento, al fine di avere l'esatta contezza dei fatti e degli eventi di causa, sì da attivare una autonoma azione di risarcimento danni.

Dichiarato inammissibile l'intervento dell'[REDACTED] on sentenza, definitiva nei confronti di questi, dell'8.11.2021, con contestuale ordinanza veniva disposta la prosecuzione del procedimento nei confronti di tutte le altre parti, nonché rigettata l'istanza di sospensione del procedimento e di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 163, terzo comma, n. 5 e 165, primo comma, c.p.c. per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la decadenza dell'attore dalle produzioni documentali "offerte in comunicazione" nella citazione ma non depositate al momento della tempestiva costituzione in giudizio.

Dichiarata la contumacia di [REDACTED], sono stati altresì assegnati i termini dell'art. 183, comma sesto, c.p.c.

Con la memorie depositate ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., le parti tutte ribadivano le argomentazioni difensive già svolte, replicando alle tesi delle rispettive controparti.

Quanto alle singole posizioni, il convenuto [REDACTED] rimetteva al Tribunale ogni determinazione in ordine alla posizione processuale di [REDACTED], evocata in giudizio in ragione dell'indicazione del modulo contrattuale.

Eccepiva l'infondatezza ed, in ogni caso, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c.,

nonché l'invalidità e/o inefficacia della clausola *claim made*.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

Il convenuto [REDACTED] rimetteva al Tribunale ogni determinazione in ordine alla posizione processuale di [REDACTED], evocata in giudizio in ragione dell'indicazione del modulo contrattuale.

Eccepiva l'infondatezza ed, in ogni caso, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché l'invalidità e/o inefficacia della clausola *claim made*.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

Il convenuto [REDACTED] prendeva atto della precisazione della [REDACTED] della mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione della responsabilità civile oggetto del giudizio e dichiarava di non opporsi all'estromissione della detta società, chiedendo tuttavia la condanna di quest'ultima al rimborso delle spese di lite ed, in subordine, la compensazione delle stesse, in ragione dell'indicazione della società [REDACTED] nel modulo di polizza sottoscritto.

Eccepiva, altresì, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la nullità, illiceità od

invalidità della clausola c.d. *claims made*, perché contraria a norma imperativa e non meritevole di tutela.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

Il convenuto [REDACTED] eccepiva la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la vessatorietà e nullità della clausola *claim made*, ribadendo l'insussistenza di condotte dolose a lui imputabili.

Il convenuto [REDACTED] dichiarava egualmente di non opporsi all'estromissione della detta società, chiedendo tuttavia la condanna di quest'ultima al rimborso delle spese di lite ed, in subordine, la compensazione delle stesse, in ragione dell'indicazione dell'[REDACTED] nel modulo di polizza sottoscritto.

Eccepiva, altresì, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la nullità, illiceità od invalidità della clausola c.d. *claims made*, perché contraria a norma imperativa e non meritevole di tutela.

Il convenuto [REDACTED] dichiarava di voler estendere la domanda di manleva, già spiegata nei confronti della [REDACTED] Insurance, anche nei confronti delle società [REDACTED] e dell'[REDACTED], seppure con gradazione del rischio e con riferimento a periodi temporali differenti e ribadiva la validità delle polizze, in difetto del definitivo accertamento dell'inesattezza delle informazioni o di condotte dolose penalmente rilevanti.

Il convenuto [REDACTED] contestava le eccezioni di invalidità ed inefficacia del contratto assicurativo e di inoperatività temporale, eccependo l'invalidità e/o l'inefficacia della clausola *claims made*.

In via di ulteriore subordine e di domanda riconvenzionale, in ipotesi di accertate reticenze, informazioni inesatte, per il ritardo nella denuncia del sinistro e/o, più in generale, per ragioni attinenti alla gestione dei rapporti contrattuali con la compagnia assicurativa o comunque a responsabilità di Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A. in A.S., chiedeva condannarsi la stessa Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A. in A.S., a risarcirgli ogni danno conseguente alla mancata operatività della copertura assicurativa, oltre interessi e rivalutazione (se dovuta), con compensazione tra le poste risarcitorie che dovessero essere riconosciute a Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A. in A.S., e le proprie.

Il convenuto [REDACTED] rimetteva al Tribunale ogni determinazione in ordine alla posizione processuale di [REDACTED], evocata in giudizio in ragione dell'indicazione del modulo contrattuale.

Eccepiva l'infondatezza ed, in ogni caso, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché l'invalidità e/o inefficacia della clausola *claim made*.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con conseguente manleva.

Il convenuto [REDACTED] prendeva atto della precisazione della [REDACTED] della mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione della responsabilità civile oggetto del giudizio e dichiarava di non opporsi all'estromissione della detta società, chiedendo tuttavia la condanna di quest'ultima al rimborso delle spese di lite ed, in subordine, la compensazione delle stesse, in ragione

dell'indicazione della società Generali Italia nel modulo di polizza sottoscritto.

Eccepiva, altresì, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la nullità, illiceità od invalidità della clausola c.d. *claims made*, perché contraria a norma imperativa e non meritevole di tutela.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

I convenuti [REDACTED] e [REDACTED], ribadite le argomentazioni difensive, chiedevano in subordine dichiarare la nullità o comunque respingere le domande di regresso dei convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] o altri convenuti.

Il convenuto [REDACTED] chiedeva altresì accertarsi l'avvenuto trasferimento in sede penale delle domande formulate dall'attrice, con estinzione del procedimento civile nei suoi confronti e, ribadite nel merito le precedenti argomentazioni difensive, nonché contestate le contrarie allegazioni di alcuni convenuti e le eccezioni delle società di assicurazione, eccepiva la nullità della clausola *claims made*, chiedendo, in caso di esclusione della copertura assicurativa, condannare la Banca a risarcire i conseguenti danni.

Il convenuto [REDACTED] contestava le eccezioni di inoperatività delle coperture assicurative e chiedeva respingersi ogni domanda di manleva o regresso nei suoi confronti.

Il convenuto [REDACTED] prendeva atto della precisazione della [REDACTED] della mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione della responsabilità civile oggetto del giudizio e dichiarava di non opporsi all'estromissione della detta società, chiedendo tuttavia la condanna di quest'ultima al

rimborso delle spese di lite ed, in subordine, la compensazione delle stesse, in ragione dell'indicazione della società [REDACTED] nel modulo di polizza sottoscritto.

Eccepiva, altresì, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la nullità, illiceità od invalidità della clausola c.d. *claims made*, perché contraria a norma imperativa e non meritevole di tutela.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

La causa, istruita in via documentale, anche con la pronuncia di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h., del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.

Preliminarmente, va dato atto che, all'esito della pronuncia dell'ordinanza del 6.7.2021 di rigetto della richiesta del convenuto [REDACTED] di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art.295 c.p.c., per pregiudizialità rispetto all'azione revocatoria promossa dal Fallimento Fimco, invero limitata all'operazione del Gruppo Leggiero, l'istanza non è stata espressamente reiterata dalla parte in sede di precisazione delle conclusioni.

Confermata la valutazione d'inopportunità della sospensione, va in ogni caso riservata al merito ed in particolare all'esame del profilo del *quantum* il rilievo difensivo del convenuto sul punto.

L'eccezione di nullità della citazione, sollevata dai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., è infondata.

L'atto introduttivo del giudizio, pur nella complessità delle vicende sottoposte all'esame del Tribunale, contiene la chiara indicazione di circostanze e condotte, commissive e/o omissive, addebitate ai convenuti, in relazione ai diversi ruoli assunti nella vicenda, richiamati in via non esaustiva nell'ordinanza dell'1.12.2022, nonché ampie argomentazioni in ordine alle ragioni di diritto invocate a fondamento della proposta azione di responsabilità.

Tale conclusione è peraltro avvalorata dai diffusi ed articolati rilievi difensivi svolti da tutti i convenuti negli atti di costituzione e nelle successive memorie, a conferma del pieno rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

Vanno egualmente rigettate le **eccezioni di difetto di giurisdizione e/o incompetenza della Sezione Specializzata delle Imprese**, sollevate dal convenuto [REDACTED].

Ha esposto il convenuto che la Banca Popolare di Bari, una volta chiusasi la pregressa procedura di amministrazione straordinaria, oggi è pressoché totalitariamente partecipata dal Medio Credito Centrale, che, a sua volta, ha per socio unico Invitalia s.p.a., realtà, quest'ultima, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).

Da tanto discenderebbe che il danno oggetto del giudizio, in quanto percepito in ultima analisi dal MEF, costituirebbe danno erariale, con conseguente devoluzione della cognizione della causa alla magistratura contabile, nella specie la Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti.

L'assunto è infondato.

Secondo condivisibile orientamento di legittimità, è configurabile una società *in house providing*, per la quale sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici, *solo se vi siano i*

seguenti requisiti : a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita" (Cfr. Cass. S.U., n.22409/2018; id. n.16741/2019).

Successivamente la Suprema Corte ha puntualizzato che *"in tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato, sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente"* (Cfr. Cass. S.U. n. 20632/2022; id. 7567/2024).

Va in ogni caso evidenziato che, *"ai fini dell'individuazione della natura della società, non è decisivo il momento in cui è stata proposta la domanda, bensì quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno"* (Cfr. Cass. S.U. n. 6441/2025).

Nel caso di specie, esclusa qualsivoglia allegazione e prova da parte del convenuto della ricorrenza dei richiamati requisiti, le condotte descritte in citazione e poste a base dell'azione di responsabilità sono, in ogni caso, antecedenti ai riferiti rapporti di partecipazione pubblica.

A tanto deve aggiungersi che *“spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali, partecipate (anche in via totalitaria) da enti pubblici, qualora il danno cagionato dall'illecito incida in via diretta soltanto sul patrimonio della società, distinto e separato da quello dei soci”* (Cass. S.U., 13088/2023).

Nel caso di specie l'attrice ha allegato danni, patrimoniali e non, pregiudizievoli per la società e non già per il socio pubblico, sicché va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario e la competenza per materia della Sezione Specializzata delle Imprese, vertendosi in tema di controversia relativa a società di capitali.

E' infondata altresì l'eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata in favore del Giudice del Lavoro, sollevata dal convenuto [REDACTED] e da questi basata sulla sua qualità di condirettore generale di BPB e quindi di ex dipendente della Banca, nonché sulla negata assunzione delle qualifiche di Direttore Generale e/o di Amministratore.

Al riguardo va invero puntualizzato che la competenza si determina sulla base delle allegazioni di parte e nel caso di specie l'attrice ha prospettato, a fondamento della domanda, addebiti ricondotti al rapporto di immedesimazione organica ed a specifici comportamenti tenuti nei confronti dei terzi con i quali il convenuto avrebbe in modo continuativo e sistematico assunto obbligazioni vincolando la società.

Tenuto conto, pertanto, della natura delle condotte in forza delle quali l'attrice invoca l'accertamento di responsabilità, inerenti l'operato ex art. 2396 c.c., oltre che di amministratore di fatto della Banca, ricorre la competenza per materia del Tribunale adito, riservata al merito la valutazione della fondatezza degli addebiti.

Quanto all’ulteriore eccezione preliminare, basata sulla disciplina del TUB e variamente articolata
dai convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], l’art.70 del D. Lgs n.385/1993 attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria.

In tal caso, secondo la previsione del comma 2, le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria.

Dispone altresì il successivo art. 71 che con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d’Italia nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

Ai sensi dell’art.72, comma 5, infine, *l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse.*

In forza di tale disciplina i convenuti hanno eccepito l’improponibilità e l’inammissibilità della domanda per la mancata applicazione del procedimento del comma 5 della citata disposizione ed, in particolare, per la mancanza di motivazione dell’autorizzazione della Banca d’Italia (non chiaramente riferibile all’azione proposta, non corredata del parere del Comitato di Sorveglianza e priva di richiami all’istanza dei commissari ed al parere del legale di fiducia), per mancanza di

preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione dei commissari, nonché per carenza di titolarità del credito risarcitorio.

La procedura di cui al citato art. 72, comma 5, inoltre, riguarderebbe solo l'azione “contro i membri dei disciolti organi”, senza che possa estendersi nei confronti di quei soggetti che si siano dimessi prima dello scioglimento coattivo del rapporto.

Di contro nell'ambito della diversa procedura di liquidazione coatta bancaria, che prescrive l'identico iter sancito dall'art. 72, comma 5, TUB (spettanza dei commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia), l'azione di responsabilità sarebbe esercitabile “contro i membri dei cessati organi”.

Ciò perché l'amministrazione straordinaria bancaria, procedura - né liquidatoria, né concorsuale – sarebbe rivolta, in tempi brevi, a rimuovere le irregolarità esistenti al momento dell'apertura, con sbocco nel risanamento della banca ovvero nella liquidazione coatta amministrativa ed avvio delle azioni di responsabilità secondo l'iter e con le modalità indicate.

Le eccezioni sono infondate.

Secondo condivisibile orientamento di legittimità, di cui non constano successive pronunce difformi, *“in caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria a norma dell'art. 70 d.lgs. n. 385 del 1993, ai fini dell'accertamento della capacità processuale del commissario straordinario all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali, il giudice del merito deve verificare che la Banca d'Italia lo abbia preventivamente autorizzato nelle forme richieste dalla legge e che tale autorizzazione non sia priva di motivazione, dovendo in caso contrario disapplicare l'atto; non può, peraltro, sindacare il merito dell'atto medesimo, né valutare se la motivazione contenuta nel provvedimento autorizzatorio sia congrua, sufficiente, logica e non contraddittoria e tanto meno se siano condivisibili le ragioni di opportunità che la sostengono.”* (Cfr. Cass. Sez. I, n.13765/2007).

Nel caso di specie il provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia del 29.9.2020 (doc. n.1 allegato alla citazione) non è privo di motivazione, in quanto richiama espressamente circostanze fattuali, quali “*gravi condotte*”, *da cui sarebbe derivato un “gravissimo pregiudizio patrimoniale a carico della banca”*. *In particolare, significative irregolarità avrebbero riguardato la gestione degli affidamenti alla clientela, connotati “da un irreversibile degrado ascrivibile all’inidonea azione dei cessati esponenti aziendali della banca, che hanno posto in essere poco prudenti politiche allocative, trascurando altresì l’adozione di interventi per contrastare il deterioramento della qualità* [REDACTED] *vo”*.

In questo contesto, la società di revisione sarebbe “venuta meno ai propri compiti ed alle proprie attribuzioni”.

Tali elementi, corroborati dal richiamo all’istanza dei Commissari, al parere del Comitato di Sorveglianza e di legale esterno, non disgiunti dalla valutazione della convenienza economica dell’azione, inducono a ritenere il provvedimento della Banca d’Italia corredato di motivazione, nei termini innanzi esposti.

A tanto deve aggiungersi che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte “*In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità promossa, ai sensi dell’art. 72, comma 5, del d.lgs. n. 385 del 1993, contro i membri dei “disciolti” organi amministrativi e di controllo, nonché dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d’Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine “disciolti” esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell’azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubbiamente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio.*” (Cfr. Cass. Sez. I, n.23632/2016; id. n. 13765/2007).

Precisa altresì la Suprema Corte nella pronuncia da ultimo citata che *“in caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia al commissario straordinario ai sensi dell'art. 72, quinto comma, del d.lgs. n. 356/1990, per l'esercizio dell'azione di responsabilità dei disciolti organi sociali, copre tutte le pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui il provvedimento si riferisce, anche se di natura accessoria e consequenziale, non essendo necessario che contenga nel dettaglio tutte le iniziative processuali da intraprendere ma esclusivamente l'enunciazione degli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, dell'azione”* ed ancora che *“l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali deve ritenersi comprensiva anche dei direttori generali, in considerazione della vicinanza di tale figura a quella dell'organo amministrativo nell'organizzazione dell'impresa com'è testimoniato dall'applicazione, ex art. 2396 cod. civ., ai direttori generali della disciplina della responsabilità propria degli amministratori.”*.

L'autorizzazione all'avvio dell'azione di responsabilità non può dunque che operare nei confronti di tutti gli organi sociali, disciolti e precedenti, ivi compresi i direttori generali e quanti siano indicati titolari di tali ruoli, di diritto o di fatto, nonché verso il revisore.

Ne discende, conseguentemente, l'irrilevanza della mancanza di preventiva delibera assembleare, posto che l'autorizzazione della Banca d'Italia deve ritenersi operante anche per i precedenti organi amministrativi, con conseguente rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei commissari.

La Banca attrice, inoltre, secondo l'assunto degli indicati convenuti, risulterebbe carente della titolarità del credito azionario in proprio, per avere sottoscritto un accordo con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e la Banca del Mezzogiorno, in forza del quale i proventi incassati dalle azioni di responsabilità e risarcimento verrebbero retrocessi al FITD.

Orbene, indipendentemente dalla mancata produzione di tale accordo, la riferita retrocessione non

costituisce prova univoca dell'intervenuta cessione in favore del FITD del credito risarcitorio oggetto della presente azione di responsabilità, non potendosi astrattamente escludere che la retrocessione sia il frutto di accordo comportante il mero obbligo della successiva attribuzione dell'utile risultato dell'azione di responsabilità, con conseguente conservazione della titolarità del credito azionato in capo all'attrice.

Deve, infine ritenersi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione dell'attrice, sollevata dal [REDACTED] [REDACTED] per essere venuta meno l'Amministrazione straordinaria della Banca a seguito della ricostituzione degli organi sociali alla data di notifica della citazione del 15.10.2020 ed, in subordine, la carenza di capacità di agire per mancanza di potere rappresentativo alla medesima data.

Sul punto va evidenziato che, come esposto dallo stesso convenuto [REDACTED], gli organi sociali da parte dell'assemblea dei soci della Banca Popolare di Bari spa, sono stati ricostituiti in data 15.10.2020, con conseguente conclusione dell'amministrazione straordinaria iniziata il 13 dicembre 2019 per disposizione della Banca d'Italia.

Il mandato allei liti, di contro, risulta conferito nell'antecedente data dell'1.10.2020, allorché i Commissari Straordinari erano in carica ed anche la spedizione della raccomandata, per i soli convenuti che non hanno ricevuto la notifica a mani proprie o di persona abilitata, queste ultime in ogni caso antecedenti, è avvenuta l'8.10.2020 (Cfr deposito del 29.10.2020 di parte attrice).

L'iter notificatorio è stato dunque avviato ad impulso dei Commissari Straordinari e nel periodo di piena titolarità dei relativi poteri.

Del pari il mandato aggiuntivo all'avv. Guaccero è stato conferito con procura del 14.10.2020.

Nel merito, gli addebiti debbono essere esaminati in relazione ai diversi compiti degli amministratori (di diritto e di fatto, esecutivi e non), dei direttori generali, dei sindaci e della società incaricata della revisione legale, previo richiamo ai principi di legittimità pronunciati in materia.

In tema di responsabilità degli amministratori delle società per azioni, l'art.2392 c.c. dispone quanto segue:

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

La responsabilità degli amministratori discende quindi dal mancato impiego di diligenza, rapportata alle dimensioni ed all'attività dell'impresa, nonché alle specifiche competenze, nella gestione della società.

Di contro il merito delle operazioni compiute e lo stesso insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale non è sindacabile (cd. "*business judgement rule*"), salvo che non ricorra una palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell'iniziativa economica intrapresa o evidente violazione di legge. (Cfr. Cass. Sez. I, n.22005/2025; id. 8069/2024).

Con specifico riferimento alla posizione dell'amministratore delegato, la Suprema Corte ha precisato che "*la responsabilità ex art. 2392 c.c. dell'amministratore esecutivo (a cui va assimilata quella del direttore generale munito di delega) ha natura contrattuale, spettando a quest'ultimo dimostrare, con*

riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei propri doveri; tuttavia, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbligo di informare periodicamente sulle operazioni di maggiore rilievo, sancito dall'art. 2381, comma 5, c.c., l'amministratore esecutivo non può provare l'adempimento di tale obbligo offrendo elementi che fanno presumere la conoscenza delle menzionate operazioni da parte dei componenti del consiglio di amministrazione (nella specie, in ragione del comportamento inerte tenuto a seguito della successiva acquisizione della notizia di dette operazioni, riportate in una relazione ispettiva della Banca d'Italia), poiché il suo dovere di informare non esclude il dovere di agire informati, e dunque di informarsi, degli altri amministratori, trattandosi di comportamenti imposti dalla legge per assicurare una corretta gestione a garanzia di tutta la società, e non dei soli amministratori diversi da quello esecutivo, sicché quest'ultimo può provare l'adempimento del suo obbligo solo dimostrando di avere effettivamente fornito nei tempi previsti le informazioni dovute” (Cfr. Cass. Sez. III, n.12108/2020).

Ferma, inoltre, la responsabilità dell'organo delegato per gli atti ricompresi nelle relative competenze, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cfr. Cass. Sez. I, n.15054/2024; id. n.17441/2016).

La norma, quindi, stabilisce per gli amministratori non esecutivi un obbligo di agire informati, avvalendosi delle informazioni ricevute e, se del caso, di quelle acquisite di propria iniziativa, in presenza di segnali di allarme e tali da indurre a ricercare dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili.

In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di

segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligentemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali)" (Cfr. Cass. Sez. I, n. 10739/2024).

Con specifico riferimento all'attività bancaria, la Suprema Corte ha poi affermato che il dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi è più stringente *"anche in ragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile. La diligenza richiesta agli amministratori risente, infatti, della "natura dell'incarico" ad essi affidato ed è commisurata alle "loro specifiche competenze" (art. 2392 cod. civ.). In materia di società bancarie, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati o dal direttore generale, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio (al quale è affidata l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell'intermediario), hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo; e ciò non solo in vista della valutazione dei rapporti degli amministratori delegati, ma*

anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l'esercizio dei poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione. Pertanto, gli addebiti mossi ai consiglieri non esecutivi attengono a carenze di tipo procedurale e organizzativo di tipo generale, in relazione alle quali la responsabilità colposa dei consiglieri di amministrazione deve ritenersi derivare dall'obbligo gravante sull'organo amministrativo di predisporre le strutture organizzative e le procedure in grado di assicurare il rispetto della disciplina di settore; obbligo, questo, da ritenersi sanzionato ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998. (Cfr. Cass. Sez. II, n.2620/2021).

Nello stesso senso, più di recente, la Suprema Corte ha affermato che "il dovere di agire informati degli amministratori bancari non esecutivi, previsto dagli artt. 2381, terzo e sesto comma, e 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati. Al contrario, anche i primi, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Gli amministratori non esecutivi sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso". (Cfr. Cass. Sez. II, n.33788/2023).

Ed ancora, "gli amministratori di banche, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale, arrecato al patrimonio della banca, consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia necessario attendere l'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati" (Cfr. Cass. Sez. I, n.37440/2022).

Il maggior rigore discende, quindi, non già da norme eccezionali rispetto al diritto comune, dettate per

la governance bancaria, bensì dalla maggiore diligenza richiesta in relazione alle specifiche competenze del settore ed in tal senso l'art. 26 Tub dispone che:

1. *I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.*
2. *Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.*

Quanto al dedotto esercizio di funzioni gestorie in via di fatto, “*coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica*” (Cfr. Cass. Sez. III, n.7864/2024).

Ne discende che “*l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità*” (Cfr. Cass. Sez. I, n. 21730/2020).

L'art. 2396 c.c. dispone altresì che “le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”.

In relazione a tale ruolo “*l'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che, conformemente allo statuto, agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal*

consiglio di amministrazione, non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo; pertanto, egli risponde dei danni causati dalla propria "mala gestio", poiché l'insindacabilità delle scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi "ex ante", secondo i parametri di diligenza di cui all'art. 2392 c.c., tenuto conto in particolare della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per decisioni di quel tipo, oltre che della cura mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione intrapresa" (Cfr. Cass. Sez. III, n.12108/2020).

Quanto alla posizione dei sindaci, la controversa applicabilità retroattiva della L. 35/2025, modificativa dell'art.2407 c.c. non rileva in ordine all'accertamento dell'*an* della responsabilità dell'organo di controllo.

Il primo comma della citata disposizione, non interessato dalla modifica, dispone al riguardo che "*i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio*".

Il secondo comma, come modificato dalla L. 35/2025, stabilisce quanto segue:

"Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso".

Il primo comma, immutato, prevede quindi una responsabilità di carattere esclusivo, per violazione di

obblighi di verità e segretezza, delineata dalla norma con sufficiente chiarezza.

Il secondo comma, interessato dalla modifica, non menziona più espressamente la responsabilità dei sindaci per violazione del dovere di vigilanza sull'operato degli amministratori, introducendo limiti quantitativi per qualunque ipotesi di responsabilità.

Riservata in sede di valutazione del vincolo di solidarietà e del *quantum*, la controversa questione relativa all'applicabilità retroattiva di tale norma, la responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori resta in ogni caso ancorata alla previsione dell'art.2403 c.c., che enuncia i doveri di vigilanza del collegio sindacale o del sindaco, anche sulla corretta amministrazione e l'adeguatezza degli assetti.

Il dovere di vigilanza, quanto all'ambito di operatività della prima ipotesi dell'art. 2403 c.c., attiene al controllo interno di legalità in relazione all'attività degli organi sociali e legittima i sindaci all'impugnazione delle delibere assembleari, ove assunte in violazione della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto, ferma restando l'insindacabilità della scelta gestoria, ove non irragionevole, nei termini innanzi chiariti.

In ordine alla seconda previsione, la corretta amministrazione deve ritenersi valutabile in relazione agli interessi della società e dei soci alla conservazione del patrimonio.

Il controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile non può che articolarsi in verifica preventiva e controllo successivo, da esplicarsi mediante ispezione e richiesta di informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su affari determinati, a prescindere dai flussi informativi degli amministratori, nonché in verifica preventiva dell'organizzazione finalizzata alla prevenzione ed al monitoraggio dei rischi.

Ferme restando le due ipotesi di responsabilità, di carattere esclusivo e da omissione di vigilanza sull'operato degli amministratori, va pertanto richiamato, in primo luogo, il condivisibile principio di legittimità secondo cui: *"in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità*

dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate. (Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione di condanna al risarcimento del danno pronunciata in favore del fallimento, nei confronti del componente del collegio sindacale della s.r.l. che aveva disatteso i doveri derivanti dalla sua carica, omettendo la convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c., la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., nonché l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393, comma 3 c.c., pur a fronte di gravi irregolarità)" (Cfr. Cass. Sez. I, n.27789/2024; id. n. 16314/2017).

Va peraltro osservato che “non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti dannosi, ove i soggetti nominati abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.” (Cfr. Cass. Sez. I, n.3922/2024; id. 18770/2019).

Ed ancora “in tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di voto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per

l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria". (Cfr. Cass. Sez. I, n.24045/2021).

Con specifico riferimento al settore bancario, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che *"i sindaci delle società bancarie per andare esenti da responsabilità devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo all'uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro; in tal caso, dal comportamento inerte dei sindaci consegue la mancata adeguata vigilanza sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori"* (Cfr. Cass. Sez. II, n.24170/2022).

Quanto agli oneri processuali *"spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso, e, una volta assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civile e penale."* (Cfr. Cass. Sez. I, n.2350/2024).

In tal senso *"l'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio"* (Cfr. Cass. Sez. I. n.28357/2020).

Ed ancora *"la fattispecie di responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come*

un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno" (Cfr. Cass. Sez. I, n.24004/2025).

Quanto all'attività di revisione legale, il comma 1 dell'art.15 del D.lgs n.39/2010 dispone che “*I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato*”.

Da ultimo, vertendosi **in tema di responsabilità contrattuale**, riservata al merito la valutazione degli elementi costitutivi della dedotta responsabilità, è sufficiente il richiamo al principio di legittimità, più che consolidato, secondo cui “*in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziata o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento*” (Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. Sez. III, n.826/2015).

Spetta altresì all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, in termini di danno (Cfr. Cass. Sez. III, n.2114/2024), ove *l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili*

spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cfr. Cass. Sez. III, n. 25805/2024).

In ordine al merito degli addebiti, l'attrice ha allegato in citazione condotte omissive e/o commissive, dettagliate nei seguenti termini: a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni in relazione all'adeguatezza patrimoniale ed al credito, all'adeguatezza degli assetti organizzativi e di sana e prudente gestione del credito; b) *mala gestio* del portafoglio crediti, secondo i dati di bilancio e contabili ed in ogni caso in relazione a specifiche operazioni; c) assetto dei controlli inadeguati da parte del collegio sindacale e, per alcuni componenti, mancanza di indipendenza; d) irregolarità nel collocamento degli aumenti di capitale 2014 – 2015; e) omessa tempestiva adozione di misure correttive necessarie per superare la stasi operativa e riequilibrare la situazione reddituale e patrimoniale della Banca, con persistente incompiutezza del Piano di conservazione del capitale sottoposto alla Banca d'Italia il 17 maggio 2019; f) compimento di atti idonei a incidere negativamente sul patrimonio sociale; g) azione del Consiglio di amministrazione gravemente inadeguata quanto a capacità di assicurare il governo del rischio, il presidio delle grandezze eco-nomiche e patrimoniali e l'affidabilità delle informazioni rese alla Vigilanza e al mercato, con inadeguata valutazione dei rischi e relativa rappresentazione contabile; h) mancata emissione della relazione di revisione sul bilancio intermedio al 30/6/2019 e difetto di terzietà ed imparzialità della società di revisione.

Quali posizioni indicative di tale *mala gestio* l'attrice ha quindi allegato specifiche operazioni, fonte di danni di cui ha invocato il risarcimento, riferite ai seguenti soggetti:

- a) Gruppo Maiora;
- b) Barimmobiliare (Gruppo Cieri/Pulcini);
- c) Gruppo Leggiero;
- d) Gruppo █ – Immoberdan;

- e) Gruppo Parnasi;
- f) Gruppo Monferini – Apeiron;
- g) Denver;
- h) Sorgente;
- i) Naxos;
- j) Ospedale Miulli, nonché posizioni minori, prospettate quali fonte di danni per il valore di 65,5 milioni di euro.

In relazione a tali operazioni gli addebiti di responsabilità vengono indirizzati agli amministratori, ai direttori e condirettore generale, agli amministratori non esecutivi, ai sindaci ed alla società di revisione.

La ctu disposta per la valutazione tecnica dei fatti allegati dalle parti e della documentazione prodotta ha pienamente osservato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, basandosi, quanto a modalità operative, sulla creazione di una *data room* accessibile ai legali ed ai cc.tt.pp. delle parti, con acquisizione di memorie tecnico-aziendali e calendario concordato con le medesime, iter e contenuti di cui il CTU ha dato conto alle pagg. 7- 24 della relazione, qui richiamate.

Tale metodologia non è stata peraltro oggetto di contestazioni nel termine concesso alle parti per deduzioni antecedenti la relazione finale, spettando in ogni caso al Tribunale l'individuazione degli elementi fattuali da ritenere provati e la verifica della relativa valenza giuridica - pur e solo tecnicamente esaminati dal ctu - in relazione ai singoli addebiti.

La verifica del ctu, basata sui dati di bilancio e l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti, comunque sottoposta al contraddittorio con l'indicata modalità, si basa anche sui rapporti ispettivi della Banca d'Italia.

Al riguardo va richiamato il principio di legittimità secondo cui “*gli accertamenti ispettivi condotti*

dalla Banca d'Italia fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (Cfr. Cass. Sez. I, n.13679/2018).

I verbali ispettivi, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono dunque elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cfr. Cass. Sez. II, n. 4006/2022).

A base della decisione vanno pertanto assunti anche gli esiti delle verifiche ispettive della Banca d’Italia, esaminati dal CtU, da valutarsi alla luce dei rilievi e delle contestazioni delle parti.

Ai fini dell’esame degli addebiti specifici appare opportuna una sintetica esposizione dell’analisi fornita dall’ausiliario in ordine all’andamento della Banca negli ultimi anni, al relativo assetto amministrativo e di controllo, nonché agli esiti degli accertamenti ispettivi, utile per l’inquadramento dello scenario in cui si inscrivono le condotte in contestazione.

Quanto all’andamento, la Banca Popolare di Bari, fondata nel 1960, ad iniziativa di imprenditori e professionisti locali, si evolve negli anni, tramite numerose acquisizioni, consolidandosi nel Centro-Sud ed orientandosi al mercato nazionale, divenendo la seconda banca popolare italiana in forma cooperativa: con 9 miliardi di euro di raccolta, 14 miliardi di euro di attivo, 3.300 dipendenti e quasi 70 mila soci (che sono prevalentemente anche clienti), ed il primo gruppo creditizio autonomo del

Mezzogiorno, collocandosi tra le banche di medie dimensioni.

A partire dal 2012, tuttavia, i dati di bilancio registrano una situazione di insufficienza della marginalità della Banca in rapporto ai costi operativi, nonché, nel 2015: i) calo del margine di intermediazione; ii) aumenti dei costi operativi; iii) impennata delle rettifiche; iv) ingente perdita d'esercizio per 295 milioni di euro.

Il biennio successivo vede il recupero di margine di intermediazione di fatto assorbito dalla crescita dei costi operativi.

Infine, i bilanci, individuale e consolidato, del 2018 chiudono con una perdita assai significativa, pari rispettivamente a 432 e a 420 milioni e registrano la diminuzione della redditività della Banca in tale esercizio, sia in relazione al margine di interesse e sia in relazione al margine di intermediazione.

I dati sfavorevoli dell'esercizio 2018 sono tuttavia riconducibili a una pregressa gestione diseconomica, posto che il circolo vizioso alimentato da perdite o modesti risultati economici e scarsa patrimonializzazione della Banca è stato anche determinato, oltre che dal pessimo risultato del 2018, dai risultati economici di una lunga serie di anni, quantomeno dalla perdita dell'esercizio 2015, a cui hanno fatto seguito esercizi (2016 e 2017) pressoché privi di redditività, se non addirittura in perdita economica.

Dopo gli esiti dell'ispezione avviata nel mese di giugno 2019, la Banca d'Italia, con decisione del 13 dicembre 2019, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari, e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario, in ragione delle perdite patrimoniali.

Al termine dell'Amministrazione Straordinaria, la Banca Popolare di Bari è stata trasformata in Società per Azioni e attualmente fa parte del Gruppo Medio Credito Centrale, con la denominazione di Banca del Mezzogiorno Spa (BdM Spa).

In ordine all'assetto amministrativo e di controllo, va evidenziata, in primo luogo, la permanenza del convenuto [REDACTED] nel CdA, quale consigliere, poi vicepresidente ed infine presidente per quasi 40 anni, nonché lo svolgimento di incarichi duraturi da parte di alcuni consiglieri non esecutivi, alcuni presenti dal 1989 ([REDACTED]), e altri dal 2002 ([REDACTED] e [REDACTED] e dal 2005 ([REDACTED])-

Risulta altresì dalle emergenze documentali la mancanza di turnover anche nel Collegio sindacale ([REDACTED] dal 2004 e [REDACTED] dal 2005), con [REDACTED] Sindaco dal 2005 e poi Consigliere dal 2011; il tutto con la prevalenza di componenti pugliesi ed in buona parte della provincia di Bari.

Il rinnovamento delle cariche sociali, con particolare riferimento al ruolo di [REDACTED] ed alla presenza del figlio [REDACTED], è stato più volte sollecitato dalla Banca d'Italia, unitamente alla richiesta di ingresso di adeguate professionalità.

Dall'esame dei verbali del Consiglio di amministrazione della Banca e dai rapporti ispettivi emergono inoltre, sino al 2018, riunioni senza dibattito interno.

In ordine agli esiti degli accertamenti ispettivi, a partire dal 2010 la Banca d'Italia ha effettuato accertamenti ispettivi sulla Banca Popolare di Bari con frequenza triennale, riassunti nei seguenti punti:

2010

Accertamento ispettivo della Banca d'Italia, che si chiude con esito “parzialmente sfavorevole”.

Criticità: nell'organizzazione e nei controlli interni sul credito.

Conseguenze: (i) divieto di ampliare l'attività; (ii) imposizione di un requisito patrimoniale specifico.

2011-12

Richiamo agli esponenti aziendali di rafforzare i presidi a fronte dei rischi di liquidità e *compliance* (riferiti questi ultimi al mancato rispetto della normativa bancaria, finanziaria e antiriciclaggio), rilevati nel corso dell'ispezione del 2010.

Richiesta specifica indagine alla funzione di *Internal Audit* della BPB.

2013

Accertamenti ispettivi mirati sul rischio di credito, sulla *governance* aziendale, sul sistema dei controlli interni e sulle tematiche di *compliance*.

Progressi rispetto al 2010, ma ancora alcune aree di debolezza. Viene redatto piano di iniziative di rimedio.

2014

A seguito del completamento del piano di iniziative, la Banca d'Italia rimuove i provvedimenti restrittivi e autorizza la BPB ad acquisire il controllo di Banca Tercas, quale intervento di salvataggio di quest'ultima per salvaguardare gli interessi dei depositanti e rilanciare commercialmente la banca abruzzese. Il salvataggio avviene con l'intervento del FITD (€ 330 mln).

2014-15

Rafforzamento patrimoniale di € 550 mln, di cui € 330 mln di emissioni di nuove azioni e € 220 mln tramite collocamento di obbligazioni subordinate.

2015

Ritardo del processo di integrazione di B. Tercas per contestazione da parte della Commissione Europea.

Il Piano industriale della BPB prevedeva un programma di ricapitalizzazione pluriennale volto a sostenere lo sviluppo del gruppo bancario e sollecitato dalla Vigilanza, raccomandando il mantenimento di requisiti patrimoniali adeguati.

2016

Ridimensionamento delle prospettive di sviluppo.

Assemblea dei soci decide di ridurre il valore delle azioni da € 9,53 a € 7,50, con conseguente malcontento della base sociale e richiesta di vendite per 38,9 milioni di azioni, pari al 25% del capitale sociale.

Richiesta indagine da parte della Banca d'Italia sulle “operazioni baciate”.

Nuovi accertamenti ispettivi sui profili di adeguatezza patrimoniale e del credito, con esito “parzialmente sfavorevole”. In particolare, sono evidenziati:

significativi ritardi nella realizzazione delle misure di rafforzamento dei mezzi propri rispetto agli obiettivi prefissati ed esigenze di rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti;

l’azione di indirizzo e controllo dell’Organo amministrativo e dell’Esecutivo della Capogruppo non è stata pienamente adeguata ad affrontare le accresciute complessità derivanti dall’ampliamento del perimetro operativo conseguito con l’acquisizione del gruppo Tercas;

irregolarità nella trasparenza dei comportamenti nel campo dei servizi di investimento, e in particolare nel collocamento del menzionato aumento di capitale del 2014-15 (successivamente la Consob irroga alla banca sanzioni amministrative per circa € 2 mln);

non emergono criticità invece con riferimento alle “operazioni baciate”;

sospensione della riforma sulle banche popolari, con conseguente stallo per la raccolta di capitale di rischio, ostacolata dal principio del voto capitario per le popolari.

2017

Richieste della Banca d’Italia:

rafforzamento patrimoniale e della *governance* con l’ingresso di consiglieri con specifiche competenze in ambito bancario e finanziario;

invito alle dimissioni del Presidente;

rafforzamento del comparto creditizio e contenimento dei costi.

2018

Banca d'Italia ribadisce:

necessità di ricapitalizzazione;

rilancio operativo;

incremento della redditività;

mantenimento adeguata liquidità;

valutazione dell'adeguatezza degli accantonamenti a fronte dei crediti deteriorati e, in particolare per le inadempienze probabili (UTP o IP);

al 30/06/2018 perdita consolidata di € 140 mln, dovuta a svalutazione degli avviamenti e ad accantonamenti su esposizioni creditizie;

i coefficienti patrimoniali diminuiscono sotto le soglie fissate dalla vigilanza.

A novembre la Banca d'Italia, constatando l'inadeguatezza della ristrutturazione, invita gli organi aziendali a comunicare gli eventuali sviluppi nella ricerca di investitori e i progressi nel progetto di integrazione con altre banche popolari. La Vigilanza richiede inoltre alle funzioni di controllo interno di svolgere una verifica sulla correttezza della classificazione e degli accantonamenti sulle esposizioni dei maggiori gruppi affidati.

Al 31/12/2018 si rileva la perdita consolidata di € 430 mln e l'ulteriore discesa dei coefficienti patrimoniali sotto la riserva di conservazione del capitale.

2019

Forte conflittualità tra i vertici aziendali che determina uno stallo gestionale;

avvio di procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti della BPB e di alcuni dirigenti ed ex

dirigenti per carenze nei controlli relativi al processo del credito;

tentativi di aggregazione grazie all'introduzione dell'incentivo fiscale;

in vista del parziale rinnovo del CdA, invito da parte della Banca d'Italia di inserire elementi dotati di autorevolezza, reputazione e adeguata esperienza.

Giugno – avvio di accertamenti ispettivi a spettro esteso.

L'accertamento ispettivo del 2019 ha comportato nr. 25 rilievi, di cui nr. 23 di conformità e nr. 2 di tipo gestionale, dettagliatamente esposti nelle pagine 181- 183 della relazione, qui richiamate, riassumibili nei seguenti punti: 1) inadeguatezza dei sistemi di governo e controllo per assicurare la sana e prudente gestione; 2) gravi carenze nella gestione dei rischi; 3) redditività strutturalmente deficitaria.

In particolare, le criticità attengono alla Governance, alla situazione patrimoniale e reddituale, ai controlli interni, al rischio legale e contenzioso in relazione all'intero ammontare degli aumenti di capitale del 2014 e 2015 per circa € 330 mln, al rischio di liquidità e di tasso, alle rettifiche ispettive, alla situazione aziendale ed alle ulteriori circostanze analiticamente esposte nelle pagine 185 – 215 della relazione del ctu.

Gli esiti si riassumono nei seguenti punti:

	Ambito	Esito
2010	Spettro esteso	Parzialmente sfavorevole
2013	Mirato: Rischio di credito; governance; sistema dei controlli interni; compliance.	Progressi, ma ancora aree di debolezza. Redatto piano di rimedio
2016	Adeguatezza patrimoniale e credito	Parzialmente sfavorevole
2019	Spettro esteso	Sfavorevole

Gli addebiti allegati in citazione debbono essere valutati in forza degli elementi documentali e tecnici innanzi richiamati, sotto il profilo soggettivo, in relazione al diverso ruolo dei convenuti ed

ai rispettivi periodi di svolgimento degli incarichi.

Al riguardo va peraltro osservato che l'attrice ha indicato quale legittimato passivo anche [REDACTED] [REDACTED], quale «*Vice Direttore Generale*» della BPB dal 9/05/2011 al 14/10/2015 (attribuendogli tuttavia l'operatività di «*Direttore generale* di fatto») e, senza soluzione di continuità, di «*Condirettore generale*» dal 14 ottobre 2015 al 30 gennaio 2019.

L'attrice ha poi richiamato l'ultimo rapporto ispettivo dell'AdV nel quale è riportato che [REDACTED] [REDACTED] si «frapponeva tra il vertice dell'esecutivo (AD o DG) e il resto della struttura organizzativa», anche se si registrava in ogni caso «la sistematica presenza di entrambi i figli alle sedute del CdA». Invero, «la componente familiare dei Jacobini ha rappresentato nel tempo la costante ai vertici della Banca cui si sono affiancati i consiglieri con delega e/o i direttori generali», almeno fino al principio del 2019 quando il dr [REDACTED] è stato almeno formalmente estromesso dalla «gestione ordinaria della Banca»

In sostanza la Banca ne ha allegato l'esercizio di funzioni amministrative di fatto, nell'accezione innanzi chiarita.

In ordine all'attività istruttoria, va rigettata la richiesta attorea di acquisizione di informazioni scritte, atti e documenti, relativi a procedimenti penali, procedure concorsuali e procedimenti sanzionatori, perché esplorativa e dilatoria, tenuto conto dell'ampia ricognizione documentale svolta dal ctu, nel contraddittorio delle parti e con pieno esercizio dei poteri, delle parti e del ctu, richiamati nell'ordinanza di conferimento dell'incarico dell'1.12.2022.

Per le medesime ragioni va rigettata la richiesta di esibizione documentale reiterata in sede di precisazione delle conclusioni da [REDACTED].

Deve altresì ritenersi superflua la richiesta di interrogatorio formale del convenuto contumace [REDACTED] [REDACTED], deferito dall'attrice su capitoli inerenti circostanze esaminate in via documentale, nonché la prova testimoniale sui capitoli richiamati in sede di precisazione delle conclusioni dalla

società di revisione, analogamente vertente su circostanze suscettibili di prova documentale.

Quanto al profilo oggettivo dell'*an* della responsabilità e delle contestazioni, la Banca in relazione a tutte le operazioni creditizie ha allegato in primo luogo, quali condotte fonte di responsabilità, l'applicazione di generalizzate regole e prassi imprudenti di concessione e gestione dei fidi, oltre che iniziative devianti od inosservanti delle norme in materia.

In ordine a tale addebito, va condivisa l'osservazione del CTU che, richiamandosi ai rilievi della Banca d'Italia, ha sottolineato l'importanza, nell'attività creditizia, della verifica delle possibilità di rimborso delle società affidate e del loro livello di indebitamento.

I dati di bilancio ed in particolare il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto, oltre che tra patrimonio netto e totale attivo, offrono criteri di valutazione del rischio di insolvenza e, conseguentemente, dei criteri di sana e prudente gestione del rischio, mentre le garanzie, attivabili in caso di inadempimento, assolvono alla successiva mitigazione del rischio.

Nella valutazione ex ante del diligente esercizio [REDACTED]ità bancaria non può pertanto prescindersi dall'esame della situazione complessiva del soggetto finanziato, ferma restando la necessità della ponderazione di tutti gli ulteriori elementi che, pur in presenza di criticità di rimborso, conducono in ogni caso, con valutazione prudenziale - doverosa nell'esame prognostico - al giudizio di ragionevole erogazione del credito, quali, a titolo esemplificativo, la destinazione delle risorse ad iniziativa imprenditoriale di più che prevedibile successo ed anche il soddisfacente livello delle garanzie offerte.

Tale criterio deve quindi essere assunto a base della valutazione in ordine alle specifiche operazioni esposte in citazione.

Quanto al criterio di accertamento e di stima dei danni, l'attrice ha allegato in citazione, quale danno patrimoniale, l'ammontare dei finanziamenti erogati in violazione dei criteri di diligente esercizio [REDACTED]ità creditizia, indicando, per ciascuna delle specifiche operazioni descritte, l'esposizione del gruppo od il minore importo dell'inadempienza probabile, evidenziando, nei limiti

delle preclusioni assertive, l’irrecuperabilità dei crediti nei confronti delle società, alcune delle quali fallite ed altre poste in liquidazione o prive di patrimonio sufficiente.

In relazione a tali voci risarcitorie le controparti, nei termini di deposito della prima memoria ex art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., hanno sollevato contestazioni di merito in relazione al profilo dell’imputazione soggettiva e, dal lato oggettivo, in relazione ad entità ed irrecuperabilità.

In ordine al danno risarcibile va osservato che, secondo condivisibile orientamento di legittimità “*gli amministratori di banche, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale, arrecato al patrimonio della banca, consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia necessario attendere l'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati*” (Cfr. Cass. Sez. I. n. 37440/2022; id. n.23632/2016).

Nella vicenda in esame il danno patrimoniale allegato, nei termini innanzi indicati, deve essere dunque valutato sulla base delle circostanze esposte nei termini delle preclusioni assertive e secondo le emergenze probatorie acquisite, nel contraddittorio delle parti, anche nel corso della disposta indagine contabile.

Al riguardo va peraltro precisato, quale criterio di determinazione del danno patrimoniale riferibile a tutte le operazione oggetto di successiva disamina, che nella memoria istruttoria l’attrice ha dato atto di aver ceduto in data 29 giugno 2020, i crediti a sofferenza e ad incaglio verso la clientela, compresi quelli scaturenti dalle posizioni contestate nel presente giudizio, ad AMCO, società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e preposta istituzionalmente all’acquisto dei crediti di difficile esigibilità dalle banche italiane in difficoltà.

I dati desumibili da tale cessione, tempestivamente prodotta, debbono dunque essere assunti ai fini della determinazione del danno sofferto in termini di certezza.

Al riguardo va tuttavia precisato che il ctu ha tenuto conto dei rilievi delle parti e dei rispettivi consulenti, escludendo correttamente le argomentazioni tecniche fondate su fatti e censure non esposte in citazione e, sulla base di tale criterio operativo, non ha considerato le differenti voci risarcitorie ed i diversi criteri di quantificazione dei danni esposti nella relazione del consulente di parte attrice, desumibili dal prospetto di raffronto riportato alle pagine 314 – 316 della relazione dell’ausiliario, qui richiamate.

Condivisa la descritta metodologia di analisi, nella stima dei danni deve tuttavia tenersi conto del dato fattuale del prezzo di cessione dei crediti a sofferenza o ad incaglio conseguito dall’attrice, al fine di evitare duplicazione di poste risarcitorie e pervenire alla determinazione del pregiudizio patrimoniale certo, in termini di differenza tra valore nominale dei crediti e prezzo di cessione.

Da ultimo, nessun rilievo vincolante può attribuirsi alla pronuncia resa dal Giudice del lavoro, che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’attrice nei confronti di soggetti apicali dell’istituto, addetti alla Direzione Crediti e Business, peraltro inerente la sola posizione del Gruppo Maiora, per difetto di prova del *quantum*, pur a fronte della dichiarata negligenza dei dipendenti.

Ed invero, posto che, quanto all’*an*, la dichiarata negligenza dei dipendenti non esclude astrattamente, la concorrente responsabilità di amministratori o sindaci, la ritenuta carenza probatoria del *quantum* da parte del Giudice del Lavoro non costituisce statuizione vincolante in questo giudizio, fondato su diverso titolo contrattuale e promosso nei confronti di soggetti in diverso rapporto contrattuale con l’attrice.

In ordine ai rapporti con Maiora Group s.p.a., vengono in rilievo: **1)** la concessione al Gruppo Maiora di finanziamenti chirografari dal 2012, ammontanti a fine 2018, a euro 98,4 mln circa, su un totale di esposizione verso la Banca pari a circa euro 140 mln; **2)** l’incremento per circa 15 mln di euro della esposizione del Gruppo Maiora verificatosi tra la fine del 2017 e il primo semestre del 2018, mediante sconfinamenti, posto che il Consiglio di Amministrazione della Banca in precedenza aveva

valutato in euro 125 mln il «*plafond individuale*» del Gruppo Maiora.

In ordine alla situazione del Gruppo va rilevato che, a fine 2018, la complessiva esposizione del Gruppo Maiora ammontava a euro 140,3 milioni, di cui euro 41,9 mln. garantiti da ipoteche ed i residui 98,4 mln. di euro chirografari.

L'origine del rapporto con il Gruppo Maiora è risalente al 2012, ma con pregressi rapporti con le società che tramite operazioni di scissione diedero configurazione alla nuova entità.

Il patrimonio netto della società era inizialmente di euro 53 mln circa, che diventeranno circa 55 mln a fine 2012, grazie al risultato economico di periodo. L'indebitamento è però già di 168 mln di euro, oltre 3 volte il patrimonio netto e quindi con un'esposizione obiettivamente rischiosa, sia in termini assoluti che relativi.

Dall'esame dei bilanci compiuto dal ctu (Cfr. pagg. 500- 501) emerge, inoltre, che la rigidità del debito di Maiora non diminuisce mai, ma cresce costantemente, fino a livelli di assoluto pericolo, quando nel 2015, a causa di pesanti perdite (37 milioni di euro) e alla conseguente notevole erosione patrimoniale, il *debt ratio* (indebitamento /patrimonio netto) diventa di nove volte, con un ulteriore appesantimento nel biennio successivo.

Il dissesto si manifesta in tutta la sua gravità con il bilancio del 2017, che espone clamorose perdite operative (61 milioni di euro) e netta (116 milioni di euro), che portano la società in deficit patrimoniale per 88,5 milioni di euro e quindi in preciso stato di decozione.

Quanto ai finanziamenti chirografari di € 98,4 mln, alla luce dei richiamati addebiti dell'attrice, va osservato che la consistenza dell'esposizione del gruppo Maiora verso la BPB era pari a 168 mln di euro alla fine del 2012, ossia il triplo rispetto al patrimonio netto. Tale indebitamento societario, come osservato dal ctu, non esprimeva i caratteri della probabilità di insolvenza emersi successivamente, nel 2016 e nel 2018, con un rapporto salito addirittura a nove volte.

La sproporzione tra indebitamento e patrimonio netto alla fine del 2012 induce tuttavia a ritenere irragionevole, ferma la concedibilità delle erogazioni, la mancata pretesa di garanzie, reali o personali.

Ed invero, salva l'insindacabilità delle scelte in ordine alla politica del credito, appare assolutamente irragionevole e contraria ai principi di svolgimento diligente [REDACTED]attività creditizia, la mancata richiesta di garanzie, tenuto conto sia dell'entità dei finanziamenti erogati e sia dell'esposizione nota.

In questo primo arco temporale, quindi, l'attività creditizia in favore del Gruppo Maiora non è stata improntata ai canoni della diligenza professionale esigibile dall'accordo banchiere, per negligente sottovalutazione della condizione economico-patrimoniale, della congruità delle garanzie offerte e delle capacità di rientro.

A tanto deve aggiungersi l'incremento di 15 mln di euro della esposizione, oltre il *plafond individuale*» del Gruppo Maiora, valutato in precedenza dal Consiglio di amministrazione della Banca in euro 125 mln, riconducibile a sconfinamenti accordati dal Comitato Crediti, ma non sottoposti all'attenzione del Consiglio di amministrazione in violazione di quanto previsto dal “Regolamento Fidi”.

Rileva altresì, in ordine alla condotta pregiudizievole, la “prassi anomala” delle proroghe degli affidamenti del luglio 2018, in un quadro di evidente dissesto.

Venendo quindi alle responsabilità dei singoli convenuti, la Banca ha recepito il grave stato di crisi della società tardivamente, classificando il 28 giugno 2018 l'esposizione a inadempienza probabile e quantificando un primo dubbio esito di euro 8,9 milioni.

Il 26 giugno 2018 il Cda della stessa BPB era infatti a conoscenza di un bilancio provvisorio di Maiora al 31 dicembre 2017 che si chiudeva con una perdita di euro 40 milioni: pressoché un terzo di quella che sarà poi la perdita di esercizio definitiva (euro 116 milioni).

La Banca d'Italia nell'Allegato 4 al Rapporto Ispettivo del 2020 (pagg. 11 e 12) ha evidenziato che:

- Maiora Group S.p.A. è stata classificata a “Utp” (Inadempienza Probabile), su proposta della

Direzione Crediti, con delibera del 26/06/2018, in considerazione del mancato rispetto dei termini di rientro concordati su alcune linee di credito e dell'emergere di informazioni negative in merito al Gruppo Maiora;

- Fimco S.p.A. è stata classificata a “Utp” in data 08/10/2018, congiuntamente alle altre società del Gruppo Maiora Cala Ponte S.p.A., Ambasciatori S.r.l. e Colonna Prima S.r.l.;
- il CdA di BPB tenutosi in data 28/03/2019 ha incrementato, a seguito della richiesta di concordato “in bianco” depositato da FIMCO S.p.A. e Maiora Group S.p.A. presso il Tribunale di Bari, gli accantonamenti complessivi sulle posizioni del Gruppo Maiora, con riguardo alla data del 31/12/2018, da euro 37 a euro 82 milioni;
- il medesimo CdA ha deliberato in data 26/06/2019 di non aderire al piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 L.F. proposto dal Gruppo Maiora, incrementando il relativo dubbio esito al 31/12/2018 di ulteriori euro 20,5 milioni.

In ordine a tale deterioramento della posizione, solamente nel secondo semestre del 2018 viene accertato, per effetto di indagini interne, che tale relazione era stata gestita in prima persona dai vertici della Banca (il Presidente [REDACTED] e il Condirettore generale [REDACTED] e quindi dalla Direzione Crediti) in base a logiche estranee alla sana e prudente gestione della Banca, disattendendo le regole che la Banca si era data in materia di erogazione e gestione del credito.

Prima di allora, pertanto, i Consiglieri non esecutivi erano sostanzialmente tenuti all’oscuro di una serie di informazioni e di elementi di giudizio sull’effettiva situazione della società Gruppo Maiora, con i cui esponenti in sostanza interloquivano Marco e [REDACTED].

Emerge, peraltro, dalle verifiche dell’ausiliario che la posizione del Gruppo Maiora era monitorata dal Comitato Crediti, al quale partecipavano l’Amministratore Delegato ([REDACTED] all’epoca dell’incremento dell’esposizione di 15 mln di euro) e il Condirettore Generale (all’epoca [REDACTED] [REDACTED]) oltreché i responsabili *pro-tempore* della Direzione Crediti [REDACTED] e della

Direzione Business (██████████).

Il medesimo organo ha poi autorizzato l'incremento di 15 mln di euro della esposizione del Gruppo Maiora, senza sottoporlo all'attenzione del Consiglio di amministrazione in violazione di quanto previsto dal “Regolamento Fidi”.

Al riguardo, l'addebito attoreo - secondo cui gli sconfinamenti e la complessiva situazione del Gruppo Maiora fossero a conoscenza dell'Amministratore delegato, che “*aveva espressamente acconsentito a talune delle operazioni confliggenti con la citata delibera adottata dal Consiglio di amministrazione il 6 settembre 2017, finalizzata all'attenuazione del rischio sulla esposizione*”, e che nella decisioni vi fosse il coinvolgimento nelle decisioni del Condirettore Generale █████ e del Presidente del Consiglio di amministrazione █████ – trova riscontro nei seguenti dati:

- i) nella Contestazione formale di Banca d'Italia notificata alla Banca il 20 giugno 2019;
- ii) nella Relazione della funzione Internal Auditing del 18 dicembre 2018, ove, nel dar seguito alla nota del 13 novembre 2018 della Banca d'Italia - la quale invitava «*a condurre una verifica analitica sull'appropriatezza della classificazione e degli accantonamenti in essere a valere sulle esposizioni creditizie nei confronti dei Gruppi Maiora e Parnasi*» - rilevava:
 - (a) una assenza di proposte/informative al Consiglio di amministrazione della Banca, normativamente previste o espressamente richieste, da parte dell'Amministratore Delegato e delle sue strutture in relazione:
 - all'aggravamento del rischio del Gruppo Maiora nel primo semestre 2018;
 - alle modalità attraverso le quali si era realizzato (in particolare rilevando progressivi e reiterati sconfinamenti non rientrati che hanno generato un incremento di «utilizzato» nel primo semestre 2018);
 - (b) una non completa, adeguata e tempestiva rappresentazione al Consiglio di amministrazione dello

stato di tensione finanziaria e dell'aumento della rischiosità del Gruppo Maiora.

Tali elementi concordanti ed accertati in sede ispettiva vanno quindi assunti a base della decisione, non avendo i convenuti interessati fornito elementi tali da indurre a ritenere contraddittorie e dunque erronee o superficiali le verifiche ispettive.

Al riguardo va infatti osservato che il convenuto [REDACTED] nella comparsa di costituzione e successivamente, nel termine di deposito della memoria ex art.183, comma 6, n.1, c.p.c., pur gravato dal relativo onere assertivo, non ha allegato specifiche circostanze a conforto del diligente svolgimento del suo ruolo di Presidente ed A.D. nel rapporto con il Gruppo Maiora, essendosi limitato a dedurre l'inesistenza del danno per la mancata conclusione delle azioni recuperatorie, né ha opposto circostanze idonee a porre in dubbio la correttezza delle verifiche ispettive.

A tanto deve aggiungersi il riconosciuto ruolo di [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente, Presidente del Comitato Rischi e componente del Comitato Crediti, oltre che dell'A.D. [REDACTED], egualmente componente del Comitato Crediti.

In assenza di informazioni e di elementi di giudizio sull'effettiva situazione della società Gruppo Maiora, va poi verificato se fossero conoscibili circostanze o segnali di allarme, tali da rendere doverosa per gli amministratori non esecutivi la ricerca o la richiesta di ulteriori dati informativi sul punto.

Al riguardo va invero considerato che, benché l'ispezione del 2010 si sia conclusa con una valutazione parzialmente sfavorevole, con evidenza di carenze nei controlli interni sul credito, le successive verifiche del 2013 hanno evidenziato progressi rispetto alla precedente e che, per far fronte alla persistenza di alcune aree di debolezza, che riguardavano, tuttavia, i requisiti patrimoniali adeguati, la Banca programma un piano di iniziative di sistemazione, a seguito della cui verifica di idoneità, nel giugno 2014 i provvedimenti restrittivi vengono rimossi.

L'ulteriore ispezione del 2016 si conclude nel mese di novembre con un giudizio parzialmente

sfavorevole, che evidenzia, tra i vari rilievi, l'esigenza del rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti.

Ed ancora, con lettera del 15 marzo 2017 la Vigilanza sottolinea che la BPB ha bisogno di un rafforzamento patrimoniale e della *governance* con l'ingresso di elementi con specifiche competenze in materia bancaria e finanziaria;

L'Adv invita inoltre il Presidente a dar corso ai propositi di rassegnare le proprie dimissioni, che lui stesso aveva manifestato con lettera del febbraio 2017.

Si reitera infine la richiesta di rafforzare il comparto creditizio e di contenere i costi.

Le richieste di rafforzamento patrimoniale vengono ribadite dall'AdV agli esponenti aziendali nell'incontro del 28 settembre 2017 e con lettera di intervento del successivo 8 novembre 2017.

In varie occasioni nel corso dell'anno la Banca comunica contatti con investitori potenzialmente interessati all'ingresso nel proprio capitale, contatti che tuttavia non si concretizzano.

Seguono diversi incontri con i vertici della Banca, nei quali Banca d'Italia ribadisce la necessità di una ricapitalizzazione, di un rilancio operativo, di un incremento della redditività, di mantenere un adeguato ammontare di liquidità e di un'attenta valutazione dell'adeguatezza degli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati, soprattutto per le cosiddette inadempienze probabili (crediti a imprese in temporanea difficoltà).

In sostanza, nel 2016, benché si registrino miglioramenti ed ancorché le criticità siano legate a molteplici cause, viene sollecitato il rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti.

Ed anche nel 2017 l'AdV richiama l'attenzione sulla valutazione dell'adeguatezza degli accantonamenti a fronte di crediti deteriorati ed inadempienze probabili.

In ordine quindi alla percepibilità di segnali di allarme, ha evidenziato il CtU che, nel luglio 2018, il quadro conoscitivo per i Consiglieri non esecutivi e per il Collegio sindacale era incompleto e occultato

e comunque distorto, a causa delle prassi patologiche con cui in concreto agivano, in violazione della stessa regolamentazione della Banca, i componenti del Comitato Crediti, coordinato da [REDACTED]
[REDACTED], con la presenza di [REDACTED] e con il consenso pienamente consapevole dell'Amministratore Delegato [REDACTED].

Il CCIR e il Collegio sindacale si attivano per gli accertamenti, che pervengono solo nel novembre 2018 con la Relazione dell'Internal Auditing e che trovano conferma con il documento del *Team Forensic* di PWC, poi condiviso con lo stesso CCIR e con il Collegio sindacale.

In sostanza, i membri non esecutivi del Consiglio di amministrazione nel corso del secondo semestre del 2018, a causa dei ritardi nelle approvazioni dei bilanci dell'esercizio 2017 di Gruppo Maiora e di Fimco, che saranno approvati solo a ottobre 2018 e quindi depositati nel Registro delle Imprese a novembre 2018, rimangono sostanzialmente privi, o comunque non pienamente informati, di una effettiva conoscenza del dissesto di tali società.

Da tanto discende che, in ragione delle evidenziate distorsioni informative e dell'occultamento dei dati con le indicate modalità, non può affermarsi la responsabilità dei consiglieri non esecutivi e dei Sindaci per le operazioni di sconfinamento e di proroga del finanziamento, ascrivibili in solido al presidente [REDACTED], al condirettore [REDACTED] ed all'amministratore delegato [REDACTED], in ragione, per questi ultimi, del coinvolgimento - accertato dagli ispettori della Banca d'Italia - nei processi decisionali effettivi, ora in forza di incarichi rituali, l'A.D. [REDACTED], ora per effetto di un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni di diritto, nella specie entrambi gli [REDACTED].

Al riguardo, peraltro, tenuto conto del duraturo rapporto con il gruppo Maiora, protrattosi per oltre 6 anni, l'attività di [REDACTED] assume caratteri, non occasionali, bensì di sistematica influenza, con conseguente riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto, con competenze nel settore creditizio.

D'altra parte l'attrice non ha allegato e provato segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi ed i sindaci ad attivare al riguardo, in epoca antecedente, più pregnanti poteri ispettivi ed a sollecitare flussi informativi di maggior dettaglio.

Quanto alla concessione dei finanziamenti chirografari, emergendo dalla documentazione esaminata dal ctu costanti distorsioni ed omissioni informative, l'attivazione, esigibile dal secondo semestre del 2018, non avrebbe potuto impedire il relativo evento pregiudizievole, ormai verificatosi.

In ordine a tale posizione va pertanto condiviso il criterio di stima e di imputazione soggettiva dei danni elaborato dal Ctu, basato sui ruoli di diritto di [REDACTED] nel CdA e di fatto di [REDACTED] [REDACTED], nei termini innanzi indicati, emersi dalle verifiche ispettive, nonché sul ruolo di A.D. svolto da [REDACTED] per un più limitato arco temporale, come da prospetto di seguito riportato:

SOCIETA'	OPERAZIONE	DANNO	NOMINATIVI
Gruppo Maiora Spa	<i>Mala gestio negli affidamenti 2012-2018</i>	€ 67.000.000	In carica (in solido)
			[REDACTED]
			(Vicedirettore/Condirettore)

SOCIETA'	OPERAZIONE	DANNO	NOMINATIVI
Gruppo Maiora Spa	Sconfinamenti (2017-2018)	€ 15.000.000	In carica (in solido)
			[REDACTED] (Presidente)
			[REDACTED] A.D.)
			[REDACTED] (Condirettore)

SOCIETA'	OPERAZIONE	DANNO	NOMINATIVI In carica (in solido)
Gruppo Maiora Spa	Proroga finanziamento 18/7/2018	€ 31.400.000	In carica
			[REDACTED]
			[REDACTED] A.D.)
			[REDACTED] (Condirettore)

Il *quantum* stimato dal ctu nei detti termini non comporta, peraltro, alcuna duplicazione di poste risarcitorie, atteso che il danno relativo alla concessione di finanziamenti chirografari di € 98,4 mln è decurtato della quota di € 31,400,00 mln, riferita alla proroga del finanziamento, mentre il danno di 15 mln, riferito a sconfinamenti in c/c, con superamento del plafond complessivo, costituisce voce risarcitoria distinta e relativa a separato illecito.

Tenuto conto, tuttavia, del prezzo di cessione ad Amco delle esposizioni del Gruppo Maiora, pari a 28,4 mln, il danno complessivo va rideterminato nel minore importo di € 85 mln (€ 113,400 mln - € 28,400 mln), attribuibile in solido a ciascuno degli Iacobini per intero ed a [REDACTED] sino alla concorrenza di € 18 mln.

L'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto [REDACTED], è infondata, tenuto conto, dell'accertato ruolo di amministratore di fatto e del disposto dell'art.2941, n.7, in ordine alla sospensione della prescrizione in costanza di carica per l'azione di responsabilità.

In ordine all'operazione della Barimmobiliare, la vicenda trae origine dal mutuo concesso a tale società per l'acquisto di immobile del Gruppo Maiora, con il verosimile intento di alleggerire l'esposizione di quest'ultimo.

Il finanziamento a Barimmobiliare fu concesso con delibera del CdA del 14 dicembre 2013 a fronte tuttavia di varie garanzie:

- ipoteca di primo grado sull'immobile oggetto della compravendita;
- pegno sulle quote di Barimmobiliare Srl;
- fidejussione della controllante LMP Group S.r.l.;
- cessione dei canoni locativi corrisposti da Banca Apulia.

Quest'ultima fonte di incassi è venuta meno nel 2019, a causa della cessazione del rapporto locativo.

L'analisi dei bilanci della società evidenzia l'inattività gestionale, corrispondendo il valore del bene all'attivo patrimoniale, nonché la correlazione tra continuità aziendale e canoni di locazione dell'immobile concesso a Banca Apulia.

L'operazione presenta, nel caso di specie, le seguenti criticità:

- i) la concessione di un finanziamento ad una società di nuova costituzione;
- ii) la minima capitalizzazione della società e l'assenza di redditività e di autofinanziamento;
- iii) la natura di società di scopo e quindi il rischio di perdita di continuità aziendale a fronte di una mancanza di fonti ultronelle di gestione e di realizzo;
- iv) la forma tecnica del finanziamento bullet, modalità che incide sul portafoglio crediti, prevedendo il rimborso dell'intero capitale preso a debito in un'unica soluzione al termine del periodo di ammortamento ed in costanza di rapporto il solo versamento degli interessi maturati;
- v) la "strategia semplice" di Barimmobiliare, totalmente concentrata sulla cessione dell'immobile per riequilibrare la propria struttura finanziaria, con un elevata dipendenza della sua intera gestione dalla cessione dell'immobile, i cui ritardi hanno portato come conseguenza alle diverse proroghe successive.

L'operazione, con valutazione ex ante, non può definirsi, tuttavia, con certezza irragionevole, in quanto il rischio di credito riconducibile alla minima capitalizzazione della società ed all'assenza di

redditività e di autofinanziamento, appare controbilanciato dalle plurime garanzie offerte, ivi compresa l’ipoteca di primo grado su immobile di pregio, mentre la forma bullett, sia pur rischiosa, non appare dirimente quale criterio di valutazione della singola operazione, imponendo una ricognizione su tutta l’attività creditizia svolta con tale modalità.

Nel caso di specie difetta peraltro la prova certa del danno, per la mancata allegazione e prova, gravante sull’attrice, di circostanze ostantive alla cessione.

Quanto all’operazione oggetto di contestazione riguardante le gestioni di Roma Trevi Srl e di Leggiero Real Estate Spa, Roma Trevi è società di scopo costituita nel settembre del 2016 da Leggiero Real Estate, con un elevato profilo di rischio di non continuità, anche per il suo stato di sottocapitalizzazione.

La società Roma Trevi, quale promissaria acquirente, nel mese di ottobre 2016 stipula un contratto preliminare per un immobile a Roma, in via delle Muratte, con la società Fimco s.p.a., società del Gruppo Maiora, già ampiamente affidato da BPB.

Il valore della compravendita è di 40 mln. di euro, di cui 36 mln a titolo di caparra, alla consegna dell’Immobile in Roma (prevista al 31 dicembre 2016) e il saldo di 4 mln alla stipula prevista al 30 giugno 2017 (effettivamente definita in data 1° dicembre 2017).

È stato poi concesso un ulteriore finanziamento a Leggiero Real Estate Srl per euro 8,6 mln di euro nel novembre 2017, per consentire un finanziamento da parte di questa società a Roma Trevi.

La società Roma Trevi presenta una sottocapitalizzazione estremamente pronunciata, rispetto all’indebitamento, per l’intero periodo in esame, con indici di *debt ratio* abnormi.

Anche in questo caso, il rischio di impresa è pressoché trasferito, in sostanza, sul ceto bancario, che finanzia integralmente l’attivo patrimoniale.

È perfettamente evidente che la recuperabilità del finanziamento da parte della Banca è

interamente legata alla cessione dell’immobile, in quanto la gestione aziendale non è in grado di produrre alcun autofinanziamento.

Anche per la società Leggiero Real Estate s.r.l. i bilanci mostrano una società non in grado di intervenire a supporto della partecipata Roma Trevi.

Va condiviso al riguardo il rilievo del CtU secondo cui l’operazione trova un fondamento razionale nel fatto che viene sostituito, in sostanza, un credito chirografario con un credito garantito da ipoteca su un immobile di pregio nel centro di Roma, ferma restando la pericolosità del finanziamento nella forma tecnica *bullet*, indicata come “rischiosa” dagli Ispettori di Banca d’Italia e la natura di *newco* della società beneficiaria, priva di adeguata dotazione patrimoniale e con unicità di progetto imprenditoriale, circoscritto all’acquisizione dell’immobile in Roma: pertanto con un elevato rischio strategico e di non continuità aziendale.

Anche in tal caso l’operazione, con valutazione *ex ante*, non può definirsi con certezza irragionevole, in quanto il rischio di credito riconducibile alla minima capitalizzazione della società ed all’assenza di redditività e di autofinanziamento, appare controbilanciato dalle garanzie acquisite, mentre la forma bullett, come innanzi ritenuto, sia pur rischiosa, non appare dirimente quale criterio di valutazione della singola operazione, imponendo una ricognizione su tutta l’attività creditizia svolta con tale modalità.

Nel caso di specie difetta peraltro la prova certa del danno, posto che il contenzioso ostativo alla collocazione sul mercato dell’immobile, avente ad oggetto domanda di inefficacia, *ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c.*, proposta dalla Curatela del Fallimento Fimco in relazione alla compravendita perfezionata tra Fimco e Roma Trevi ed alle iscrizioni ipotecarie, ritenuti atti compiuti in pregiudizio dei creditori, non è stato definito.

In ordine ai rapporti con il Gruppo █ e la società Immoberdan, la società Immoberdan fu acquisita dal Gruppo █ nell’aprile del 2011. Il 10 dicembre dello stesso anno la Banca (capofila

in pool con Banca Popolare di Vicenza, quote rispettive: 40% e 60%) concede a Immoberdan (avente capitale sociale di soli euro 10.000) un mutuo edilizio di € 60 mln (erogato in *tranche* successive, sino ad agosto 2014, per € 38,6 mln complessivi).

Successivamente, nel dicembre 2012, la Banca accorda a Immoberdan un'anticipazione di credito per € 3,5 mln (ancora in pool con Banca Popolare di Vicenza, questa volta in quote paritetiche).

Dai bilanci di sei anni di Immoberdan emerge che la società non era un'azienda strutturata, né possedeva una capitalizzazione sufficiente per consentirne una autosufficienza.

Gli investimenti erano integralmente sostenuti dalla copertura tramite il ricorso all'indebitamento, talmente ingente da non poter essere certamente riconducibile a ipotesi di rimborso dalla gestione aziendale, totalmente priva, a sua volta, di auto-finanziamento.

In sostanza la società Immoberdan è stata costituita con capitale inadeguato ed è rimasta sottocapitalizzata per l'intero arco temporale esaminato, con rapporti di indebitamento abnormi.

L'intero investimento è sostanzialmente coperto da finanziamenti bancari e il rischio di insolvenza è sempre stato presente nella vita della società, fino alla dichiarazione di fallimento.

La sopravvivenza della società era dunque unicamente legata all'unico progetto immobiliare a cui era destinata.

Quanto alla società Gruppo █ Srl, anche qui si ritrova la stessa situazione patologica di abnorme ricorso al debito bancario e pressoché integrale copertura degli investimenti.

Anche in tal caso si è in presenza di una società sottocapitalizzata, con ricorso sproporzionato all'indebitamento, quale pressoché integrale forma di copertura degli investimenti.

A livello economico, si può chiaramente vedere che non è mai andata oltre alla situazione di pareggio, fino alla perdita d'esercizio, peraltro significativa, accusata nel 2015.

Non è controverso in fatto che “*sin dal 2012 il progetto edilizio in cui la stessa era impegnata*

aveva subito un significativo rallentamento in ragione di un provvedimento amministrativo di blocco temporaneo dei lavori per la presenza di idrocarburi che comportarono opere di bonifica completate solo alla fine del 2014”.

Il rapporto ispettivo di Banca d’Italia al riguardo fa riferimento a «varie vicissitudini, tra le quali la necessità di bonificare il terreno». Inoltre, la stessa Relazione Direttiva dell’Internal Auditing del 27 novembre 2017 (p. 5) precisa che il ritardo nella «programmata esecuzione dei lavori ..., progressivamente, ha inciso sull’equilibrio finanziario della Immoberdan e dello stesso gruppo [REDACTED] (appaltatore dei lavori)».

Va osservato sul punto che, come condivisibilmente esposto dal ctu, dette operazioni di finanziamento sono state caratterizzate, anch’esse, da elementi non coerenti con i criteri di sana e prudente gestione, come l’erogazione a favore di una società di nuova costituzione e ampiamente sottocapitalizzate, come è chiaramente il caso di Immoberdan Srl.

L’attenzione degli esponenti della Banca è stata totalmente assorbita dall’operazione in sé e dalla sua forma tecnica, ma non dalla idoneità della società cliente a gestire adeguatamente le risorse finanziarie (di debito) ricevute, mantenendo assetti patrimoniali totalmente inadeguati sia a ricevere che a sostenere nel tempo entità elevate di finanziamenti.

Si pone pertanto il problema della ponderazione del rischio assunto, ossia se, valutata ex ante la bontà dell’operazione finanziata, operi, in caso di successiva irrealizzabilità della stessa per eventi imprevedibili, la regola dell’insindacabilità della scelta gestoria.

A tale riguardo la Suprema Corte ha affermato che *“in tema di responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà”*

palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivocabili violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie” (Cfr. Cass. Sez. I, n.8069/2024).

Grava pertanto sulla parte attrice, che invochi l'accertamento della responsabilità dell'amministratore ed il risarcimento del danno, l'onere dell'allegazione e della prova dell'irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese [REDACTED]ità gestoria.

Considerato, pertanto, che l'attività imprenditoriale è di per sé fonte di rischi e che l'insuccesso economico non fonda automaticamente la responsabilità gestoria, il generoso finanziamento di una società sotto capitalizzata, ancorché astrattamente appaia non conforme ai criteri di sana e prudente gestione del credito, presuppone, ai fini dell'affermazione della responsabilità gestoria, la percepibilità ex ante dell'irragionevolezza del finanziamento, destinato a programma edilizio non realizzabile o comunque non supportato da adeguate garanzie.

E' ben vero che le condizioni della società finanziata incidono sul rischio di credito e tuttavia l'erogazione risulta graduata sul programma edilizio, bloccato da un successivo evento imprevedibile

D'altra parte le allegazioni specifiche di parte attrice non si fondano sull'irragionevolezza del programma edilizio, che richiedeva ingente importo finanziario, supportato da mutuo edilizio stipulato il 10.12.2011, erogato in tranches successive, sino ad agosto 2014, per complessivi € 38,6 mln, (BPB per il 40% e BPV per il 60%) nonché da anticipazione di credito per € 3,5 mln del dicembre 2012 (in quote paritarie con BPV).

Ed invero l'attrice ha allegato il rallentamento dei lavori dal 2012, in ragione di un provvedimento amministrativo di blocco temporaneo dei lavori per la presenza di idrocarburi, che comportarono opere di bonifica completate alla fine dell'anno 2014.

Tale sopraggiunta difficoltà, tuttavia, costituiva mero rallentamento temporale, ma non ne avrebbe impedito, con giudizio ex ante, all'esito della bonifica, la realizzazione; né sul punto l'attrice ha

allegato e provato elementi sufficienti per la qualificazione del programma edilizio come illusoria aspettativa.

In sostanza, il supporto finanziario ad una società di recente costituzione, per un'iniziativa imprenditoriale non qualificabile ex ante come irragionevole, incontra il limite dell'insindacabilità della scelta gestoria, a fronte di un programma edilizio, finanziato con gradualità, di cui non è stata allegata e provata l'irrealizzabilità.

Per tali ragioni deve escludersi la fondatezza dell'azione di responsabilità in ordine a tale operazione.

Quanto alla posizione del Gruppo Parnasi, gli addebiti mossi ai vertici della Banca riguardano anche i finanziamenti concessi da BPB a due società del “Gruppo Parnasi”: Ferrara 2007 s.r.l., società posta in liquidazione nel maggio 2019, e a Figepa s.r.l., rilevante holding di partecipazione appartenente al Gruppo Parnasi.

La prima società era egualmente sottocapitalizzata e la continuità aziendale era legata alla realizzazione di iniziative immobiliari sulla base di garanzie ipotecarie.

La società nasce e rimane sempre sottocapitalizzata, con un forte ricorso all'indebitamento, talmente sproporzionato da non rendere calcolabile il rapporto di indebitamento: emerge, fin dal 2010 e per tutta l'esistenza della società, un quadro fortemente patologico, di società che ha solo vissuto nella precarietà gestionale e con sostanziale assenza di continuità operativa.

La gestione è sempre stata in perdita, salvo il 2014, fino alle gravi perdite d'esercizio del 2015 e seguenti.

Pertanto, veniva a mancare anche qualsiasi possibilità di autofinanziamento da generazione di cassa della gestione, da poter destinare al servizio del debito.

Di contro la holding Figepa appare fino a tutto il 2015 come una società con buona solidità

patrimoniale, con un rapporto di indebitamento rassicurante ed un elevato valore degli asset patrimoniali, consistenti essenzialmente in partecipazioni.

Nel 2016 si verifica il tracollo, sia economico che patrimoniale, con l'iscrizione di una gravissima perdita d'esercizio e una conseguente erosione del patrimonio netto, dovute alla svalutazione delle partecipazioni e dei crediti verso le società partecipate.

Nel 2018 si conferma il dissesto sia economico che patrimoniale di Figepa Srl, con una situazione oramai di decozione irreversibile.

La gestione reddituale, anche negli anni antecedenti al 2016, non era comunque in grado di produrre autofinanziamento, né di liberare flusso di cassa al servizio del debito.

L'attrice in relazione a tali operazioni ha allegato, quali condotte fonte di responsabilità, oltre alle già richiamate regole e prassi di concessione e gestione dei fidi imprudenti, la natura delle concessioni di credito, del tipo bullet, caratterizzata da intrinseca rischiosità, l'inadeguata valutazione dei beni concessi in garanzia ed il mancato monitoraggio del credito.

Richiamati i precedenti rilievi in ordine all'importanza dei dati bilancio ed alla capacità di rimborso della società affidata, va rilevato, come condivisibilmente esposto dal Ctu, che la forma di *finanziamento bullet non è di per sé impraticabile nell'attività bancaria, fermo restando l'obbligo* del prudente controllo dei casi di ricorso a tale modalità in relazione alla complessiva attività creditizia, per ovvie esigenze di contenimento del relativo rischio.

In relazione quindi alla vicenda in esame, la forma *bullet* non è censurabile in sé, non avendo l'attrice allegato, né provato, che, nel generalizzato esercizio [REDACTED]ità bancaria della BPB tale forma di finanziamento fosse così estesa da comprometterne l'equilibrio economico-finanziario, sì da non consentirne ulteriori.

Tale forma di finanziamento, tuttavia, prevedendo il rimborso dell'intero capitale preso a debito in

un'unica soluzione al termine del periodo di ammortamento ed in costanza di rapporto il solo versamento degli interessi maturati, imponeva, per la sua evidente maggiore rischiosità, l'adozione di cautele, potendosi ritenere ragionevole o comunque non imprudente l'operazione a favore di società solida od offerente adeguate garanzie.

Nel caso di specie la precarietà gestionale, l'assenza di continuità e la forma bullet avrebbero dovuto indurre la Banca, quanto meno, a richiedere garanzie commisurate al rischio assunto.

Al riguardo, dall'attività ispettiva di Banca d'Italia (i cui accertamenti sono riferiti al 31/3/2019) e in particolare all' allegato n. 5, oltreché alle Relazioni Direzionali dell'*Internal Auditing* datate 10 settembre 2018 e 18 dicembre 2018, emerge che Ferrara 2007 era stata finanziata una prima volta per 15 mln. di euro nel 2013 (c/c ipotecario con scadenza *bullet* a 36 mesi) per la riqualificazione del compendio immobiliare sito in Ferrara denominato “Palazzo degli Specchi”, nonché una seconda volta, il 20 luglio 2016, per ulteriori 15 mln di euro (apertura di credito ipotecaria).

In occasione della seconda concessione del credito viene prorogata sino al 31 dicembre 2019 la scadenza *bullet* del finanziamento erogato nel 2013, con una concessione resa nel quadro di un piano di ristrutturazione *ex art. 67 l. fall.*, finalizzato al rientro totale di alcune società del Gruppo ed in parte specificamente destinati allo sviluppo di terreni oggetto di acquisizione nell'ambito del piano stesso.

In particolare, il finanziamento del 26.3.2013, successivo ad un'operazione di finanza ponte di € 5 mln del 15.12.2012, viene erogato nella forma tecnica di apertura di credito ipotecaria per € 15 mln, con scadenza a 36 mesi e rimborso *bullet*.

L'ipoteca di primo grado è emessa sull'area Palazzo degli Specchi a Ferrara, con la contestuale chiusura della linea di 5 milioni di euro, di cui all'operazione precedentemente descritta.

In relazione a tale operazione i consiglieri non esecutivi hanno dedotto d'esser stati rassicurati dalla valutazione “tecnica” delle strutture centrali della Banca e dai Comitati interni (quindi anche

dal Comitato crediti) sul merito creditizio del Gruppo Parnasi e sulla forma tecnica di erogazione del finanziamento.

La delibera del 26.03.2013 è stata infatti accompagnata dalla relativa PEF (come da procedura) che invita l'organo consiliare a deliberare una apertura di credito ipotecaria di complessivi € 15 mln (destinati per € 5 mln a chiusura della precedente apertura di credito) per l'avvio dei lavori di riqualificazione del compendio immobiliare “Palazzo degli Specchi”. Tale compendio immobiliare era stato oggetto (così si legge in PEF) di apposita perizia del 11.03.2013 da parte di professionista di fiducia della Banca, che concludeva indicando un valore commerciale di circa € 95,2 mln, con oneri di trasformazione complessivi per circa € 39,7 mln.

In ordine a tale operazione, l'istruttoria svolta con parere positivo dell'Area Centrale evidenzia quanto segue:

SCHEDA DI SINTESI

DA BUSI NEL PLAIN RASSEGNOTICI (OTTOBRE 2012) E' PREVISTA LA SEGUENTE DI NAM CA DI INCASSI PER CIASCUN EDIFICIO:
L'INCASSO DI ANTICIPI PARI AL 40% DEL PREZZO DI VENDITA DI CUI IL 5% ALLA PRENOTAZIONE, IL 10% AL PRELIMINARE, IL 10% AL PRIMO SAL (6 MESI DOPO IL PRELIMINARE) E 15% AL 2. DO SAL (6 MESI DOPO IL 1. MD SAL);
L'INCASSO DEL 60% AL ROGITO

L'IPOTESI DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO PREVEDE:

- * UNA LINEA CAPEX CHE FINANZI IL 70% DEI COSTI DI COSTRUZIONE DI RETTI ED INDI RETTI, CHE SARÀ RIMBORSATA CANALIZZANDO IL 75% DEI RICAVI DI VENDITA;
- * UNA LINEA "IVA" CHE FINANZI L'IVA SULL'IMPORTO E SULLA COSTRUZIONE REMUNERATA AD UN TASSO FINITO DEL 7%;
- * UNA LINEA LIQUIDI TUTTO CHE FINANZI EVENTUALI SHORTFALL DI CASSA, REMUNERATA AL TASSO DEL 7%;

Così come positivo è il giudizio espresso dal Responsabile Crediti Speciali che aggiunge:

SCHEDA DI SINTESI

I NSI STONO CESPI TI CAUZIONALI, NEL COMUNE DI FERRARA STIMATI CON VALORE DI TRASFORMAZIONE DI EK 39.675, CON COSTI STIMATI A SOSTENERSI DI EK 49.064, COSÌ DA DETERMINARE UN VALORE DI MERCATO FINALE DI EK 95.176 (DI CUI EK 6.436 DI UTILE AZIENDALE).

L'AFFIDAMENTO I POTECARI O DI EK 15.000 FA PONDERARE L'ASSUMENDO RISCHI O I PROFONDI ARI O AL 67,8% SE SI TIENE CONTO DEL VALORE ATTUALE DELL'INTERO COMPENDIO I MMOBILI ARE PARI AD EK 22.108.

TALE PERCENTUALE SI RIDUCE AL 37,8% SE SI TIENE CONTO DEL VALORE DOPO LA TRASFORMAZIONE (C.D. VALORE DI TRASFORMAZIONE PARI AL VALORE DI MERCATO FINALE MENO LA SOMMA DEI COSTI TOTALI E DELL'UTILE AZIENDALE).

SULLA FACILITAZIONE CREDITIZIA DI CUI TRATTASI, ESSENDO DI DURATA NON INFERIORE A 18 MESI + 1 GIORNO, POTRA' ESSERE APPLICATA L'IMPOSTA DI AGEVOLATA DI CUI AL DPR 601/73 ALL'ART. 15 E SEGUENTI (0,25% DA TRATTENERE ALL'OPERATIVITÀ DEL FILO); (NO DI RITTO DI RECESSO DELLA BANCA NEI PRIMI 18 MESI + 1 GIORNO), IN ALTERNATIVA SI DOVRÀ ASSOLVERE ALL'ONERE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE IMPOSTE I POTECARI O ORDINARI E CON IL NOTAIO E ALL'IMPOSTA DI BOLLO IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VI GENTI TRATTENTA DALLA BANCA

SULL'AREA I NSI STE ATTUALMENTE UN COMPLESSO I MMOBILI ARE I CUI VALORI SONO DI SEGUENTI DETTAGLIATI IN KE

CESPI TE	VAL. ATTUALE
TORRE DI REZI ONALE - COMM A1	2.601
TORRE DI REZI ONALE - COMM A2	2.601
TORRE DI REZI ONALE - COMM A3	2.601
TORRE DI REZI ONALE - COMM A4	2.601
EDI F. DI REZI ONALE - COMM B	2.481
EDI F. ALBERGHI ERO - C	4.425
PARCHEGGI O MUL TI PI ANO D	1.839
EDI F. COMM SPORT. E- F	849
EDI F. ATTR. SPORT. G	841
EDI F. COMM H	752
IMPIANTI SPORT. EST- I - L- M	517
TOT.	22.108

MENTRE A SEGUIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE ABBIAMO I SEGUENTI DETTAGLI IN EK

CESPI TE	VAL. TRASFORM	COSTI	TOT.	UTILE	VAL. MERC.	FUT.
UM 1A - AREA COMMER.	5.703,00	9.674,00	1.287,00	16.664,00		
UM 1B - COMM / RESI DENZ.	18.374,00	19.461,00	2.625,00	40.460,00		
UM 1C - RESI . SOCI ALE	2.420,00	3.160,00	420,00	6.000,00		
UM 2 - AREA UFFICI	2.964,00	3.372,00	446,00	6.782,00		
SEDE POLIZI A MUNICI PALE	1.835,00	3.174,00	421,00	5.430,00		
UM 3-4 - PAL. RESI D.	6.276,00	6.741,00	880,00	13.897,00		
AREE VERDE E PARCHEGGI	2.101,00	3.479,00	356,00	5.936,00		
	39.673,00	49.061,00	6.435,00	95.169,00		

N. B. ACQUI SI RE POLIZZA ASSI CURATI VA SUI CESPI TI CAUZIONALI ALMENO PER LA DURATA DI 5 ANNI, DA PROROGARE IN CASO DI MANTENIMENTO DELL'AFFIDAMENTO OLTRE TALE TERMINE SU UN VALORE ALMENO PARI AL VALORE DI TRASFORMAZIONE.

Dai richiamati dati, portati a conoscenza dei consiglieri non esecutivi, che hanno deliberato l'affidamento, emerge dunque che il complesso immobiliare aveva un valore di EK (unità di misura riferita a migliaia di euro) 22.108 e che, a seguito della trasformazione, avrebbe conseguito il valore di mercato di EK 95.169, di cui 39.673 per valore di trasformazione, 49.061 per costi a sostenersi e 6.436 per utile.

Il rischio ipotecario fondiario, ossia il rischio dell'insufficienza dell'immobile a coprire il debito, era indicato nella percentuale del 67% sulla base del valore all'attualità del compendio immobiliare e del 37,8% secondo il valore di trasformazione.

Va considerato al riguardo che il CdA ha avuto piena cognizione dei valori del bilancio della società, risultanti dalla scheda di sintesi a supporto della delibera (Cfr. pag. 598 della ctu), che evidenziavano precarietà gestionale e sostanziale assenza di continuità operativa.

Pur ipotizzando il recupero della continuità con il progetto immobiliare in esame, con il conseguente prevedibile miglioramento dei dati di bilancio, la maggiore rischiosità della forma

bullet avrebbe dovuto ragionevolmente indurre ad acquisire adeguate garanzie ed, in ragione dell'indicato rischio del 67% sul valore all'attualità, quanto meno a graduare l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori, in luogo della disposta concessione per cassa.

In buona sostanza, in presenza dei non rassicuranti dati di bilancio della Ferrara 2007 s.r.l., innanzi esposti, la scelta gestoria deve ritenersi imprudente e quindi sindacabile, con valutazione ex ante, perché non tempra il rischio dell'impossibilità di rimborso con ulteriori efficaci presidi di riduzione dello stesso, tenuto conto del rischio ipotecario all'avvio dei lavori, della forma bullet e dell'elevato importo versato per cassa, in luogo di una ben più cauta erogazione graduale, da collegare al monitoraggio del programma imprenditoriale, utile per il congruo contenimento del rischio.

Il finanziamento appare incauto anche alla stregua dell'esito della precedente ispezione disposta dalla Banca d'Italia nel 2010, che evidenziava carenze anche nei controlli interni sul credito, segnale d'allarme che avrebbe dovuto indurre tutto il CdA ad adottare maggiori cautele a fini di contenimento del rischio.

A ben diversa conclusione deve pervenirsi, di contro per il finanziamento dell'agosto 2015, collegato ad accordo ex art.67 L.F., nella diversa ottica del recupero del credito, tramite strumento di risoluzione della crisi, del quale non consta l'inammissibilità o l'inidoneità

Quanto alla Figepa, la relativa esposizione va ricollegata ad un fido di 20 mln di euro concesso dalla BPB nell'agosto del 2015, con rimborso *bullet* e scadenza al 31 dicembre 2019, destinato: (i) quanto a € 10 mln, all'estinzione di un precedente finanziamento, deliberato il 26.3.2013; (ii) quanto a € 8,5 mln, all'investimento in quote del fondo immobiliare ETA; (iii) quanto a € 1,5 mln, ad esigenze di liquidità.

La concessione di finanziamento del 6 agosto 2015 presenta la forma tecnica di finanziamento, per 20.000.000 di euro, con scadenza 31/12/2019, con modalità di rimborso bullet. Con tale operazione

viene anche estinto il precedente finanziamento di 10 milioni di euro.

Quanto alle garanzie, sono definite da un pegno su denaro e titoli per 4,5 milioni di euro e per 1,5 milioni di euro, oltre a 1.500.000, nonché su quote nel fondo immobiliare ETA, per 21.000.000 di euro.

Considerato che, come già osservato, fino a tutto il 2015 la società presentava buona solidità patrimoniale, con un rapporto di indebitamento rassicurante ed un elevato valore degli asset patrimoniali, consistenti essenzialmente in partecipazioni, tenuto conto altresì delle garanzie offerte, l'operazione non può ritenersi, con valutazione ex ante, irragionevole, secondo i criteri innanzi esposti.

Per tali ragioni deve ritenersi fonte di responsabilità il solo finanziamento della Ferrara 2007 s.r.l. del 2013 di 15 milioni di euro, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 26.3.2013.

Va affermata la responsabilità per tutti i componenti, anche non esecutivi, del CdA che ha deliberato l'operazione, posto che la scheda di sintesi, riportata a supporto della delibera (Cfr. pagina 598 relazione del CtU), indicava dati estremamente squilibrati dei bilanci disponibili dell'ultimo triennio della società Ferrara 2007 s.r.l., tali da evidenziare con grande chiarezza il forte livello di rischio di solvibilità e di perdita di continuità aziendale della stessa.

A tanto debbono aggiungersi le modalità di erogazione del finanziamento innanzi esaminate, in presenza dei segnali di allarme percepibili dall'istruttoria e dai rilievi ispettivi dell'AdV del 2010, che inducono ad attribuire al CdA deliberante la responsabilità per l'imprudente concessione del finanziamento.

In ordine a tale posizione va condiviso il criterio di imputazione dei danni elaborato dal CtU, basato sui ruoli di diritto e anche di fatto (per [REDACTED]), riferiti alla collocazione temporale della condotta e del danno nel prospetto di seguito riportato, che tiene conto dei nominativi in carica nel periodo (Cfr. pag. 606 della relazione del ctu), comprensivi del convenuto [REDACTED], componente del CdA dall'antecedente data del 30.5.2012:

L'assenza del consigliere █ alla riunione del CdA del 26.3.2013 non ne esclude, del resto, la responsabilità, stante il diritto-dovere di consultare gli atti prima della riunione ai fini del diligente contributo alle decisioni del Consiglio.

In ordine alla quantificazione, il danno deve ritenersi astrattamente configurabile in misura pari all'importo erogato e di cui, nei limiti delle preclusioni assertive ed istruttorie, non constano rimborsi o parziali estinzioni, non essendo posti a base della domanda ulteriori profili.

Tale danno, tuttavia, va decurtato del prezzo di cessione ad Amco della posizione del Gruppo Parnasi per 1,2 mln, con rideterminazione in € 13,8 mln .

In ordine alla posizione di Monferini Apeiron, risultano oggetto di contestazione un finanziamento erogato in data 28.5.2014 alla società Finanziaria Immobiliare Monferini S.p.A. ed altro finanziamento concesso in data 16.3.2016 alla società Apeiron s.r.l.

In ordine a tale seconda posizione va tuttavia puntualizzato che l'atto di citazione, pur indicando

compiutamente gli estremi della delibera del 16.3.2016, sottopone al vaglio del Tribunale la situazione complessiva, richiamando accordato e sconfinamenti, nonché la successiva classificazione a sofferenza della posizione, sicché l’indagine del ctu, come di seguito esaminata, deve ritenersi in linea con il quadro delle allegazioni dell’attrice.

Dall’esame dei bilanci compiuto dal CtU emerge che la prima società, già nel 2011, versava in notevole disequilibrio, sia patrimoniale – finanziario che economico, con un rapporto debito/patrimonio quasi a livello 10 e cresciuto negli esercizi successivi.

La situazione precipita infine nel 2015, con una disastrosa perdita d’esercizio superiore ai 70 milioni di euro, che manda definitivamente in gravissimo deficit patrimoniale la società, in presenza di un’esposizione debitoria prossima ai 100 mln di euro (Cfr. grafici pagg. 610 – 612).

Anche in tal caso la copertura degli investimenti aziendali era totalmente dipendente dal debito.

La seconda società non ha egualmente mai posseduto un equilibrio economico, presentando deficit patrimoniale dal 2012 e finendo in dissesto nel 2015, come illustrato nei grafici (Cfr. Pagg. 614 – 615 della relazione del ctu).

Anche in tal caso la società si è avvalsa esclusivamente del debito per coprire i propri fabbisogni.

Per quanto concerne la società FIM Spa, il rapporto con il Gruppo è riconducibile alla concessione degli affidamenti deliberata il 26/03/2013: tali concessioni sono state deliberate in autonomia dal Comitato Crediti e non passate alla valutazione degli organi sociali.

A quella data vengono infatti deliberati dal Comitato Crediti in favore della FIM i primi affidamenti e cioè un finanziamento di 3 milioni di euro con durata 24 mesi, di cui 12 di preammortamento, ed uno scoperto di conto corrente a revoca di 3 milioni di euro, con scadenza ottobre 2013.

La seconda pratica di credito in favore di FIM viene ancora deliberata in autonomia dal Comitato Crediti il 25/09/2013, finalizzata secondo quanto indicato in PEF a fornire ulteriore sostegno

finanziario alle iniziative del Gruppo, prevedeva in sintesi quanto segue:

- la proroga di 12 mesi della linea di fido a revoca in c/c precedentemente accordata di euro 3 mln, rimodulando la scadenza dal 10/2013 al 10/2014;
- la concessione di una nuova linea di fido in conto corrente a scadenza (3/2014) di euro 2 mln;
- la concessione di un nuovo finanziamento *bullet* a 24 mesi di euro 2 mln.

In data 28/5/2014 è stata sottoposta al CdA e successivamente deliberata una ulteriore pratica di credito in favore di FIM, che prevedeva una nuova concessione di ulteriori 5 milioni di euro sotto forma di scoperto di conto corrente sulla base del parere favorevole del Comitato Crediti.

Di seguito sono riportate le modalità di erogazione:

RELATORE: RAG. GREGORIO MONACHINO

PROPOSTA

N.ORDINE	NDG	BENEFICIARI	FILIALE	GARANZIE	IMPORTO	LINEE DI CREDITO	VALIDITA'
11	100886491	FINANZIARIA IMMOBILIARE MONFERINI S.P.A. IN BREVE F.I.M. S.P.A.	085	<p>MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO PER € 2.000.014,00 DI "APEIRON SRL"</p> <p>MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO PER € 5.000.000,00 DELLA "F.I.M. S.P.A."</p> <p>IPOTECA SU BENI IMMOBILI DI GRADO SUCCESSIVO AL I DELLA "HARRY DE WINDT SRL."</p> <p>FIDEI OMNIBUS LIMITATE A € 7.500.000,00 CAD. DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> -MONFERINI MASSIMILIANO -MONFERINI MATTEO -APEIRON SRL" 	5.000.000,00	APERCREDIT C/C INTERAMENTE GARANTITA DA GAR. IPOTECARIA TRANSITORIO (VEDI NOTE)	GENNAIO 2016

NOTE/MODALITA': Per il perfezionamento della operazione, attenersi al parere tecnico formulato dal Responsabile dell'Ufficio Crediti Speciali. Seguire le indicazioni del Resp. Linea Credito (cfr. parere in pef).

In relazione a tale ultima operazione addebitata quale illecito ai convenuti, la concessione del finanziamento appare, nel suo complesso, non rispondente a criteri prudenziali, come è emerso dalle verifiche, circa lo squilibrio della società evidente nei bilanci sin dai 4 anni precedenti.

Gravando peraltro sui convenuti l'onere della prova dell'esatto adempimento della prestazione, gli

stessi non hanno dimostrato che le garanzie offerte fossero, sia pure con valutazione ex ante, sufficienti per l'estinzione del credito, posto che i mandati irrevocabili all'incasso riguardavano le medesime società in squilibrio, la garanzia ipotecaria era di grado successivo e non risulta verificato, né in ogni caso documentato, il grado di solvibilità dei fideiussori, tenuto conto dell'entità dell'impegno assunto.

Non va poi trascurata la conoscibilità degli sconfinamenti in cui era già incorsa la società.

In buona sostanza, in presenza dei non rassicuranti dati di bilancio della FIM s.r.l., innanzi esposti, la scelta gestoria è sindacabile per l'irragionevole erogazione del finanziamento senza la prova della verifica di adeguate garanzie ed in presenza di consistenti sconfinamenti.

Quanto alla posizione Apeiron, il rapporto con la detta società inizia il 28/1/2015, con la concessione di fido in c/c di € 3 mln deliberata dal Consiglio di amministrazione.

La seconda pratica di Apeiron, poi, è stata discussa nel Consiglio di amministrazione del 6/08/2015 e riguarda la proposta di rinnovo del fido a scadenza di € 3 mln e la concessione di nuovo fido di ulteriori € 3 mln in favore della società.

La terza ed ultima pratica di Apeiron del 16/03/2016 riguarda la proposta di proroga dei fidi al 30/09/ 2016 per un valore complessivo di € 6 mln.

Tali delibere, per le ragioni già esposte, evidenziano il mancato rispetto dei canoni di sana e prudente gestione, sia per la forte evidenza dello squilibrio della società riveniente con estrema chiarezza dai bilanci, che mostrano addirittura un deficit patrimoniale nel biennio 2012 e 2013, oltre a consistenti perdite d'esercizio, situazione aggravata da sconfinamenti in conto per 3 mln in assenza di linea di credito.

Non va peraltro ignorato il tipo di garanzia offerta per l'operazione Apeiron del 28.1.2025, costituita dal mandato a vendere titoli azionari BpB – istituto non quotato - per € 3 mln, azioni per

le quali la Consob ha in seguito sanzionato la Banca per l'assenza di procedura di formazione del prezzo e mancanza di informazioni in merito alla determinazione del prezzo offerto.

[REDACTED]	[REDACTED]	Esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione del.....	28 GEN. 2015					
RELATORE: RAG [REDACTED]								
PROPOSTA								
N.ORDINE	NDG	BENEFICIARI	FILIALE	GARANZIE	IMPORTO	LINEE DI CREDITO	VALIDITA'	
3	100928837	APEIRON S.R.L.	085	MANDATO A VENDERE TITOLI DETENUTI PRESSO IL MS. ISTITUTO (AZ. BPB) PER E. 3.000.000,00	3.000.000,00	APERCREDIT C/C TRANSITORIA	GIUGNO 2015	
NOTE/MODALITA': Attenersi alle indicazioni riportate nel commento al parere del Responsabile della Divisione Credito (cfr. Pef)								

Al riguardo, nei limiti di quanto rileva con valutazione ex ante, l'ispezione del 2013 evidenzia la persistenza di alcune aree di debolezza, per il cui superamento la Banca programma un piano di iniziative di sistemazione.

Il piano strategico della Banca prevede altresì un programma di ricapitalizzazione pluriennale finalizzato a sostenere lo sviluppo del gruppo bancario, sollecitato anche dalla Vigilanza, che aveva richiesto alla BPB di pianificare specifiche iniziative volte a mantenere requisiti patrimoniali adeguati, nella prospettiva della maggiore solidità della Banca.

Nel biennio 2014-15 BPB dà corso effettivamente a un'operazione di rafforzamento patrimoniale di complessivi 550 mln di euro, con emissioni di nuove azioni (330 mln di euro) e con il collocamento di obbligazioni subordinate (220 mln di euro).

Nel contesto della riforma delle banche popolari (DL 24.1.2015, n. 3; L. 24.3.2015, n. 33) e nella consapevolezza delle ridotte prospettive reddituali, l'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2015 delibera la riduzione del valore unitario delle azioni della BPB da € 9,53 a € 7,5.

Tenuto conto, pertanto, della segnalazione da parte dell'AdV della necessità di rafforzare la solidità della Banca, operazione avviata anche con il collocamento di obbligazioni subordinate e l'emissione di azioni nel biennio 2014 -2015, il CdA non poteva non considerare i rischi di una

garanzia costituita solo dai propri titoli azionari, il cui valore era condizionato dal buon esito del piano strategico in corso.

In sostanza, indipendentemente dai successivi sviluppi dell'operazione di emissione di azioni, il cui valore si è gradualmente ridotto sino all'azzeramento, il giudizio di inadeguatezza della garanzia era ben formulabile *ex ante*, essendo noti i dati di bilancio della Banca e le criticità segnalate dalla Banca d'Italia.

In ordine al *quantum*, per la posizione FIM il danno va pertanto riconosciuto in € 3,452 mln (1,702 mln + 1,75 mln) le cui componenti vanno, rispettivamente, riferite alla classificazione a sofferenza con dubbio esito di € 1,702 mln, ed alla perdita conseguente alla dichiarazione di fallimento, di € 1,75 mlna.

In ordine all'imputazione soggettiva, la responsabilità grava solidalmente sui Consiglieri di Amministrazione (quali componenti dell'organo collegiale), come da seguente prospetto:

L’assenza del consigliere [REDACTED] alla riunione del CdA del 28.5.2014 non ne esclude, del resto, la responsabilità, stante il diritto-dovere di consultare gli atti prima della riunione ai fini del diligente contributo alle decisioni del Consiglio.

Per la posizione Apeiron il danno va riconosciuto, in via unitaria - trattandosi della medesima posizione, incrementata e prorogata - in € 6.877 migliaia di euro formulato da parte attrice in atto di citazione, per l'importo classificato a sofferenza e poi passato a perdite, con attribuzione di responsabilità, in solido ai Consiglieri di Amministrazione (quali componenti dell'organo collegiale), oltre al Direttore Generale Ing. [REDACTED] (per questo limitato al minore importo indicato per la cessazione dalla carica il 30.4.2015), al Condirettore Generale

[REDACTED], come da seguente prospettiva:

Quanto alla posizione Denver, Denver Consulting Srl era società di nuova costituzione, con l'esiguo capitale sociale di 10.000 euro, appartenente al Gruppo Sorgente, entità internazionale di investimenti finanziari ramificati in diversi paesi e-business.

Nel corso del Cda del 18 luglio 2016, come risulta dal verbale, il Responsabile della Direzione Crediti, dopo aver rappresentato la non ultimazione delle verifiche antiriciclaggio, espone il progetto di investimento consistente nell'acquisizione da Barieditrice della quota partecipativa del 30% di Edisud.

Gli addebiti dell'attrice riguardano, in primo luogo, la cessione del 30% del capitale sociale di Edisud

S.p.A. da Barieditrice s.r.l. a Denver, nel novembre 2016, per il «*prezzo di €. 33.357.274,19 mediante accolto per corrispondente importo del mutuo che la cedente aveva nei confronti della Banca ... e garantito da pegno sul 30% delle azioni EDISUD».*

L'accolto effettuato da Denver è stato “*liberatorio per la cedente*” (come da nota per il Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2016).

La Banca era così garantita unicamente dal capitale sociale di Denver con la conseguenza che BPB è stata costretta a classificare come *Inadempienza Probabile* l'esposizione Denver per l'importo di € 29,9 mln.

La seconda vicenda (riportata dalla Relazione Direzionale del 27 maggio 2020, a pag. 17) attiene all'intervenuto accordo, a novembre 2019, tra Denver ed Edisud, società che nei mesi precedenti aveva depositato domanda di concordato preventivo in bianco. Nell'operazione finalizzata al rilancio della suddetta testata da parte di Denver, quest'ultima (che avrebbe dovuto quindi apportare capitali in Edisud) era sostenuta dalla Banca al cui Consiglio, in data 19 novembre 2019, era stata sottoposta la delibera per il perfezionamento di una linea di credito da euro 2.340.240 limitatamente all'importo di euro 1.015.000. Sennonché, tale Consiglio non discusse, né deliberò sull'argomento, rinviandolo a data successiva, ma il perfezionamento della linea ed il suo utilizzo fu comunque autorizzato «*da parte del Consigliere con deleghe ... [REDACTED], sentiti preventivamente il Presidente del CDA prof. [REDACTED] e l'Amministratore Delegato, Ing. [REDACTED]*».

La società Edisud fu tuttavia dichiarata fallita nel corso dell'anno 2020.

Va osservato al riguardo che, benché la società Denver nasca sottocapitalizzata e con l'accolto dell'indicato debito si ritrovi in condizione di squilibrio e nell'impossibilità di conseguire flussi finanziari dalla gestione, l'operazione non può ritenersi produttiva di danno.

Ed invero, secondo le allegazioni di parte attrice, il prezzo della cessione della partecipazione di Edisud non trae origine da finanziamento erogato da BpB, bensì da un'operazione di accolto di mutuo che la

cedente Barieditrice s.r.l. aveva nei confronti della stessa Banca, garantito da pegno sul 30% delle azioni Edisud.

E' ben vero che l'accordo, attuato con modalità liberatoria della cedente, ha ridotto le possibilità di recupero del credito.

L'attrice non ha tuttavia allegato in citazione, quale elemento costitutivo del danno, la solvibilità della Barieditrice s.r.l. e dunque se ed in che misura abbia perso la possibilità di recuperare il credito in caso di persistente obbligo della cedente.

D'altra parte il CTU ha evidenziato che Barieditrice, nei bilanci degli esercizi 2010 – 2016, presenta una situazione fortemente patologica, gravata da una costante situazione di squilibrio sia patrimoniale-finanziaria che economica.

La sottocapitalizzazione genetica (dal 2010) si è mantenuta per tutto il periodo osservato, aggravata dalle perdite ricorrenti e permanenti, con un patrimonio netto costantemente azzerato dalle perdite e ricostituito da versamenti soci a copertura di dette perdite.

L'indebitamento ingentissimo rilascia rapporti di indebitamento di rara gravità e persistenza.

Quanto alla situazione economica, a fronte di una costante assenza di ricavi, i costi di gestione hanno solo prodotto perdite e anziché generare autofinanziamento, hanno sempre assorbito cassa.

La società era, peraltro, fortemente indebitata e particolarmente esposta con BPB. Ad esempio, dalla scheda tecnica a supporto della delibera consiliare del 21 dicembre 2009 figurano le concessioni di due finanziamenti a Barieditrice, rispettivamente di 7 mln di euro e di 21,5 mln di euro.

Tali elementi inducono a ritenere non sufficientemente provato che l'operazione di accolto del mutuo da parte di Denver con effetto liberatorio della cedente, originaria debitrice, abbia cagionato od aggravato il danno, ossia che abbia impedito, in tutto o in parte, il recupero del credito da parte di cedente solvibile.

Al riguardo va peraltro osservato che nella citazione introduttiva, relativamente a tale vicenda, l'attrice non ha allegato, quale condotta illegittima, l'originario finanziamento di Barieditrice del 2010, ossia l'imprudente erogazione del finanziamento in favore di quest'ultima, costituente illecito ontologicamente distinto e perciò insuscettibile d'esame, in quanto tardivamente esposto nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c.

Quanto alla seconda operazione, inscrivendosi il finanziamento nelle iniziative finalizzate a favorire il ricorso ad uno strumento di composizione della crisi della Edisud, con auspicabile recupero del valore della partecipazione azionaria in capo alla Denver, l'operazione non appare, *ex ante*, irragionevole e, dunque, sindacabile.

In ordine alle vicende del Gruppo Sorgente, *Sorgente Group* costituisce un'entità finanziaria internazionale che ha maturato vent'anni di attività nei Fondi immobiliari attraverso sue partecipate.

L'origine del Gruppo risale alla fine del XIX secolo, mediante l'attività di due famiglie attive nella lavorazione del ferro e dell'acciaio. In particolare, l'impresa romana era specializzata nella lavorazione del ferro, mentre quella newyorkese, operava nell'assemblaggio di strutture in ferro per la costruzione di grattacieli. Alla fine degli anni '90, il ramo italiano e quello americano furono unificati sotto il marchio "SORGENTE GROUP".

Dopo l'approvazione della normativa nel 1999, è stato lanciato nel 2001 il Fondo Michelangelo, al quale ne sono seguiti 24, prima che la holding tornasse ad occuparsi specificamente di attività e servizi immobiliari.

Secondo l'atto di citazione, talune operazioni con il gruppo erano finalizzate, non già ad investimento, bensì alla trasformazione del *rischio di credito* verso soggetti fortemente esposti con la Banca - tra i quali il Gruppo Maiora - in "rischio di mercato", con acquisizione di quote dei Fondi Sorgente.

Tale ragione sarebbe alla base dell'eccessiva concentrazione, posto che gli investimenti effettuati dalla Banca nel 2012 nei diversi fondi *riconducibili* a Sorgente, ammontavano a complessivi 150 milioni di

euro.

In ordine alla condizione del Gruppo, i bilanci d'esercizio di Sorgente, fino a tutto il 2010, non presentano criticità ed evidenze di squilibri patrimoniale finanziario o economico.

Quanto invece ai bilanci più recenti e specialmente con riferimento all'esercizio 2018, emerge una rilevante perdita netta d'esercizio, ancora più grave a livello di gestione caratteristica, con un vero e proprio crollo del margine di intermediazione, con erosione del patrimonio netto e la presenza di una notevole esposizione debitoria della società.

Con provvedimento del 18 dicembre 2018, la Banca d'Italia ha, inoltre, sottoposto Sorgente ad amministrazione straordinaria per gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione.

Alla data di chiusura dell'ispezione della Banca d'Italia del 2019 l'investimento in Fondi di Investimento Alternativi chiusi da parte della Banca Popolare di Bari era pari a 132 mln di euro, concentrati sul Fondo Immobiliare Donatello – Comparto Federico II, (91 mln.).

Nel Fondo Donatello – Comparto Federico II sono state conferite le quote detenute da BPB negli altri comparti.

Il Comparto Federico II (ex Puglia Uno) ha durata 15 anni dalla data di avvio dell'operatività (14.9.2009).

A novembre 2021 la Società di Gestione del Risparmio, Castello SGR, controllata all'82% dal fondo americano Oaktree Capital Management, ha rilevato da Sorgente SGR 17 fondi immobiliari per un valore di circa un miliardo di *asset under management*.

Castello SGR è stata a sua volta acquisita per l'80% delle quote da Anima Holding (Gruppo Anima), nel luglio 2023.

Tra i fondi acquisiti da Castello SGR figurano, sotto la nuova denominazione di "Fontana", i comparti Federico II, Puglia Due e Tulipano. Non sono ancora disponibili i NAV aggiornati dei fondi.

L'ultimo NAV disponibile (31/12/2022) rileva una valorizzazione dell'investimento nel fondo pari a 13,3 mln (relazione Semestrale BPB al 30/06/2023).

Ha esposto il Ctu che i fondi immobiliari chiusi sottoscritti dalla BPB sono riservati a clientela istituzionale, con orizzonte temporale pluriennale (10, 15, 20, 25 e 30 anni), alcuni con natura speculativa.

Dalla Relazione Direzionale dell'Internal Auditing del 27/5/2020 è emersa la stretta relazione e connessione con il gruppo Sorgente, con la forte esposizione degli attivi della BPB nel comparto immobiliare ed in particolare nei fondi immobiliari chiusi gestiti da Sorgente SGR.

L'investimento è stato spesso accompagnato da facilitazioni creditizie a favore delle singole società del gruppo. In diverse occasioni si è pertanto arrivati ad una traslazione del rischio da rischio di credito a rischio di mercato, mantenendo tuttavia inalterata la dipendenza dal settore immobiliare.

La Banca d'Italia aveva evidenziato il rischio di dipendenza dal settore immobiliare nell'ispezione del 2016, *in primis* con riferimento agli impieghi (punto 5), mentre per gli investimenti in fondi immobiliari aveva sensibilizzato ad arricchire il quadro informativo al fine di approfondire le prospettive delle singole iniziative (punto 7).

Il settore ha tuttavia registrato andamenti oscillanti, poiché a fronte di una crescita del 83% in termini di prezzi reali nel periodo che va dal 2000 al 2007, si è assistito ad una contrazione del 78% dal 2008 al 2015, con la ripartenza di un nuovo ciclo di valorizzazione dal 2015 al 2020.

In sostanza, pur essendo censurabile la mancata diversificazione e la dipendenza dal settore immobiliare, tenuto conto dell'andamento oscillante dei valori di realizzo dei fondi, con orizzonte temporale ancora in corso, nonché del mutamento del gestore dei fondi, non più facente capo a Sorgente SGR, bensì ad altra holding, di cui non sono indicate criticità, non può riconvisarsi danno certo riconducibile all'operato dell'organo amministrativo.

In ordine alla vicenda Naxos, l'attrice pone a fondamento delle pretese risarcitorie, non già un'operazione di concessione di credito, bensì il supposto investimento effettuato nel Fondo Naxos SIF Capital Plus (“Fondo Naxos”) alla fine del 2018.

L'operazione era nata dalla esigenza rappresentata dal direttore generale *pro-tempore* [REDACTED] [REDACTED] al Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2018 di attuare entro «*la scadenza di fine anno*» un «*Piano di Rafforzamento del Total Capital mediante emissione di nuovi strumenti finanziari*», come richiesto dalla Banca d’Italia con comunicazione dell’11 novembre 2018.

A tal fin era prevista la parallela emissione di un Prestito Obbligazionario AT1, ossia *la mai avvenuta sottoscrizione da parte di terzi del Prestito Obbligazionario AT1 che la Banca intendeva emettere a fine 2018 era programmato avvenisse (almeno in larga misura) in ragione del (ovvero, con danaro riveniente dal) -di fatto- contestuale investimento da parte della Banca (anch’esso mai concretamente avvenuto) nel Fondo Naxos.*

Sempre secondo la prospettazione attorea in citazione, *l’operazione di emissione delle obbligazioni AT1 di cui sopra, caratterizzata da evidenti carenze istruttorie anche con riferimento alle verifiche circa la persona fisica cui era riconducibile l’entità -potenziale…… non si è poi concretizzata e, dalla sequenza degli eventi intervenuti tra gli ultimi giorni del 2018 e la fine di gennaio del 2019 di cui rende conto la Relazione, è da desumere che la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario in parola non sia avvenuta in ragione della mancata definizione della “parallela” operazione Naxos.*

La sequenza degli eventi relativi all’investimento nel Fondo Naxos si intreccia con quelli relativi alla (mai perfezionata) operazione di emissione delle obbligazioni AT1, ma se ne differenzia per un particolare rilevante: seppure la Banca non abbia mai proceduto al versamento di alcuna somma al Fondo Naxos, è risultato giudizialmente accertato che la Banca aveva assunto il relativo impegno di investimento; e, appunto in ragione di tale impegno, Caceis, che agiva quale depositaria e agente del Fondo Naxos, ritenne di anticipare a quest’ultimo le somme che la Banca Popolare di Bari avrebbe

dovuto investire.

Il gioco degli equivoci che porta a tale anticipazione da parte di Banca Caceis (descritto nella Relazione alle pgg. 13 e ss.) scorre, come detto, parallelamente alla vicenda della mancata sottoscrizione del prestito obbligazionario da parte di Muse Services Ltd.; quel che è comunque l'esito finale è che il Fondo Naxos, una volte ricevute da Caceis le somme anticipate, ha immediatamente proceduto all'acquisto di titoli di fatto illiquidi e detenuti -a conferma della circolarità delle operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione del 27 dicembre 2018- da entità rapportabili all'individuo cui era riconducibile Muse Services Ltd (Relazione, pg. 24).

Nel mentre la Banca contestava l'operato di Muse Services Ltd con riferimento alla mancata sottoscrizione da parte della stessa dell'emittendo Prestito Obbligazionario ATI (senza poi concretamente avviare alcuna iniziativa), il Fondo Naxos, in ciò spalleggiato da Caceis, avviava iniziative -sfociate in un procedimento giudiziale celebrato in Lussemburgo- finalizzate ad ottenere l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo (asseritamente) assunto di versamento del suddetto importo di € 51,5 mln.7.

In relazione alla vicenda della sottoscrizione del fondo, il Tribunale di Lussemburgo, con sentenza del 6 marzo 2020, ha riconosciuto le ragioni del Fondo Naxos e condannato la Banca al versamento dell'ammontare di sottoscrizione del Fondo stesso, pari a € 51,5 mln, oltre alle spese del giudizio.

In relazione alle esposte circostanze, tuttavia, all'avvio del giudizio non era configurabile danno certo, perché, in ipotesi di accertamento definitivo, la Banca, sulla base dell'andamento estremamente favorevole del NAV del fondo, verificato dal CTU, pur costretta a versare l'importo di euro 51,5 mln, avrebbe ottenuto come contropartita un incremento di quasi il 112% del proprio investimento.

La deduzione attorea della sopravvalutazione del fondo da parte del ctu non è stata peraltro supportata da contrarie emergenze.

Ad ogni modo, tenuto conto dell'intervenuta definizione del contenzioso in pendenza di giudizio, il

relativo esborso, indicato in € 1.141.431, ed i compensi non possono qualificarsi come danni imputabili all’organo gestorio, per la ritenuta esclusione a monte dell’indimotstrata dannosità della sottoscrizione.

In relazione alla vicenda dell’Ospedale “Miulli”, secondo quanto esposto dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizio, nell’anno 2010, a fronte di un affidamento concessole, il Miulli cede in garanzia alla Banca un credito, per circa € 32 mln. da maggiorarsi di interessi, vantato verso l’INPS e oggetto di un contenzioso tra quest’ultimo e il Miulli.

A seguito della pronuncia d’appello nel citato contenzioso (29 luglio 2010), e in attesa del giudizio di Cassazione, l’INPS in esito ad un procedimento esecutivo, nel marzo 2012, versa alla Banca la somma oggetto del credito (ammontante ad € 41,7 mln); la Banca “gira” quindi la somma incassata al Miulli, al fine di consentire a quest’ultimo il rientro dal citato affidamento del 2010 e da ulteriori esposizioni verso la Banca.

Successivamente, il 16 aprile 2012, la Corte di cassazione dichiara non dovuta dall’INPS al Miulli la somma di cui al credito (come sopra) ceduto dal Miulli alla Banca cosicché, a seguito di un ulteriore contenzioso, la Banca (soccombente avanti alla Corte d’Appello di Bari giusta provvedimento del 16 febbraio 2017) è costretta a versare all’INPS la somma a suo tempo incassata.

Frattanto la Banca, in data 5 luglio 2012, nonostante la pronuncia della Suprema corte del 16 aprile 2012, concede al Miulli un nuovo affidamento per € 6 mln.

In seguito, la Banca chiede ed ottiene, nel 2017, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del Miulli per rientrare nella disponibilità della somma che era stata costretta a restituire all’INPS; la Banca in tal modo rientra (in data 6 dicembre 2017) dell’importo di € 15 mln circa.

L’attrice lamenta, pertanto, che: l’erogazione di credito per € 6 mln nel luglio 2012 è avvenuta senza adeguatamente considerare *«il deterioramento della situazione economica e l’aggravarsi dei rischi legali a seguito della sentenza»*; tale esposizione si è ridotta a € 5,4 milioni a seguito di accrediti rivenienti dalla procedura concordataria.

Prospetta, altresì, l'attrice quale condotta negligente, posta in essere in violazione di qualsivoglia canone di sana e prudente gestione, la restituzione al Miulli della somma di € 41,7 mln, avvenuta (successivamente al marzo 2012 ma) ancora pendente il giudizio di Cassazione conclusosi nell'aprile del 2012.

Il danno conseguente è stato quindi quantificato nell'importo che la Banca ha classificato a dubbio esito, da ultimo al 31 marzo 2020, ossia (anche considerato un incasso *medio tempore* intervenuto) Euro 18,8 mln.

In ordine a tale complessa vicenda, dall'indagine del consulente d'ufficio emerge che la cessione del credito si concretizza in data 9/8/2010, quando l'Ospedale Miulli ha ceduto *pro-solvendo* alla Banca il credito vantato nei confronti dell'INPS.

In forza dei diritti rivenienti da tale cessione, BPB ha eseguito con esito positivo un pignoramento presso i tre istituti bancari tesoriere dell'INPS e in data 20/03/2012 il Giudice dell'esecuzione ha assegnato in suo favore le somme pignorate, pari a euro 41,7 milioni circa.

Tuttavia, la Cassazione, con sentenza 5964/2012 del 16/04/2012, andò a modificare la situazione, annullando la decisione e dichiarando non dovuti gli sgravi contributivi.

Pertanto, l'INPS ha successivamente richiesto la restituzione delle somme percepite dalla Banca; tale iniziativa, in un primo momento rigettata con sentenza n. 6206/2013 del Tribunale di Bari Sezione Lavoro, dopo numerosi giudizi favorevoli alla Banca, *ha trovato accoglimento con la sentenza del 16/2/2017 della Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro.*

Il rimborso a favore dell'INPS della somma di circa euro 41,7 milioni da parte della Banca è avvenuto in data 3/5/2017, generando di conseguenza un credito di regresso in capo alla Banca nei confronti dell'Ospedale Miulli, il quale nel frattempo aveva avuto accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (deposito della richiesta il 15/04/2013, ammissione 18/11/2013).

Quanto alle vicende antecedenti agli addebiti, i rapporti di finanziamento di Banca Popolare di Bari con l'Ente Ospedaliero "Francesco Miulli" sono risalenti nel tempo, come si evince dalla scheda tecnica relativa alla riunione del Consiglio di amministrazione della Banca del 21 dicembre 2009, in cui si concedono proroghe di affidamenti per euro 28,2 mln di euro e per 4,3 mln di euro.

Alla fine del 2009 la situazione era quella descritta nel verbale del Consiglio di amministrazione del 29/07/2010, con due tipologie di posizioni:

- i) uno scoperto di conto corrente, accordato per euro 33 milioni e utilizzato per euro 33.488.152,94;
- ii) mutui chirografari per euro 3.686.910.

Nelle more della pronuncia della Cassazione, il credito riveniente dall'esito del giudizio sin lì favorevole al Miulli veniva ceduto in garanzia dal Miulli alla Banca Popolare di Bari, la quale, procedendo con gli atti esecutivi, otteneva il pagamento dell'importo, stabilito a seguito del giudizio in 41,695 mln di euro.

La Banca accreditava tale importo sui conti correnti passivi intrattenuti presso di sé dall'Ospedale Miulli riportandoli così a saldi attivi e al contempo soddisfacendo il proprio credito di 41 mln circa vantato verso l'Ospedale. In particolare, dopo l'accreditamento dei conti correnti nn. 10000240 e 10000551, il saldo attivo complessivo risultava poco superiore ai 0,8 milioni di euro.

Orbene, indipendentemente dalla sottovalutazione del rischio da parte degli organi sociali della Banca in ordine all'*an* ed al *quantum* del credito ceduto in garanzia, la restituzione della somma di € 41,7 mln, pagata dall'Inps in pendenza del giudizio di legittimità, dalla Banca al Miulli non integra in sé ulteriore danno risarcibile, essendo stata destinata la stessa al soddisfatto di preesistenti esposizioni debitorie del Miulli nei confronti della Banca.

D'altra parte, l'attrice non ha allegato l'illegittima erogazione dell'affidamento del 2010 o la mancata adozione di iniziative per il recupero del credito o di monitoraggio dello stesso nel momento in cui il

Miulli era *in bonis*.

Per tali ragioni la restituzione non comporta danno aggiuntivo rispetto alla preesistente esposizione debitoria.

Va peraltro osservato che tale posta creditoria non è stata ignorata nel concordato, pur essendo stata inserita quale debito potenziale di 41,695 mln di euro, appostati in un fondo chirografo rischi ed oneri, da soddisfare nella percentuale concordataria del 35,9%.

In sostanza, tanto in ipotesi di mancata restituzione delle somme ricevute dall'Inps, quanto in ipotesi di restituzione ad estinzione di debiti pregressi, il passivo concordatario avrebbe contemplato un debito di natura chirografaria, falcidiato nella medesima percentuale, nel primo caso quale debito incontestato, nel secondo quale fondo rischi.

In tale scenario non rileva pertanto il danno conseguente al mancato monitoraggio e recupero del credito allorché la società era *in bonis*, perché non addotto in citazione a fondamento dell'azione di responsabilità.

Quanto all'erogazione del credito del luglio 2012, tenuto conto dell'insindacabilità delle scelte in ordine alla politica creditizia, pur temperata dall'eventuale irragionevolezza dell'iniziativa, la delibera segue di 3 mesi circa la pronuncia della Suprema Corte, che tuttavia non pone termine alla vicenda, posto che la Banca propose ricorso per revocazione contro la sentenza della Suprema Corte.

Tenuto conto, pertanto, degli oneri di allegazione e prova, gravanti sull'attrice, dell'irragionevolezza dell'operazione, non vi è prova certa che i componenti del CdA del luglio 2012, in pendenza di un contenzioso così complesso e non ancora definito, i cui effetti hanno impegnato anche gli organi della procedura concordataria, potessero, con valutazione *ex ante*, maturare tale convinzione, ossia dell'inesistenza di garanzie in relazione alla complessiva esposizione debitoria del Miulli, rispetto alla quale il finanziamento erogato ne costituiva percentuale contenuta del 15% circa.

In ordine alle posizioni minori, nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice lamenta l'inadempimento da parte di amministratori, sindaci e direttori generali agli obblighi (generali) di assicurare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e (particolari) di sana e prudente gestione del credito, riferendo diffusamente di gravi carenze nel monitoraggio, nella classificazione e nel recupero dei crediti, nonché di assetto di controlli incapace di intercettare le violazioni delle regole di vigilanza e aziendali, riferibili agli Jacobini.

Tali inadempimenti vengono richiamati, genericamente, in relazione alle operazioni con i gruppi maggiormente esposti, innanzi esaminate e, specificamente, con riferimento a posizioni minori.

In tale ultimo caso la Banca ha invocato il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale derivante dalla conclamata inadeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni risarcibile alla BPB in un ammontare che il Rapporto Ispettivo (pg. 42), all'atto della disposizione dell'Amministrazione straordinaria, aveva già stimato in € 65,5 mln. per «*la gestione inefficace delle posizioni di minore importo, protrattasi per anni*», caratterizzate da pura «*inerzia della Banca*».

Va osservato al riguardo che nel periodo in esame, antecedente l'entrata in vigore dell'art.2086 c.c., come modificato dal CCII, l'obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi trovava in ogni caso disciplina nell'art. 2381 c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario, i cui commi 3 e 5 prevedono il dovere del Consiglio di amministrazione di valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché l'obbligo degli organi delegati di curare che tale assetto sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa.

Con riferimento alle posizioni minori, tuttavia, emerge dalla relazione del CTU che gli Ispettori non elencano individualmente le posizioni oggetto di rilievi, né le stesse sono state oggetto di analitica indicazione da parte dell'attrice, con specifica allegazione e prova dei danni corrispondenti in rapporto causale con le dedotte condotte omissive.

A tanto deve aggiungersi il rilievo degli ispettori in sede di conclusione degli accertamenti in ordine

alla mancata valutazione della congruità del danno stimato nei termini innanzi esposti.

Per tali ragioni il credito risarcitorio sul punto non può ritenersi adeguatamente provato.

In sintesi, in relazione alle specifiche operazioni innanzi esaminate, la domanda risarcitoria deve ritenersi fondata nei limiti innanzi esposti, non esimendo le successive iniziative dedotte dai convenuti da responsabilità per le vicende pregresse, nei limiti degli addebiti riconosciuti nell'attività creditizia, per omessa acquisizione di informazioni o sottovalutazione di segnali di criticità e di allarme.

In ordine alle operazioni maggiori, ravvisata ulteriore allegazione specifica dell'attrice nell'addebito di inadeguati assetti in relazione alla gestione dei crediti, quanto alla posizione degli amministratori, la questione deve ritenersi assorbita per la quasi totalità delle posizioni, o per l'avvenuto riconoscimento del danno (Parnasi, Monferini e Apeiron) o per esclusione del danno in rapporto causale con l'addebito contestato (Barimmobiliare, Gruppo Leggero, Denver, Sorgente, Naxos e Ospedale Miulli) o per esclusione di operazione sindacabile (Gruppo █ – Immoberdan).

Quanto alle operazioni con il Gruppo Maiora, per le quali, è stata riconosciuta la responsabilità ed il danno risarcibile a carico dei convenuti █ e █ e l'A.D. █, l'assenza di segnali d'allarme ed in particolare la tardiva conoscenza dei bilanci del Gruppo non consentono di ricondurre con ragionevole certezza i relativi danni a monitoraggi inadeguati della posizione debitoria.

In relazione a tutte le condotte innanzi esaminate deve escludersi qualsivoglia profilo di responsabilità dei componenti del CdA nominati dalla fine del 2018 in poi (█, █ e █), ferma quella già vagliata per i componenti confermati.

Al riguardo va invero considerato, per un verso, che, nel breve arco dell'incarico, il rapporto ispettivo dell'AdV constata esclusivamente l'assenza di contributi positivi, la cui efficacia non è tuttavia ragionevolmente ipotizzabile, sia per i tempi ristretti di operatività e sia per la consistenza dei danni già verificatisi, e, per altro verso, che i danni riconosciuti in questa sede risalgono a periodo antecedente.

Non può pertanto ravvisarsi nesso causale tra la ritenuta debole iniziativa del nuovo consiglio ed i danni accertati.

Va rigetta la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c., avanzata dai convenuti [REDACTED] e [REDACTED], discendendo l'esclusione dell'elemento soggettivo della dedotta responsabilità processuale dell'attrice dai rilievi ispettivi non favorevoli quanto al tempismo d'iniziative.

Quanto alla posizione dei componenti dell'organo di controllo, va osservato che i sindaci, pur non essendo titolari di un potere di voto, nell'esercizio [REDACTED]ità di controllo sull'amministrazione e sull'operato degli amministratori, sono tenuti alla verifica del rispetto, da parte dell'organo gestorio, degli obblighi specificamente stabiliti dalla legge, tra cui il generale obbligo di gestire l'impresa nell'interesse sociale, secondo il parametro della diligenza loro imposto.

Il dovere di vigilanza dei sindaci ha ad oggetto, altresì, la verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi della Banca, nei limiti dell'allegazione di parte attrice.

Nell'attività bancaria l'adeguatezza degli assetti organizzativi assume particolare rilievo perché l'efficiente esercizio dell'impresa salvaguarda il patrimonio dell'impresa ed al tempo stesso il risparmio, oggetto di tutela costituzionale.

La vigilanza periodica della Banca d'Italia viene pertanto svolta in relazione a molteplici profili incidenti sul buon andamento [REDACTED]ità gestoria, sia di carattere economico, quali i livelli di patrimonializzazione e di redditività, sia di carattere tecnico, quali le competenze specifiche dei componenti degli organi amministrativi e la responsabile partecipazione di tutti i componenti ai processi decisionali.

Come chiarito dal CTU, richiamatosi alla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, le funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono affidate a responsabili alle dipendenze dell'organo con funzioni gestorie o di supervisione strategica, i quali devono informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o rilevanti carenze accertate.

Nel sistema dei controlli assume altresì particolare rilievo la funzione Internal Audit, ossia di revisione interna, con finalità di controllo di ulteriore livello delle funzioni aziendali di controllo dei rischi e di conformità alle norme.

Se, dunque, all'Organo con funzione di supervisione strategica ed a quello con funzioni gestorie compete la definizione degli indicati assetti organizzativi, l'Organo con funzioni di controllo deve verificare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli.

In ordine, quindi, agli illeciti attribuiti agli amministratori, deve escludersi la concorrente responsabilità, per omissione di vigilanza, del presidente del collegio sindacale [REDACTED], nominato il 29.4.2018 ed in carica sino al 13.12.2019.

Tale conclusione si fonda, per un verso, sull'anteriorità delle operazioni e del conseguente irreversibile pregiudizio rispetto all'assunzione dell'incarico e, per altro verso, sull'attività di controllo e sulle iniziative utilmente assunte nel pur breve periodo [REDACTED]ità di vigilanza, emergenti dagli atti del procedimento penale, conclusosi nei suoi confronti con archiviazione.

In particolare va dato atto che il P.M. ha valorizzato, ai fini della richiesta di archiviazione, accolta dal Gip in data 28.10.2020, le seguenti circostanze:

- i. *“l'iniziativa di [REDACTED] di sollecitare la segnalazione a Banca d'Italia di alcune operazioni finanziarie di cd management override quali la vicenda Bari Calcio e gli sconfinamenti di credito accordati al Gruppo Fusillo non deliberati dal CdA e la richiesta di un intervento ispettivo dell'Internal auditing volto ad accertare eventuali responsabilità interne alla BPB per tali operazioni”;*
- ii. *“l'indicazione della classificazione ad incaglio della posizione debitoria del Gruppo Fusillo e la conseguente svalutazione integrale del credito fino ad allora mai svalutato proprio a seguito delle verifiche avviate dal collegio sindacale”;*
- iii. *“l'indicazione della svalutazione degli avviamenti della Banca”;*

- iv. “la richiesta al presidente, all’amministratore delegato e a tutti i consiglieri di amministrazione di avviare ogni iniziativa a tutela degli azionisti comprese le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei direttori generali”;
- v. “la richiesta di procedere a registrazione integrale, in ossequio ai canoni di trasparenza e correttezza di gestione, delle riunioni del Consiglio di amministrazione” (cfr. Decreto di Archiviazione sub Doc. 1).

Tali elementi fattuali inducono ad escludere altresì inadempimenti agli obblighi civilistici di vigilanza.

L’avvio del giudizio in data antecedente all’archiviazione del procedimento penale, non disgiunta dalla legittima richiesta attoreo di esame [REDACTED]ità dei sindaci in relazione ai molteplici profili civilistici della vicenda, esclude l’elemento soggettivo della responsabilità aggravata dell’attrice, invocata dal [REDACTED], ai sensi dell’art.96 c.p.c..

Quanto alla posizione di [REDACTED], presidente del collegio sindacale dal 17.4.2011 al 29.4.2018 e dei componenti [REDACTED], in carica dal 7.3.2004 al 13.12.2019, e [REDACTED], in carica dal 13.3.2005 al 9.9.2019, relativamente alle operazioni con il Gruppo Maiora, per le quali, è stata riconosciuta la responsabilità ed il danno risarcibile a carico dei convenuti Marco e [REDACTED] e dell’A.D. [REDACTED], l’assenza di segnali d’allarme, la tardiva conoscenza dei bilanci del Gruppo, oltre che la violazione delle stesse regole organizzative adottate dalla Banca da parte di singole figure, di non immediata percepibilità, non consentono di ravvisare negligente esercizio [REDACTED]ità di vigilanza da parte dei sindaci.

In ordine alle ulteriori operazioni poste a fondamento della domanda risarcitoria vanno nuovamente richiamati, per quanto di rilievo, gli esiti delle ispezioni disposte dalla Banca d’Italia:

2010: valutazione parzialmente sfavorevole per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni sul credito, con divieto di espansione [REDACTED]ità ed imposizione di requisito patrimoniale specifico;

2011-2012: verifica dell'efficacia sulla funzionalità del sistema dei controlli interni di BPB. Gli esponenti aziendali vengono richiamati all'esigenza di rafforzare i presidi a fronte dei rischi di liquidità e compliance, rilevati nel corso dell'ispezione; viene inoltre richiesta una specifica indagine alla funzione di Internal Audit della BPB;

2013: la BPB viene nuovamente sottoposta ad accertamenti ispettivi mirati sul rischio di credito, sulla governance aziendale, sul sistema dei controlli interni e sulle tematiche di compliance. Le verifiche evidenziano dei progressi rispetto a quanto riscontrato durante l'ispezione del 2010.

Viene tuttavia evidenziata la persistenza di alcune aree di debolezza, per il cui superamento la Banca programma un piano di iniziative di sistemazione;

giugno 2014: rimozione dei provvedimenti restrittivi;

luglio 2014: autorizzazione ad acquisire il controllo di Banca Tercas;

giugno 2016: nuovi accertamenti ispettivi mirati ai profili di adeguatezza patrimoniale e del credito, che si concludono nel novembre 2016 con un giudizio, anche in questo caso, “parzialmente sfavorevole”, ravvisandosi ritardi nella realizzazione delle misure di rafforzamento dei mezzi propri rispetto agli obiettivi prefissati ed esigenze di rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti.

In sostanza, nell'arco temporale 2010 - 2016 le misure organizzative relative ai controlli sui crediti rivelano criticità segnalate nel 2010, interessate da successivi miglioramenti, riemerse nella verifica del 2016.

Successivamente l'AdV rileva quanto segue:

15 marzo 2017: la Vigilanza sottolinea che la BPB ha bisogno di un rafforzamento patrimoniale e della *governance* con l'ingresso di elementi con specifiche competenze in materia bancaria e finanziaria; l'AdV invita inoltre il Presidente a dar corso ai propositi di rassegnare le proprie dimissioni, che lui stesso aveva manifestato con lettera del febbraio 2017.

2018: il primo semestre si chiude con una perdita consolidata di circa 140 mln di euro (l'esercizio 2017 si era chiuso sostanzialmente in pareggio, secondo i dati ufficiali di bilancio), dovuta alla svalutazione degli avviamenti e ad accantonamenti sulle principali esposizioni creditizie;

novembre 2018: la Banca d'Italia richiede alle funzioni di controllo interno della BPB di condurre una verifica sulla correttezza della classificazione e degli accantonamenti sulle esposizioni nei confronti dei maggiori gruppi affidati; l'esercizio 12018 viene chiuso con una perdita consolidata di 430 mln di euro;

inizio 2019: si registrano forti conflittualità tra il Presidente dell'organo amministrativo e le componenti a lui riconducibili, da un lato, e l'Amministratore delegato, i componenti del Comitato di Controllo Interno e Rischi, il Presidente del Collegio sindacale, dall'altro. Si determina un vero e proprio stallo gestionale, che poi trova soluzione con la fuoriuscita del Presidente [REDACTED] e la sua sostituzione con il Prof. [REDACTED], unitamente ad altri rinnovi nella composizione del CdA;

rapporto ispettivo del 2020, riferito al triennio 2017-2019: ambito esteso, con esito sfavorevole e rilievo delle seguenti criticità:

- inadeguatezza dei sistemi di governo e controllo per assicurare la sana e prudente gestione;
- gravi carenze nella gestione dei rischi;
- redditività strutturalmente deficitaria.

Quanto all'attività del Collegio Sindacale, nel detto rapporto si legge il seguente rilievo:

“Lacunosa l’azione del Collegio Sindacale, che ha trascurato di accertare la funzionalità dei principali processi aziendali e del sistema dei controlli interni.

Non ha proceduto ad autonome valutazioni della funzionalità del sistema dei controlli interni pur in presenza delle rilevanti irregolarità che venivano emergendo.

Il Collegio non si è efficacemente attivato nei confronti del Consiglio di amministrazione per la pronta rimozione delle criticità emerse, né ha monitorato l’attuazione dei piani di rimedio”.

A partire dal 2017, quindi, l'Organo sindacale, composto da [REDACTED], quale presidente, e da [REDACTED] ed [REDACTED] non ha assunto efficaci iniziative per la soluzione delle criticità relative ai controlli sul credito, venendo meno ai propri doveri di vigilanza.

Sulla base di tutte le verifiche compiute dalla Banca d'Italia dal 2010 al 2019 si può quindi ritenere che la vigilanza del Collegio Sindacale, in quest'ultima composizione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, con particolare riguardo ai controlli sul credito, sia stata complessivamente poco soddisfacente, tenuto conto delle lacune accertate nel 2010 e dell'insufficienza dei miglioramenti registrati nel 2013, rivelatisi ancora carenti nel 2016 e nel successivo triennio, fatta eccezione per le iniziative assunte dal solo presidente [REDACTED] a partire dall'Aprile 2018.

Ove tuttavia, si ritenesse assolta la vigilanza dei sindaci sugli assetti organizzativi in ragione del miglioramento registrato nel 2013, l'operato del collegio dovrebbe essere valutato, in ogni caso, anche alla luce delle specifiche operazioni compiute dall'organo gestorio.

Al riguardo la Suprema Corte ha infatti affermato che: *“(specificamente per le carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione dei servizi di investimento, ma con motivazione estensibile ai più generali doveri di controllo sull’operato degli organi amministrativi quanto all’esercizio del credito) neppure la più complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca può comportare l’esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale (v. Cass. Sez. U n. 20934-09): potere-dovere che – va precisato – grava su codesti, quoad functione, vuoi in proiezione dell’obbligo di vigilanza, in forza della necessaria salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione degli amministratori, vuoi in proiezione dell’obbligo di controllo del corretto operato della banca come istituzione, deputata (con la raccolta del risparmio) all’esercizio del credito in modo consono a una sana e prudente gestione (art. 5 del T.u.b.) (Cfr. Cass. Sez. I, n.37440/2022).*

Ed allora, indipendentemente dalla eventuale sottovalutazione dell'adeguatezza degli assetti

organizzativi, deve esaminarsi la responsabilità dell'indicato collegio sindacale nelle singole operazioni di imprudente erogazione di credito, attribuite agli amministratori e fonte dei danni innanzi accertati.

Al riguardo va osservato che, tenuto conto della ritenuta irragionevolezza della concessione del finanziamento deliberato il 26.3.2013 in favore della Ferrara 2007 per i motivi innanzi esposti, l'organo sindacale, in ragione della consistenza dell'erogazione e dei rilievi ispettivi del 2010, avrebbe dovuto preventivamente acquisire adeguati elementi di valutazione dell'operazione e segnalare le criticità relative alla capacità di rimborso della beneficiaria ed alla rischiosità delle garanzie quanto meno nel corso della seduta del 26.3.2013.

Nel caso di specie, tuttavia, i sindaci non hanno allegato e provato d'aver assunto, prima o nel corso della riunione del CdA, alcuna iniziativa in linea con tali obblighi, benché la pratica di finanziamento fosse conoscibili ed, in ogni caso, esposta nei suoi dati al CdA nei termini innanzi descritti.

Analogamente, per le operazioni Monferini e Apeiron, in forza della ritenuta irragionevolezza della concessione dei finanziamenti per i rilievi già espressi, l'organo sindacale, in ragione della consistenza delle erogazioni avrebbe dovuto egualmente acquisire adeguati elementi di valutazione delle operazioni e segnalare le stesse criticità, inerenti la capacità di rimborso delle beneficiarie e la rischiosità delle garanzie nel corso delle sedute del CdA.

Anche in tal caso, tuttavia, i sindaci non hanno allegato e provato d'aver assunto, prima o nel corso della riunione del CdA, alcuna iniziativa in linea con tali obblighi, benché la pratica di finanziamento fosse conoscibile ed in ogni caso esplicata nei suoi dati all'organo gestorio nei termini innanzi descritti.

Il rapporto causale tra l'omissione attribuita ai sindaci ed il danno come innanzi accertato, trova fondamento nei principi degli artt. 40, comma 2, e 41 c.p., validi anche nell'ambito della responsabilità civile, in base ai quali non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, ed il concorso di cause indipendenti non esclude il nesso di causalità tra l'evento e ciascuna delle azioni o omissioni che abbiano concorso a provocarlo.

Fermo restando, pertanto, il rapporto di causalità materiale tra danno e comportamento illegittimo degli amministratori, l'omissione di vigilanza da parte dei sindaci, attività doverosa ed idonea ad evitare il medesimo evento, deve ritenersi egualmente in rapporto di causalità con le indicate conseguenze dannose.

Ed invero le condotte degli amministratori e dei sindaci sono ugualmente concorrenti sul piano causale, poiché l'omissione dei sindaci si è inserita nella situazione di rischio creata dagli amministratori e non è servita ad arginarla, anzi l'ha stabilizzata, senza essere, tuttavia, causa assorbente.

In relazione alle condotte negligenti innanzi descritte ed in rapporto causale con i danni accertati, la responsabilità di amministratori e sindaci è solidale, ancorché l'espressa previsione non sia più contenuta nel disposto del riformato secondo comma dell'art.2407 c.c., la cui applicabilità ai processi pendenti va riservata al successivo accertamento del quantum della pretesa risarcitoria.

A tal fine soccorre, in ogni caso il disposto dell'art. 1294 c.c., che stabilisce la solidarietà tra condebitori, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.

Al riguardo va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui *“ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”* (Cfr. Cass. Sez. III, n.9969/2025; Cass. Sez. U. n. 13143/2022).

Quest'ultima evenienza, come innanzi chiarito, non è invero configurabile nel caso di specie, ove l'operato illegittimo degli amministratori costituisce condotta autonoma ex sé produttiva del danno, cui si affianca, pur in assenza di un potere di voto in capo all'organo di controllo, l'autonoma condotta dei sindaci di omessa vigilanza e richiamo, ugualmente rilevante sul piano causale.

Va da ultimo ritenuto ininfluente il richiamo al disposto dell'art.2049 c.c., norma finalizzata a proteggere i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente (Cfr. Cass. Sez. III, n. 22717/2022).

L'eccezione di prescrizione è infondata.

Prima dell'entrata in vigore della L.35/2025, la disciplina della prescrizione delle azioni proponibili contro i componenti del collegio sindacale era ricavabile dal rinvio, operato dal comma 3 del medesimo art. 2407 c.c., alle disposizioni riguardanti le azioni di responsabilità rivolte nei confronti degli amministratori, sicché anche ai sindaci si applicava, quanto all'azione sociale di responsabilità, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal momento della cessazione dalla carica, stabilito dal quarto comma dell'art. 2393 c.c., e, quanto all'azione di responsabilità per danno diretto esercitata dai soci o dai terzi, l'analogo termine quinquennale, decorrente dal compimento dell'atto dannoso, previsto dal comma 2 dell'art. 2395 c.c.

La natura eccezionale della previsione della sospensione della prescrizione in costanza di carica, prevista dall'art.2941, n.7, c.c. operante per gli amministratori e logicamente applicabile alle sole azioni di responsabilità promosse da terzi, ne comportava l'inapplicabilità ai sindaci, in assenza di espresso richiamo normativo nell'art.2407 c.c.

Il quarto comma ora introdotto nell'art. 2407 c.c. dalla L. 35/2025 dispone che il termine di prescrizione in questione decorre dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 c.c., concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.

In assenza di disciplina transitoria deve quindi valutarsi l'applicabilità della disposizione ai giudizi in corso.

La questione assume peraltro rilievo nella vicenda in esame, poiché, risalendo gli illeciti accertati agli anni 2013 – 2015, l’azione sociale, ai sensi degli artt. 2393 e del previgente art. 2407 c.c., non sarebbe prescritta, decorrendo il termine quinquennale dalla cessazione degli incarichi, avvenuta negli anni 2018 e 2019, a fronte della citazione dell’8/15.10.2020, potendosi di contro ipotizzare l’estinzione del diritto in relazione alle relazioni di bilancio delle prime operazioni ritenute illecite.

Sul punto deve ritenersi applicabile la previgente disciplina, sia per carente allegazione, da parte dei convenuti proponenti l’eccezione, delle relative circostanze fattuali, in specie la data di deposito delle relazioni, e sia perché l’applicazione della norma sopravvenuta in pendenza di giudizio, in ragione del conseguente effetto estintivo non configurabile all’avvio del giudizio, presterebbe il fianco a profili di illegittimità costituzionale.

Accertata la concorrente responsabilità dei sindaci [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per le vicende Parnasi, Monferini ed Apeiron, va verificata l’applicabilità alla controversia in esame del riformato secondo comma dell’art.2407 c.c.

La norma, come modificata dalla L.35/2025, in vigore dal 12.4.2025, dispone che “*al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso*”.

Nella previgente formulazione la norma disponeva al medesimo comma che “*essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*”.

La riformata disposizione ha dunque l'effetto di introdurre un tetto massimo nella liquidazione del danno risarcibile dovuto dai Sindaci in ipotesi di accertata responsabilità non riconducibile a condotta dolosa.

Ritiene il Tribunale che tale disposizione sia applicabile ai procedimenti pendenti.

L'applicazione della nuova disciplina ai processi pendenti costituisce regola per le sole norme processuali, avendo la Suprema Corte da tempo chiarito che *“nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio”* (Si veda Cass. Sez. III, n. 3688/2011).

La disposizione in esame parrebbe integrare norma latamente processuale, perché volta a stabilire un criterio valutativo massimo del danno (Si veda Cass., Sez. I, n. 5252/2024).

Quand'anche, tuttavia, si propenda per la qualificazione di norma sostanziale, non è di ostacolo alla sua applicazione, il condivisibile principio di legittimità secondo cui *«in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la "mens legis", rivolta a attuarla implicitamente, sull'unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale»*. (Cass. Sez. III, n.28994/2019; Cass. n. 15652 del 12/08/2004).

Nel caso di specie, indubbiamente, non è prevista espressamente l'applicazione retroattiva della nuova disposizione, né la stessa si desume in via interpretativa.

In ordine agli effetti dell'irretroattività della norma sostanziale, la Suprema Corte, con articolata pronuncia, ha tuttavia chiarito che: *Il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) preclude alla legge successiva di disciplinare il fatto o l'atto generatore d'un rapporto generatore già avvenuto o compiuto prima dell'entrata in vigore di esso, ma non di disciplinare gli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, secondo la nota teoria dei facta preterita (così Sez. 3, Sentenza n. 3231 del 03/04/1987, con ampia e limpida motivazione; nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32027 del 5.11.2021; Sez. L, Sentenza n. 20680 del 13.10.2016).:*

In sostanza, un conto è il fatto generatore della responsabilità, che non può essere disciplinato da una legge entrata in vigore successivamente al suo accadimento, perché verrebbero disconosciuti effetti già verificatisi (si pensi alla disciplina introdotta dalla Legge Gelli Bianco, che ha qualificato come extracontrattuale alcune forme di responsabilità dei sanitari, in passato ritenuta contrattuale, con mutamento del regime probatorio e rischio di preclusioni per la parte nei giudizi in corso; in tal senso Cass. 28994/2019), altra cosa sono le situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, che devono essere compiutamente disciplinate dalla legge in vigore all'atto del loro accertamento.

Nel caso di specie, quindi, ferma l'applicazione della disciplina sostanziale dell'epoca di commissione dell'illecito quanto ai suoi elementi costitutivi, non potendo il fatto generatore della responsabilità essere disciplinato da una disposizione successiva, l'accertamento e la liquidazione del danno non può che venire in essere alla data della pronuncia giudiziale, rispetto alla quale il riformato art.2407 c.c. costituisce antecedente normativo.

L'introduzione di un tetto massimo al danno risarcibile disciplina, quindi, una situazione che viene ad esistere all'atto della liquidazione giudiziale e di cui non può non tenersi conto quale norma preesistente a tale accertamento.

Tale principio risulta applicato con chiarezza in precedenti risalenti nei seguenti termini: *Qualora nelle more del giudizio di primo grado instaurato da un cliente per il risarcimento dei danni conseguenti al furto di un veicolo e degli oggetti in esso lasciati e non affidati allo albergatore, sia entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 1784, comma primo, cod. civ. (che, modificato dalla legge n. 35 del 1977, ha elevato il limite massimo della responsabilità dell'albergatore per la sottrazione, la perdita ed il deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, da lire duecentomila a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo), va applicata la nuova disciplina in quanto diretta a regolare solo un effetto non ancora esaurito (l'ammontare del risarcimento del danno) del rapporto giuridico dedotto in causa, senza trovare deroga nell'art. 1785 - quinquies cod. civ. (anch'esso introdotto nelle more dall'art. 3 della legge n. 316 del 1978 e secondo cui le norme in tema di deposito alberghiero "non si applicano ai veicoli ed alle cose lasciate negli stessi") al quale, invece incidendo sul fatto generatore del rapporto, non può riconoscersi efficacia retroattiva, a norma dell'art. 11 delle preleggi. (V 3202/76, mass n 381989; (V 271/73, mass n 362134; (contra 4468/81, mass n 415177).*

Nello stesso senso: *Con riguardo a fabbricati realizzati senza concessione edilizia, e per i quali non sia intervenuta sanatoria, secondo le previsioni della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la sanzione di nullità degli atti traslativi, posta dall'art. 40 di tale legge, si traduce in preclusione all'esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita "ex" art. 2932 cod. civ.. Detta preclusione opera pure nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge, in considerazione dell'applicabilità dello "ius superveniens" rispetto agli effetti ancora in corso di rapporti sorti anteriormente" (Cass. n. 13024/1992).*

Va infine considerato che l'applicazione del tetto massimo rileva ai fini della verifica degli elementi costitutivi del credito risarcitorio, sicché deve essere assunto a base della decisione, indipendentemente dalle eccezioni di parte, pur nel rispetto del contraddittorio.

L'attività difensiva svolta dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c. induce a ritenere superflua la rimessione sul ruolo della causa per ulteriori interlocuzioni, poiché le parti interessate, all'esito delle conclusioni precise anche su tale punto dal convenuto [REDACTED], hanno avuto modo di svolgere argomentazioni contrarie e/o favorevoli, tanto in diritto, quanto in fatto, desumendosi i dati sui compensi dei sindaci dall'allegato delle note di precisazione delle conclusioni di [REDACTED] e dalla comparsa conclusionale, ove è stato indicato per gli esercizi 2017 – 2019 il compenso di € 100.000,00 per ciascun componente effettivo e di € 150.000,00 per il presidente del collegio, nonché dal prospetto di seguito riportato, esposto nella comparsa conclusionale del convenuto [REDACTED]:

bilanci	2010 ⁶⁶ p. 199	2011 ⁶⁷ p. 221	2012 p. 448	2013 p. 241	2014 p. 249	2015 p. 243	2016 p. 245	2017 p. 262	2018 p. 315	2019/ 2020 ⁶⁸
compensi	210	94,2	109,2	95,2	99,1	113,4	126,1	122,3	113,4	459
Rimb.spese	15									
Oneri fisc.	56									

⁶⁶ Valori cumulativi per tutti i membri del Collegio Sindacale

⁶⁷ Per gli esercizi 2011/2019 i valori riguardano la sola figura del dott. Acerbis e sono omnicomprensivi, degli emolumenti di competenza e dei gettoni di presenza per la partecipazione al Collegio e alle sedute del consiglio oltre che della polizza assicurativa.

⁶⁸ L'indicazione è cumulativa per tutti i membri del Collegio Sindacale.

Dai dati indicati emerge che il compenso di ciascun sindaco non è mai stato inferiore all'importo di € 50.000,00, sicché i danni per ciascuna delle 3 operazioni ritenute fonte di responsabilità, ossia i finanziamenti in favore di Ferrara 2007, di Fim s.r.l. e di Apeiron, vanno liquidati a favore dell'attrice e carico dei convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nella misura prevista dalla disposizione, pari al decuplo del compenso annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio (dato ricavabile da documenti societari pubblici e quindi conoscibili, quali delibere di nomina e/o bilanci pubblicati nel Registro delle Imprese) riferibile a ciascuna delle 3 operazioni, con conseguente triplice applicazione del tetto massimo.

In ordine alla dedotta responsabilità della società di revisione

██████████, va osservato che la verifica dei conti annuali e consolidati della società, attività che connota la revisione legale, si articola nell'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e nella successiva formulazione di giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, basato sulla verifica della corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e sul riscontro di conformità dei bilanci alla relativa disciplina.

La diligente attività di revisione richiede, in primo luogo, l'indipendenza ed obiettività del revisore, delineate nell'art.10 del D.lgs. n.39/2010:

Nel caso di specie l'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2010 aveva deliberato di conferire alla ██████████ l'incarico di revisione legale dei conti della BPB per gli esercizi dal 2010 al 2018.

L'attrice addebita alla società di revisione, in primo luogo, sulla base degli atti di processi penali, la «falsificazione del bilancio perpetrata in concorso tra alcuni amministratori e revisori, per mezzo di un vero e proprio accordo» con riferimento alla revisione dei bilanci degli anni 2016 e ss., e, con riferimento alla revisione del bilancio 2015, «aver contabilizzato in bilancio imposte anticipate sulla perdita fiscale per un importo pari a complessivi € 96.294.322,00 al fine di occultare perdite di bilancio».

Tali contestazioni troverebbero fondamento in intercettazioni telefoniche, riportate nei seguenti termini:

«la conversazione intercettata al prog. 2249 – R.I.T. 2252/16, in uscita, del 01/03/2017 alle ore 15:17, sull'utenza monitorata ██████████, in uso a ██████████ (detto ██████████), [che] attiene alla conversazione intercorsa tra questi e ██████████, funzionario in forza alla società di revisione ██████████», società che certifica i bilanci della BPB. [...] La conversazione ci prova

che i revisori non agiscono in maniera indipendente e che il bilancio andava cambiato e invece si è deciso di falsificarlo» (pg. 238 dell'Ord. 24 gennaio 2020, cit.); poi, l'altra conversazione tra i medesimi interlocutori («R.I.T. 2226/17 – Progressivo 627 dell'11/10/2017) donde «si hanno fondati motivi per ritenere che le modifiche, volute dai vertici della BPB (il Presidente del C. di A., l'Amministratore Delegato, nonché il co-Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale), vertano sulla corretta o meno redazione di bilanci intermedi e/o altre comunicazioni sociali»; e, ancora, quella registrata quale «R.I.T. 2226/17 – Progressivo 881 del 18/10/2017», di cui si attesta la «particolare importanza in quanto emerge come un rappresentante di una società di revisione █ – società incaricata nella certificazione dei bilanci della BPB, concorda con i vertici della BPB, o suoi incaricati, alcune indicazioni/informazioni da inserire in relazioni e documenti rappresentativi del corretto andamento della gestione aziendale, in palese violazione alle norme di “indipendenza ed obiettività” stabilite dall'art. 10 del D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010, tale da poter condizionare la corretta predisposizione dei bilanci ed altre comunioni sociali, ovvero inserendo dati diffimi da quelli effettivi».

Lamenta altresì l'attrice la violazione degli «obblighi strumentali all'attività di auditing, cioè quello di giungere a un'adeguata comprensione del sistema di controllo interno dell'ente sottoposto a revisione e di comunicare agli organi di governo di quest'ultimo eventuali carenze significative emerse nel corso del processo di revisione... sul presupposto che per poter considerare affidabili le rappresentazioni contabili dei fatti di gestione elaborate dalle strutture dell'ente revisionato sia di fondamentale importanza comprendere se il sistema dei controlli che attengono a tali funzioni aziendali operi in maniera integra.

Evidenzia altresì l'attrice il legame della società di revisione con un componente del collegio sindacale, █, in carica dal 13.3.2005 al 9.9.2019, socio e partner di █.

L'assenza dei requisiti di terzietà e indipendenza troverebbe ulteriore conforto nell'espletamento di

servizi a cura di terzo soggetto della medesima «rete» del revisore, [REDACTED]

[REDACTED], per mandato degli organi sociali della Banca.

[REDACTED] e [REDACTED], inoltre, agirebbero in modo coordinato per il tramite di una società, [REDACTED], che detiene il 75% delle azioni di [REDACTED] e il 48% delle azioni di [REDACTED] l'Amministratore delegato di [REDACTED] anche socio di [REDACTED] e la partecipazione a entrambe è comune a più soci.

I descritti legami, incidenti negativamente sull'indipendenza ed imparzialità, avrebbero quindi contribuito in modo decisivo al mantenimento, oltre che di un assetto organizzativo inefficiente, dello stato di latenza del deterioramento dei rapporti creditizi, con il connesso effetto di postergare le azioni correttive e di recupero, cioè le azioni impeditive della dispersione del valore residuo di quei crediti non più rappresentato correttamente in bilancio.

In sostanza, a parte il danno reputazionale della Banca, la società sarebbe responsabile del danno riferibile alla quota di valore creditizio compromesso da inerzie e non oggetto di tempestiva rappresentazione contabile, condotta diligente quest'ultima che avrebbe potuto consentire il più efficace avvio di azioni di recupero.

Lamenta altresì la Banca, quale voce risarcitoria, l'intero valore degli onorari pagati dalla Banca a [REDACTED] s.p.a. a fronte del negligente adempimento [REDACTED]ità di revisione dei bilanci 2015 - 2018, quantificati in € 2.324.035,46.

La società di revisione ha di contro sostenuto che, ferma l'estranchezza agli addebiti inerenti le scelte gestionali degli amministratori ed i controlli estranei al perimetro [REDACTED]ità di revisione legale, non avrebbe potuto percepire irregolarità in relazione alle attività demandatele prima del 2018 e che, all'emergere dei primi segnali di allarme, si sarebbe prontamente attivata, anche con verifiche di carattere straordinario, ribadendo la diligente esecuzione della prestazione e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse od incidenti sulla propria indipendenza.

In relazione alle richiamate allegazioni va osservato che la dedotta rappresentazione distorta degli elementi [REDACTED]vo patrimoniale non è correlabile al danno di cui l'attrice ha invocato l'accertamento e relativo alle 10 operazioni con i grandi gruppi, quantificato in citazione in € 380.696 milioni di euro, riconosciuto per il minore importo innanzi esaminato, in relazione al negligente esercizio di attività gestoria e per condotte degli amministratori in alcun modo condizionate dall'attività di revisione legale.

Analogamente, la questione relativa al valore delle imposte anticipate in bilancio denota l'occultamento di perdite in bilancio, con effetto distorsivo dell'informativa societaria, senza, tuttavia, incremento delle perdite effettive per la Banca.

In sostanza, come efficacemente esposto dal CTU, i 96 milioni di euro di svalutazione delle imposte anticipate e ancor di più i 163 milioni di perdite complessive per svalutazioni di attività (ivi comprese anche le suddette imposte anticipate) non costituiscono, di per sé, dei danni patrimoniali direttamente subiti dalla Banca per quegli importi, ma rappresentano rettifiche contabili dei valori del bilancio della Banca: rettifiche quindi di rappresentazione, ma non misure di perdite effettivamente riconducibili alle appostazioni in bilancio.

Escluso pertanto nesso causale tra i danni sinora accertati in relazione alle operazioni dei grandi gruppi, al fine di valutare la diligente esecuzione della prestazione da parte della società di revisione, va invero dato atto che la convenuta nella comparsa di costituzione ha dedotto che, *in occasione della riunione del Collegio Sindacale del 26 marzo 2010, in cui l'organo di controllo ha approvato la proposta motivata di conferimento dell'incarico di audit a [REDACTED] il Dott. [REDACTED] non ha preso parte alla relativa votazione, sicché la proposta è stata "assunta con l'astensione del sindaco effettivo [REDACTED], in quanto socio di entità appartenente alla rete del revisore prescelto".*

L'astensione dell'[REDACTED] denota la consapevolezza del potenziale rischio di compromissione dell'indipendenza del revisore, che tuttavia non implica automaticamente effettivo condizionamento [REDACTED]ità di revisione, potendo costituire mero elemento indiziario.

Deve tuttavia rilevarsi che, fermo il valore meramente indiziario degli atti dei procedimenti penali promossi nei confronti dei vertici amministrativi della Banca, la consulenza tecnica svolta nel presente procedimento, nel rispetto pieno del contraddittorio, ha esaminato l'attività di revisione legale, tenendo conto della documentazione prodotta dalle parti e quella acquisita nell'osservanza dei poteri e dei limiti stabiliti in sede di conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti.

Nell'ambito di tale indagine peritale il ctu ha quindi valutato le emergenze dei procedimenti penali e, specificamente, le verifiche tecniche del consulente del P.M., analizzandone i dati, dai quali sono stati tratti i rilievi di seguito esposti, con specifico riferimento ai reati contestati in sede penale ed alle condotte di rilievo per la specifica attività di revisione legale.

La gravità effettiva della situazione della BPB era presumibilmente assai maggiore rispetto a quella rappresentata dai bilanci ufficiali, stando alle risultanze delle indagini in sede penale, dalle quali emergono configurazioni di reato, in capo a diversi esponenti della Banca, inerenti il falso in bilancio, per diversi esercizi e per diversi elementi [REDACTED]vo patrimoniale, la cui contestazione, evidentemente, impatta in termini riduttivi sia sul risultato economico, sia sull'entità del patrimonio netto, sia infine sui giudizi ritraibili circa l'effettiva situazione della Banca dal punto di vista degli equilibri economici e finanziari, al fine (nelle menzioni dell'accusa, di occultare perdite).

Sul punto, le contestazioni, tra l'altro, riguardano: l'iscrizione all'attivo patrimoniale di avviamimenti per i bilanci 2016 e 2017, rispettivamente per 32,4 milioni di euro e per 82,5 milioni di euro; le omissioni di informazioni riguardanti il contenzioso del credito INPS di euro 42 milioni di euro inerente alla posizione dell'Ospedale Francesco Miulli, con il rischio palese del rimborso a INPS e, pendente il concordato preventivo di Miulli, il concreto rischio di falcidia del credito per il 64,1%; l'appostazione di imposte anticipate per 96,3 milioni di euro nel bilancio 2015, per 33,5 milioni di euro nel bilancio 2016, per 11,8 milioni di euro nel bilancio 2017 e nella semestrale 2018.

Riguardo a queste ultime appostazioni, rilevano gli esiti della consulenza riportati nelle risultanze

investigative del Pubblico Ministero, con le rettifiche ai bilanci che il non riconoscimento di queste poste attive avrebbero comportato: in particolare, il risultato economico del 2016 della Banca non sarebbe stato un utile d'esercizio (4,5 milioni di euro), bensì una perdita d'esercizio di 33,5 milioni di euro; analogamente, la mancata appostazione delle imposte anticipate nel bilancio 2017 avrebbe svelato la sussistenza di una perdita d'esercizio e non di un utile.

La conseguenza di queste appostazioni ritenute distorsive dalla pubblica accusa, sulla base dei rilievi dei consulenti, avrebbe modificato la percezione del dissesto della Banca, anticipando le perdite - rispetto al 2018 - andando a ritroso fino al 2017 e al 2016, con l'evidenza, in tal caso, di una serie ininterrotta di bilanci in perdita dal 2015 al 2018 e quindi con una evidenza pubblica della crisi economica e patrimoniale effettiva della Banca assai anticipata, invero ritardata dunque fino al 2018 attraverso vizi valutativi nei bilanci societari.

In ordine a tali elementi e con particolare riferimento all'ultima delle tre contestazioni innanzi esposte, va chiarito che il beneficio connesso a una perdita fiscale - quest'ultima conseguente a costi deducibili superiori ai ricavi o proventi imponibili in un periodo di imposta e suscettibile di compensazione con eventuali redditi futuri, con riduzione di imponibile e tasse - è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Ha evidenziato il ctu che la pur possibile iscrizione all'attivo patrimoniale di imposte anticipate, ossia di un credito per imposte anticipate, derivante dal futuro recupero del maggior carico fiscale non deducibile nell'anno in corso per l'insufficienza del reddito, deve essere moderata dal principio della prudenza, e che, in contesti di perdite d'esercizio, occorre particolare prudenza nella loro recuperabilità, come raccomandato dal principio contabile nazionale OIC 25.

Dal raffronto dei conti economici pubblicati dalla Banca con quelli rettificati di seguito riportati

CONTO ECONOMICO (euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utile/perdita della operatività corrente al lordo imposte	14.166.097	39.101.714	39.602.042	-391.545.995	-33.515.019	-11.854.236	-337.795.129
Imposte sul reddito	-8.819.639	-22.047.377	-18.290.242	96.294.322	38.090.838	11.861.905	-94.695.235
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	5.346.458	17.054.337	21.311.800	-295.251.673	4.575.819	7.669	-432.490.364

CONTO ECONOMICO (euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utile/perdita della operatività corrente al lordo imposte	14.166.097	39.101.714	39.602.042	-391.545.995	-33.515.019	-11.854.236	-337.795.129
Imposte sul reddito	-8.819.639	-22.047.377	-18.290.242	-	-	-	-94.695.235
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	5.346.458	17.054.337	21.311.800	-391.545.995	-33.515.019	-11.854.236	-432.490.364

emerge, pertanto, che lo storno delle imposte anticipate, rispondente a criteri prudenziali in presenza, come nella specie, di perdite d'esercizio, avrebbe comportato la rappresentazione di ben maggiore squilibrio economico, stante la ricorrenza ininterrotta di perdite d'esercizio e di una contestuale erosione del patrimonio netto.

Tale scelta prudenziale era peraltro ancor più doverosa, ove si consideri che il portafoglio crediti della Banca risultava esposto a elevati livelli di rischiosità, anche solo per la concentrazione su singole posizioni.

Va pertanto ravvisato l'inesatto adempimento della prestazione di revisione legale, non avendo la società convenuta, gravata dal relativo onere, provato di aver svolto con diligenza l'attività di revisione in relazione alla formulazione di giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, basato sulla verifica della corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e, soprattutto, sul riscontro di conformità dei bilanci alla relativa disciplina, in particolare con riferimento ai principi contabili.

La negligente attività di revisione del bilancio d'esercizio 2015 riverbera i suoi effetti sugli esercizi successivi, inficiando anche l'attività svolta in relazione a questi ultimi.

Va pertanto riconosciuto il danno prospettato dall'attrice, corrispondente all'esborso per i compensi erogati alla società di revisione, senza alcun beneficio per la prima ed anzi pregiudizievoli per l'esatta percezione dei dati di bilancio, in difetto di diligente esecuzione della prestazione, nella misura di € 2.575.000,00.

Va rigettata, in relazione alla responsabilità del revisore, l'eccezione di prescrizione.

L'art.15, comma III, del d.lgs n.39/2019 dispone infatti che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine [REDACTED]ità di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento, e, nel caso di specie, la responsabilità è stata accertata in relazione alla sola verifica dei bilanci relativi agli esercizi 2015 – 2018, sicché il termine è stato tempestivamente interrotto con la notifica della citazione dell'8/15.10.2020.

Va egualmente rigettata la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, invocati per la ritenuta sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, accettabili in sede civile, fondandosi la dichiarata responsabilità su illeciti di natura puramente civilistica, nella specie l'imprudente erogazione di credito, in alcuni casi connotata da condotta dolosa non integrante di per sé illecito penale e di cui non sono in ogni caso emersi elementi costitutivi, e l'omissione di vigilanza su tale attività.

La puntualizzazione assume rilievo per la valutazione degli uffici preposti ai successivi adempimenti amministrativi e fiscali.

Gravando peraltro sull'attrice l'onere della prova del nesso causale tra gli addebiti accertati ed i danni lamentati di natura non patrimoniale, comprensivi della lesione dell'immagine, non può ritenersi con certezza che la compromissione della reputazione dell'Istituto presso la clientela sia riconducibile alle erogazioni imprudenti, essendo emersa dall'istruttoria l'applicazione di sanzioni Consob in relazione all'attività di intermediazione finanziaria, circostanza ben più significativa per l'immagine della Banca e tuttavia estranea agli illeciti esaminati in questa sede.

Deve escludersi, in relazione alla quantificazione dei danni, il concorso del fatto colposo del creditore,
pagina 166 di 192

invocato ai sensi dell'art.1127 c.c. da [REDACTED] e dalla società di revisione [REDACTED]

Quanto al primo, infatti, l'allegazione, del tutto generica, non è stata supportata da condotte specifiche, delle quali valutare la qualificazione nei pretesi termini colposi.

Quanto alla seconda, la responsabilità della società di revisione è stata accertata in relazione alla violazione dei principi contabili relativi ai criteri di iscrizione nell'attivo delle imposte anticipate, ostativa alla corretta valutazione dei dati di bilancio, con conseguente esclusione del diritto al compenso per attività ritenuta negligente.

In relazione a tale voce di danno non è pertanto configurabile concorso di colpa del creditore, fondato dalla convenuta sulle lettere di attestazione rilasciate da BPB, contenenti ampie rassicurazioni sulla completezza ed autenticità delle informazioni ricevute, attestazioni ininfluenti in relazione alla condotta omessa, costituita dal doveroso rispetto dei principi contabili cui avrebbe dovuto attenersi la società incaricata [REDACTED]ità di revisione.

Per tali ragioni :

- 1) **per le operazioni del Gruppo Maiora:** [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] vanno condannati, in solido, al pagamento, i primi due, dell'intera somma di € 85.000.000,00, il terzo sino alla concorrenza di € 18.000.000,00, in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;
- 2) **per l'operazione Ferrara 2007 s.r.l.:** [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] vanno condannati, in solido, al pagamento della somma di € 13.800.000,00 in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;
- 3) **per l'operazione Ferrara 2007 s.r.l.:** [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] vanno condannati, in solido con i convenuti del precedente punto 2), al pagamento, in favore di BDM Banca, a titolo di risarcimento danni, della somma pari, per ognuno, al decuplo del compenso

annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio inerente l'operazione;

la convenuta [REDACTED] va condannata al pagamento della somma di € 2.575.000,00 in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni.

Sugli importi appena liquidati deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo (tra le altre, Cass. 18564/2018; 3355/2010; 22347/2007; 15823/2005). Conseguentemente, nell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) il principale mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore è fornito dalla rivalutazione monetaria, mentre il riconoscimento degli interessi rappresenta una modalità di liquidazione del possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito fare ricorso solo nei casi in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore. Pertanto, il mero ritardo nella percezione dell'equivalente monetario non dà automaticamente diritto alla corresponsione degli interessi, occorrendo a tal fine l'allegazione e la prova del danno ulteriore subito dal creditore, che si realizza solo se ed in quanto la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) risulti inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. L'accertamento di tale danno può aver luogo anche in base a criteri presuntivi collegati al rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui, come nella specie, non risulti che il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non sarà normalmente configurabile.

Il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art.1224, comma II, c.c., secondo gli indici istat, va riconosciuto dalla data dell'illecito, individuata in quella di deliberazione delle singole operazioni e, per i finanziamenti chirografari del Gruppo Maiora non oggetto di proroga, nel

31.12.2017, nonché per la società di revisione dalla data di erogazione del compenso, sino alla data odierna, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.

La domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] va rigettata.

I convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]

hanno variamente proposto, nell'ipotesi accoglimento della domanda attorea, domanda - sufficientemente chiara, con conseguente rigetto sul punto dell'eccezione di nullità del convenuto [REDACTED] - di accertamento della ripartizione del *quantum* di responsabilità da ascrivere a ciascuno dei convenuti e dei terzi chiamati, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso ed [REDACTED] e Di Taranto anche con deroga alla presunzione di responsabilità.

Va osservato in diritto che *“la chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità”*

(Cfr. Cass. Sez. II, n.30952/2023).

Va ribadita, per le ragioni innanzi espresse, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria degli amministratori e dei sindaci.

Nel caso di specie, tenuto conto della pari rilevanza degli obblighi di prudente esercizio [REDACTED]ità creditizia, gravante sugli amministratori, e di vigilanza della relativa attività da parte dei sindaci, doveri tutti finalizzati alla tutela del patrimonio dell'impresa bancaria ed al tempo stesso del risparmio, oggetto di tutela costituzionale, **l'accertata responsabilità va attribuita in pari quota a tutti i convenuti destinatari della pronuncia di condanna, con esclusione della sola società di revisione, cui è addebitato danno distinto in via esclusiva.**

In ordine alle chiamate di terzo, i convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno dichiarato negli atti di costituzione di volersi avvalere delle seguenti polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali:

- con la “[REDACTED] – [REDACTED]” (per il periodo sino a tutto il 31.12.2017, n. polizza Z066211);
- con la “[REDACTED]” (per il periodo dal 24.01.2018 al 24.01.2019, n. polizza 380809411);
- con la “[REDACTED]” e con la “[REDACTED]” (per il periodo dal 24.01.2019 al 24.01.2020, n. polizza 390792317 -).
- con la “[REDACTED] - [REDACTED]” (per il periodo dal 24.01.2018 al 24.01.2019, n. polizza 30339085), evocando in giudizio le società, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita.

I convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], per le medesime ragioni hanno evocato in giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, la “[REDACTED] – [REDACTED]”.

I convenuti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], per le medesime ragioni hanno evocato in

giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, la “[REDACTED] – [REDACTED]” e [REDACTED].

Il convenuto [REDACTED], per le medesime ragioni ha evocato in giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, la “[REDACTED] . e [REDACTED]

Il convenuto [REDACTED], per le medesime ragioni ha evocato in giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, la “[REDACTED] .

Il convenuto [REDACTED], per le medesime ragioni ha evocato in giudizio, previa richiesta di differimento ed autorizzazione alla chiamata, ritualmente eseguita, “[REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED]”, [REDACTED] . e “[REDACTED] – [REDACTED]”.

Con la memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., il convenuto [REDACTED] ha dichiarato di aver appreso dagli atti di chiamata in causa ritualmente notificati e dalle correlative comparse di costituzione che ne sono seguite, essere beneficiario di copertura assicurativa da parte non solo della [REDACTED] Insurance ma anche delle [REDACTED] e dell'[REDACTED], seppure con gradazione del rischio e con riferimento a periodi temporali differenti.

Per tali ragioni la parte ha dichiarato di estendere a queste ultime compagnie assicurative la domanda di manleva già spiegata nei confronti della [REDACTED] [REDACTED].

L'estensione della chiamata in garanzia da parte del convenuto [REDACTED] nei confronti delle [REDACTED] e dell'[REDACTED], è inammissibile, in quanto formulata oltre il termine decadenziale previsto dal secondo comma dell'art. 269 c.p.c., ossia nella prima delle memorie depositate ai sensi dell'art.183 c.p.c. e non già in comparsa di costituzione.

Tale decadenza per inosservanza dei termini, sancita per la funzionalità del processo, è d'altra parte

rilevabile d'ufficio (Cfr. Cass. Sez. II, n.10610/2014).

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata [REDACTED] è fondata.

Le domande di garanzia dei convenuti si fondano sulle seguenti polizze:


- 1) “[REDACTED] - [REDACTED]”, con sede in Milano alla via [REDACTED], in relazione alla polizza: Z066211; periodo sino a tutto il 31.12.2017;
- 2) “[REDACTED] - [REDACTED]”, con sede in Milano [REDACTED], in relazione alla polizza: 30339085; periodo 24.1.2018-24.1.2019;
- 3) - “[REDACTED]”, con sede in Trieste alla piazza [REDACTED], in relazione alla polizza: 380809411; periodo 24.1.2018-24.1.2019;
- 4) “[REDACTED]”, con sede in Trieste alla [REDACTED] “[REDACTED]”, con sede in Mogliano Veneto TV), via [REDACTED], polizza: 390792317; periodo 24.1.2019-24.1.2020.

Il modulo di quest'ultima polizza, n.390792317, reca i seguenti dati nella parte iniziale:


MODULO

1. POLIZZA N. 390792317	cod 988
2. DATA DELLA PROPOSTA	//
3. ASSICURATORE	[REDACTED]
4. INTERMEDIARIO	
5. RAGIONE SOCIALE	Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni
6. PERIODO DI ASSICURAZIONE	Dalle ore 24:00 del 24/01/2019 Alle ore 24:00 del 24/01/2020
7. DATA DI RETROATTIVITÀ	31/12/2017
7. bis DATA DI CONTINUITÀ	31/12/2017

E tuttavia risulta sottoscritto nella parte finale da [REDACTED]



Mogliano Veneto, 25/01/2019

L'Assicurato/Contraente
BANCA POPOLARE DI BARI
A handwritten signature of the Banca Popolare di Bari, with the company name printed above it.

Legittimata passiva dell'azione di garanzia fondata sulla polizza in questione deve dunque ritenersi la società [REDACTED], discendendo l'assunzione del rischio dalla sottoscrizione del documento contrattuale.

L'ingannevole indicazione della società [REDACTED] quale assicuratrice nella parte iniziale del modulo giustifica, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di lite tra i convenuti chiamanti e la detta società.

Quanto alle ulteriori domande di garanzia, è emerso dagli atti che la Banca Popolare di Bari ha sottoscritto con la [REDACTED] la polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti (c.d. polizza "D & O").

La polizza in questione, n. Z 066211, avente originaria decorrenza 31 dicembre 2012 e scadenza 31 dicembre 2013, è stata rinnovata sino al 31 dicembre 2014 mediante appendice n. W 60659/1; ulteriormente rinnovata sino al 31 dicembre 2015, con appendice di rinnovo n. W 61318/2; poi sino al 31 dicembre 2016, con appendice di rinnovo n. W 61520/3; infine sino al 31 dicembre 2017 con appendice di rinnovo n. W 61781/4.

Alla scadenza del 31 dicembre 2017 la Polizza non veniva rinnovata, ma con appendice n. W 60014/5 emessa in data 20 dicembre 2017, veniva convenuta l'attivazione del periodo di garanzia postuma sino al 31 dicembre 2022, come previsto dagli artt. 3.1.2 e 3.1.3 della Polizza.

Il rischio assicurato è costituito dalle richieste di risarcimento presentate per fatti di responsabilità

civile conseguenti alle funzioni svolte dalle stesse persone assicurate quali membri degli Organi di amministrazione ovvero di controllo o di direzione generale della società contraente (Banca Popolare di Bari) e delle società controllate.

Quanto al periodo di operatività della copertura assicurativa, la polizza è stata stipulata, nella formula “*claims made*”, con decorrenza 31.12.2012, con retroattività illimitata ai sensi dell’art.8 bis della relativa scheda, e rinnovata, senza soluzione di continuità sino al 31.12.2017, con attivazione del periodo di garanzia postuma sino al 31.12.2022, come previsto dagli artt. 3.1 e 3.1.3., che comporta la copertura assicurativa “*esclusivamente con riferimento alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato durante il Periodo di garanzia postuma scelto dalla Contraente, ma limitatamente agli Atti illeciti commessi prima della scadenza del Periodo di assicurazione*”.

Tenuto conto degli indicati periodi temporali, da valutarsi in relazione alla data di commissione degli illeciti, quanto alle operazioni con il gruppo Maiora, devono ritenersi esclusi dalla copertura assicurativa [REDACTED] il danno di € 15 mln per sconfinamento, risalente ai primi mesi del 2018, e l’ulteriore di € 31,400 mln per proroga del finanziamento del 18.7.2018, in quanto commessi dopo la scadenza del periodo di assicurazione, ossia dopo il 31.12.2017.

Quanto al residuo danno di 67 mln per finanziamenti chirografari, tenuto conto delle verifiche del ctu, che ha indicato l’esposizione complessiva del gruppo in € 163 mln a giugno 2016 ed in € 129 mln a dicembre 2017 (Cfr. pag. 545 della relazione), tale voce risarcitoria, peraltro decurtata della quota corrispondente alla proroga del 18.7.2018, può ritenersi con certezza maturata prima della scadenza del 31.12.2017.

Debbono, inoltre, ritenersi integralmente ricompresi nel periodo temporale di copertura [REDACTED] i finanziamenti in favore della società Ferrara 2007 del 26.3.2013, di Fim del 28.5.2014 e di Apeiron del 28.1.2015 e del 6.8.2015.

La notifica della citazione è stata infine effettuata nel periodo di copertura postuma.

In ordine a tale garanzia assicurativa la società [REDACTED] ha eccepito, inoltre, l'inoperatività della polizza, ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., per la riconducibilità dei danni a fatti dolosi, comprensivi anche del dolo eventuale.

L'eccezione è infondata poiché le accertate condotte illecite, costituite da prassi imprudenti di concessione e gestione dei fidi in relazione alle operazioni innanzi esaminate, ossia i finanziamenti chirografari erogati nel tempo a Maiora e gli ulteriori in favore di Ferrara 2007, Fim ed Apeiron, al pari del concorrente addebito di inadeguatezza degli assetti organizzativi, integrano illeciti civili ascrivibili a titolo di colpa, in quanto comportamenti e scelte gestionali non in linea con i parametri della diligenza professionale esigibile dall'accordo banchiere.

Di contro dall'istruttoria, relativamente a tali operazioni, non sono emersi elementi indicativi dell'intenzionalità, anche in termini di dolo eventuale, dell'inoservanza delle disposizioni di legge attinenti all'esercizio [REDACTED]ità bancaria (Cass. Sez. III, n.1469/2025).

Dagli atti non è emersa, peraltro, la pronuncia di sentenza irrevocabile di condanna in sede penale nei confronti dei convenuti, in relazione ai fatti qui esaminati, non integranti ipotesi delittuose.

Al riguardo va richiamato il punto 9.1 della polizza che puntualizza l'esclusione di operatività nei seguenti termini:

SEZIONE 9 ESCLUSIONI

Ai sensi della presente Polizza l'**Assicuratore** non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** derivante da, fondata su, riconducibile o conseguente a:

9.1 Condotte dolose

- 9.1.1 qualsiasi profitto o vantaggio personale ottenuto da un **Assicurato** ed al quale lo stesso non aveva diritto;
o
- 9.1.2 qualsiasi atto doloso o fraudolento commesso da un **Assicurato**; o
- 9.1.3 qualsiasi reato commesso da un **Assicurato**; la presente esclusione non opera per le **Spese legali** sostenute da una **Persona assicurata** in relazione ad un procedimento penale per omicidio preterintenzionale o colposo direttamente correlato alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle attività della **Società**.

Le esclusioni di cui ai Paragrafi 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 si applicheranno soltanto nel caso in cui le circostanze ivi indicate siano state confessate da un **Assicurato**, ovvero siano state accertate da una sentenza esecutiva o da altro provvedimento giudiziario o arbitrale. In tal caso, eventuali **Spese legali** anticipate dall'**Assicuratore** dovranno essere restituite.

Priva di rilievo deve ritenersi la deduzione relativa al difetto di copertura dei danni non patrimoniali, nella specie non riconosciuti.

Quanto ai limiti quantitativi della responsabilità, la società ha dedotto che la polizza, operante a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze, ossia per l'eccedenza rispetto ai massimali di queste ultime, dispone di un “Massimale aggregato” di Euro 10.000.000,00, costituente l'importo massimo che l'Assicuratore è tenuto a pagare per capitale, interessi e spese in relazione a tutte le richieste di risarcimento ed a tutti gli Assicurati durante il Periodo di assicurazione o ove applicabile durante il Periodo di garanzia postuma”.

Tale limite va assunto a base della decisione, con la precisazione che, in ordine al periodo di esame, né la Banca, né i convenuti, risultano aver stipulato altre polizze, sicché deve escludersi l'operatività a secondo rischio per la garanzia [REDACTED].

Nel dettaglio la polizza stipulata con decorrenza dal 31.12.2012 definisce il massimale aggregato, richiamato al punto 3, nei seguenti termini:

2.15 Massimale aggregato: la somma indicata al Punto 3 della Scheda la quale costituisce l'importo massimo che l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese in relazione a tutte le **Richieste di risarcimento** ed a tutti gli **Assicurati** durante il **Periodo di assicurazione**, salvo quanto previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano, nonché quanto stabilito alla Sezione 7.

Nella sezione 7 è poi precisato che:

- 7.1** Il **Massimale aggregato** indicato al Punto 3 della Scheda rappresenta la somma massima per la quale la **Società** è chiamata a rispondere per tutte le **Perdite patrimoniali** (incluse le **Spese legali** eccedenti il limite stabilito dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano) coperte della presente Polizza e derivanti da **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi nei confronti degli **Assicurati** durante il **Periodo di assicurazione** o, ove applicabile, durante il **Periodo di garanzia postuma**. Il **Massimale aggregato** è prestato in eccesso alla **Franchigia** applicabile.
- 7.2** Il massimale per qualsiasi **Periodo di garanzia postuma** deve intendersi compreso nel **Massimale aggregato** per il **Periodo di assicurazione** e non in aggiunta ad esso.
- 7.5** Le **Spese legali** (escluse le spese per resistere all'azione del danneggiato nel limite previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano), i **Costi per indagini ed esami** e le **Spese di pubblicità** sono indennizzati entro il limite costituito dal **Massimale aggregato** che si applica a tutte le **Perdite patrimoniali**.
- 7.6** Se più **Richieste di risarcimento** sono basate su di un medesimo **Atto illecito** o su di una serie di **Atti illeciti** tra loro causalmente connessi o in qualsiasi modo tra di loro collegati, allora tali richieste saranno considerate come una sola **Richiesta di risarcimento** (**Richieste di risarcimento** in serie) e saranno tutte attribuite esclusivamente al medesimo **Periodo di assicurazione** o all'eventuale **Periodo di garanzia postuma** durante il quale la prima **Richiesta di risarcimento** della serie è stata presentata per la prima volta.

Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui *“in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (Cfr. Cass. Sez. III, n.4275/2024).*

In forza della richiamata regolamentazione contrattuale e della disciplina civilistica deve, quindi,

ritenersi che la richiesta di risarcimento danni oggetto di domanda è unitaria, benché basata su atti collegati (7.6), e che nel massimale aggregato sono comprese le spese legali dovute dagli assicurati in favore della parte vittoriosa, mentre non risultano formulate domande specifiche in relazione alle spese di resistenza, seguendo, infine, le spese legali di chiamata il principio della soccombenza.

In parziale accoglimento della domanda di manleva, [REDACTED] va quindi condannata al pagamento della somma di € 10.000.000,00 in favore dei convenuti risultati soccombenti in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice e che hanno formulato domanda di manleva, ossia [REDACTED], ed [REDACTED].

Il pari diritto degli amministratori e sindaci assicurati, quali beneficiari della copertura assicurativa, comporta la ripartizione del massimale aggregato nell'identica misura tra tutti i proponenti la domanda di manleva.

In ordine alla domanda di garanzia proposta nei confronti di “[REDACTED]”, la polizza n. 380809411 riguarda il periodo 24.1.2018-24.1.2019, mentre la polizza n. 390792317 concerne il periodo 24.1.2019-24.1.2020.

Con tali polizze la compagnia di assicurazioni si è impegnata a garantire, tra le altre cose, il rischio di responsabilità civile dei Convenuti chiamanti per le somme che questi dovessero essere tenuti a pagare a terzi, quali civilmente responsabili, in conseguenza di una condotta colposa posta in essere nell'esercizio delle rispettive funzioni svolte in seno a BPB in tempo successivo alla data di retroattività, fissata per entrambe al 31.12.2017.

In forza di tale decorrenza iniziale la copertura assume rilievo in relazione al danno di € 15 mln per sconfinamento, risalente ai primi mesi del 2018, e l'ulteriore di € 31,400 mln per proroga del finanziamento del 18.7.2018, addebitato a [REDACTED] ed all'AD [REDACTED], oltre che a [REDACTED]

In ragione della tardiva formulazione della richiesta di garanzia nella memoria depositata ai sensi dell'art.183, comma sesto n.1, c.p.c., **deve escludersi l'ammissibilità della domanda di manleva estesa da [REDACTED] alla società [REDACTED]**

La società [REDACTED] ha eccepito, in ordine a tale copertura assicurativa, anche l'inoperatività della polizza, ai sensi dell'articolo 3.2, nonché di quanto espressamente previsto dall'articolo 1917, primo comma, ultimo periodo, del codice civile, per la riconducibilità dei danni a fatti dolosi, comprensivi anche del dolo eventuale.

In particolare la clausola contrattuale prevede che l'assicuratore non pagherà alcun indennizzo per quelle richieste di risarcimento avanzate nei confronti delle persone assicurate:

3.2 se originate, connesse o conseguenti a qualsiasi comportamento doloso della Persona Assicurata, incluso - a titolo esemplificativo ma non limitativo - il fatto che la Persona Assicurata abbia ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali non aveva legalmente diritto. L'Atto Dannoso posto in essere da una Persona Assicurata non potrà essere imputato anche ad altre Persone Assicurate se queste non vi abbiano partecipato. La presente esclusione opererà soltanto se venga stabilito giudizialmente, in via definitiva e non impugnabile, che l'atto doloso è stato posto in essere dalla Persona Assicurata oppure se la Persona Assicurata ammetta per iscritto il compimento dell'atto doloso.

Restano tuttavia inclusi in garanzia:

- a. i Costi e Spese sostenuti per la difesa in procedimenti giudiziari relativi a comportamenti dolosi che si concludano con accertamento negativo sul comportamento doloso;
- b. i Costi e Spese sostenuti in procedimenti giudiziari penali che si concludano con la concessione di amnistia o con l'estinzione del reato.

La deduzione è qualificabile quale eccezione in senso stretto, atteso che, secondo condivisibile e recente orientamento di legittimità, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi non compresi, quale fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituente fatto impeditivo della pretesa attorea (Cfr. Cass. Sez. III, n. 1469/2025).

L'eccezione si connota peraltro di specificità in relazione alle allegazioni svolte sul punto dall'attrice.

In ordine alle operazioni di sconfinamento, si legge alla pagina 36 della citazione quanto segue:

(iii) l'incremento di € 15 mln. della esposizione del Gruppo Maiora era riconducibile a sconfinamenti accordati da due componenti del Comitato Crediti ma non sottoposti all'attenzione del Consiglio di

amministrazione in violazione di quanto previsto dal “Regolamento Fidi” (in relazione a tale precisazione contenuta nella relazione de qua giova rilevare come gli sconfinamenti e la complessiva situazione del Gruppo Maiora fossero a conoscenza dell’ Amministratore delegato il quale aveva espressamente acconsentito a talune delle operazioni confliggenti con la citata delibera adottata dal Consiglio di amministrazione il 6 settembre 2017, finalizzata all’attenuazione del rischio sulla esposizione, e che nel documento de quo -pg. 3 della parte denominata “seguito”- risulta affermato da [REDACTED] un coinvolgimento nelle decisioni del Condirettore Generale [REDACTED] e del Presidente del Consiglio di amministrazione [REDACTED]).

Tale allegazione ha trovato pieno riscontro nelle verifiche compiute dall’ausiliario, innanzi esaminate, che hanno confermato che gli sconfinamenti sono stati accordati dal Comitato Crediti, di cui erano componenti l’A.D. [REDACTED] e [REDACTED], senza la preventiva sottoposizione al Consiglio di amministrazione, in violazione di quanto previsto dal Regolamento Fidi.

Le accertate circostanze integrano elementi costitutivi dell’eccezione di non indennizzabilità, posto che l’intenzionalità non è riferibile all’evento dannoso, ma all’inoservanza della disposizione di legge volta a prevenire l’evento.

In sostanza il comportamento doloso, che esclude il diritto all’indennizzo, è costituito dalla volontaria inosservanza delle regole che la stessa Banca aveva previsto nell’attività creditizia.

Quanto alla proroga del finanziamento del 18.7.2018 - inserita in citazione nella relazione stretta e privilegiata tra Banca e Gruppo Maiora e nel novero delle operazioni non esaustivamente rappresentate al Consiglio - come chiarito nell’esame delle posizioni del Gruppo Maiora, l’addebito attoreo - secondo cui gli sconfinamenti e la complessiva situazione del Gruppo Maiora fossero a conoscenza dell’Amministratore delegato, che “aveva espressamente acconsentito a talune delle operazioni confliggenti con la citata delibera adottata dal Consiglio di amministrazione il 6 settembre 2017, finalizzata all’attenuazione del rischio sulla esposizione”, e che nella decisioni vi fosse il

coinvolgimento nelle decisioni del Condirettore Generale [REDACTED] e del Presidente del Consiglio di amministrazione [REDACTED] – trova riscontro nei seguenti dati:

i) nella Contestazione formale di Banca d'Italia notificata alla Banca il 20 giugno 2019;

ii) nella Relazione della funzione Internal Auditing del 18 dicembre 2018, ove, nel dar seguito alla nota del 13 novembre 2018 della Banca d'Italia - la quale invitava «*a condurre una verifica analitica sull'appropriatezza della classificazione e degli accantonamenti in essere a valere sulle esposizioni creditizie nei confronti dei Gruppi Maiora e Parnasi*» - rilevava:

(a) una assenza di proposte/informative al Consiglio di amministrazione della Banca, normativamente previste o espressamente richieste, da parte dell'Amministratore Delegato e delle sue strutture (tra cui il Comitato Credito composto anche da [REDACTED]), in relazione:

- all'aggravamento del rischio del Gruppo Maiora nel primo semestre 2018;

- alle modalità attraverso le quali si era realizzato (in particolare rilevando progressivi e reiterati sconfinamenti non rientrati che hanno generato un incremento di «utilizzato» nel primo semestre 2018);

(b) una non completa, adeguata e tempestiva rappresentazione al Consiglio di amministrazione dello stato di tensione finanziaria e dell'aumento della rischiosità del Gruppo Maiora.

In sostanza, se dal 2012 al 2017 l'attività creditizia in favore del Gruppo Maiora non è stata improntata ai canoni della diligenza professionale esigibile dall'accordo banchiere, per negligente sottovalutazione della condizione economico-patrimoniale o della congruità delle garanzie offerte e delle capacità di rientro, a partire dal primo semestre del 2018, sulla base degli elementi innanzi indicati, deve fondatamente ritenersi che le successive operazioni si siano connotate per consapevole violazione delle regole [REDACTED]ità creditizie, conclusione desumibile dall'omissione informativa posta in essere da [REDACTED], quale componente del Comitato Crediti, e dall'A[REDACTED]

L'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa va pertanto accolta.

La domanda di manleva proposta dai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], in ordine agli addebiti posti in essere nel corso del relativo periodo di copertura, va pertanto rigettata.

In ordine alla domanda di garanzia avanzata nei confronti della società [REDACTED] [REDACTED]-[REDACTED]", la polizza n. 30339085 riguardava il periodo 24.1.2018-24.1.2019 ed era del tipo secondo rischio in eccesso rispetto alla polizza emessa da [REDACTED] per il medesimo periodo ed alle medesime condizioni della polizza a primo rischio.

Ne discende che l'indennizzo assicurativo deve ritenersi astrattamente invocabile, al pari delle polizze di [REDACTED], per le operazioni eseguite nell'anno 2018.

Per le ragioni innanzi esposte la domanda avanzata da [REDACTED] è inammissibile, stante la tardiva formulazione in sede di memoria ex art.183, comma 6, n. 1, c.c.

Analogamente, va rigettata la domanda di manleva di [REDACTED] e [REDACTED], in accoglimento dell'eccezione di inoperatività della copertura per fatti dolosi.

Va rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto [REDACTED] nei confronti dell'attrice, spiegata nell'eventualità dell'accertamento di cause di invalidità delle polizze, nella specie escluse, discendendo il rigetto delle domande di garanzia, nei limiti di quanto innanzi precisato, dall'ambito di operatività della copertura assicurativa.

Il convenuto non ha peraltro allegato e provato che, all'atto di instaurazione del rapporto contrattuale con la Banca, quest'ultima avesse assunto l'obbligo di stipulazione a sua tutela di copertura assicurativa di maggior estensione oggettiva.

Sono, di contro, assorbite le domande di manleva dei convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],

■ e ■, spiegate nei confronti dell'attrice, per i vizi di invalidità od inefficacia della copertura assicurativa, posto che gli illeciti addebitati ai medesimi ricadono nel periodo di piena operatività della copertura ■.

Sono egualmente assorbite le domande di manleva dei convenuti estranei agli illeciti relativi ai periodi della copertura offerta da [REDACTED] e di [REDACTED] - [REDACTED]”.

■ e ■

valore domanda accolta: € 85.000.000,00 (Gruppo Maiora) + € 13.800.000,00 (Ferrara 2007) + € 3.452.553,00 (Fim) + € 6.877.487,00 (Apeiron) : € 109.130.040,00;

compenso: € 22.457,00, con 8 incrementi del 15%: € 68.696,48, con maggiorazione del 20%: € 82.435,77, oltre esborsi ed accessori;

[REDACTED]:

valore della domanda accolta: € 18.000.000,00 (Gruppo Maiora) + € 13.800.000,00 (Ferrara 2007)

+ € 3.452.553,00 (Fim) + € 6.877.487,00 (Apeiron): **€ 42.130.040,00;**

compenso: € 22.457,00, con 7 incrementi del 15%: € 59.736,06, con maggiorazione del 20%: €

71.683,27, oltre esborsi ed accessori;

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]:

valore della domanda accolta: € 13.800.000,00 (Ferrara 2007) + € 3.452.553,00 (Fim) +
6.877.487,00 (Apeiron): **€ 24.130.040,00;**

compenso: € 22.457,00, con 6 incrementi del 15%: € 51.944,40, con maggiorazione del 20%: €
62.333,28, oltre esborsi ed accessori;

[REDACTED]
valore della domanda accolta: **€ 3.438.744,00;**

compenso: € 22.457,00 con 3 incrementi del 15%: € 34.154,29, con maggiorazione del 20%: €
40.985,15, oltre esborsi ed accessori;

[REDACTED]:

valore della domanda accolta: **€ 2.575.000,00;**

compenso: € 22.457,00, con 3 incrementi del 15%: € 34.154,29, con maggiorazione del 20%: €
40.985,15, oltre esborsi ed accessori;

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]:

valore della domanda accolta: **€ 4.000.000,00;**

compenso: € 22.457,00, con 3 incrementi del 15%: € 34.154,29, con maggiorazione del 20%: €

40.985,15, oltre esborsi ed accessori.

L'attrice va, di contro, condannata al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], liquidate per ciascuno in **€ 36.580,09, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti**, secondo i criteri del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi ed incremento medio del 5%, reiterato per 10 volte sino al valore della domanda, con distrazione in favore del difensore del convenuto [REDACTED].

Vanno compensate le spese di lite tra i convenuti chiamanti, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e la [REDACTED], costituendone grave ed eccezionale ragione l'equivoca indicazione del modulo contrattuale.

La società [REDACTED], soccombente in relazione alla domanda di manleva, va condanna al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti chiamanti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], liquidate per ciascuno in **€ 25.825,55, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, 15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti**, secondo i criteri del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi ed unico incremento del 15%, rapportati al valore della quota del massimale aggregato spettante ad ognuno.

I convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], soccombenti in ordine alla domanda di manleva, vanno condannati, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore di [REDACTED] e di [REDACTED], liquidate in **€ 25.825,55, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti**, per ciascuna società, secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, con incremento del 15% per il superamento dello scaglione di maggior valore, rapportati al valore della quota del massimale aggregato invocabile da ognuno.

Va disposta la compensazione delle spese di lite tra gli ulteriori convenuti chiamanti [REDACTED],

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e le dette ultime compagnie, nonché tra [REDACTED], [REDACTED] e la [REDACTED], in ragione del mancato esame delle relative domande per assorbimento.

Le spese di ctu vanno poste in via definitiva, in solido, a carico dei convenuti soccombenti [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] e della chiamata [REDACTED].

Non va accolta la richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., in quanto misura non apprezzabile ai fini della riparazione del danno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione dell'8/15.10.2020, **dalla Banca Popolare di Bari s.p.a., già S.C.p.A., in amministrazione straordinaria, ora BDM Banca s.p.a.**, nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e
[REDACTED], con la chiamata in causa di “[REDACTED] –
[REDACTED] [REDACTED]”, “[REDACTED] –
[REDACTED]”, “[REDACTED]” e “[REDACTED] –
[REDACTED]”, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda, condanna:

per le operazioni del Gruppo Maiora: [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in
pagina 187 di 192

solido, al pagamento, i primi due, della somma di € 85.000.000,00, il terzo sino alla concorrenza di € 18.000.000,00, in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;

per l'operazione Ferrara 2007 s.r.l.: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido,
al pagamento della somma di € 13.800.000,00 in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di
risarcimento danni;

per l'operazione Ferrara 2007 s.r.l.: [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], in
solido con i convenuti del precedente punto, al pagamento, in favore di BDM Banca, a titolo di
risarcimento danni, della somma (sino alla concorrenza della stessa) pari, per ognuno, al decuplo
del compenso annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio
inerente l'operazione;

per l'operazione FIM s.r.l.: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido, al pagamento
della somma di € 3.452.553,00 in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;

per l'operazione FIM s.r.l.: [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], in solido con i convenuti del precedente punto, al pagamento, in favore di BDM Banca, a titolo di risarcimento danni, della somma (sino alla concorrenza della stessa) pari, per ognuno, al decuplo del compenso annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio inerente l'operazione;

per l'operazione Apeiron: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

██████████, in solido, al pagamento, i primi dodici, della somma di € 6.877.487,00, l'ultimo sino alla concorrenza di € 3.438,744,00, in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni;

per l'operazione Apeiron: [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], in solido con i convenuti del precedente punto, al pagamento, in favore di BDM Banca, a titolo di risarcimento danni, della somma (sino alla concorrenza della stessa) pari, per ognuno, al decuplo del compenso annuo percepito, da intendersi quale netto deliberato dalla società per l'esercizio inerente l'operazione;

la convenuta [REDACTED] al pagamento della somma di € 2.575.000,00 in favore di BDM Banca s.p.a., a titolo di risarcimento danni, con maggiorazione delle somme oggetto di condanna a carico di tutti i convenuti soccombenti del danno da svalutazione monetaria, determinato ai sensi dell'art.1224, comma II, c.c., secondo gli indici istat, dalla data dell'illecito, individuata in quella di deliberazione delle singole operazioni e, per i finanziamenti chirografari del Gruppo Maiora non oggetto di proroga, nel 31.12.2017, nonché, per la società di revisione, nel pagamento del relativo compenso sino alla data odierna, oltre gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;

- 2) rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] ed [REDACTED];

3) in parziale accoglimento della domanda di manleva, condanna [REDACTED] al
pagamento della somma di € 10.000.000,00 in favore dei convenuti [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], con ripartizione del massimale aggregato
nell'identica misura tra tutti i proponenti la domanda di manleva;

4) dichiara inammissibile la domanda di garanzia proposta da [REDACTED] nei confronti di

“; e di -

- 11) condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], liquidate per ciascuno in **€ 36.580,09**, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti, con distrazione in favore del difensore del convenuto [REDACTED];
- 12) condanna la società [REDACTED] al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], liquidate per ciascuno in **€ 25.825,55**, oltre spese di iscrizione a ruolo, 15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti;
- 13) condanna i convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido, al rimborso delle spese processuali in favore di [REDACTED] e di [REDACTED], liquidate in **€ 25.825,55**, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva se e come per legge dovuti, per ciascuna società;
- 14) compensa le spese processuali tra i convenuti chiamanti, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e la [REDACTED];
- 15) compensa le spese processuali tra i convenuti chiamanti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] ed [REDACTED];
- 16) compensa le spese processuali tra [REDACTED], [REDACTED] e la [REDACTED];
- 17) pone in via definitiva le spese di ctu, in solido, a carico dei convenuti [REDACTED], [REDACTED] e della chiamata [REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle imprese, il 22.12.2025.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rana

Il Giudice est.

Dott.ssa Raffaella Simone